

INDICE

TITOLO I - CONTENUTI, DEFINIZIONI E OPERATIVITÀ DEL PIAE	5
Art. 1 Finalità e campo di applicazione del PIAE	5
Art. 2 Definizioni	8
Art. 3 Contenuti ed efficacia del PIAE.....	12
Art. 4 Elaborati costituitivi del PIAE	14
TITOLO II - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	18
Art. 5 Poli estrattivi.....	18
Art. 6 Ambiti estrattivi ricadenti in zone tutelate	20
Art. 7 Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione.....	21
Art. 8 Ambiti estrattivi pianificabili in zone non tutelate	22
Art. 9 Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali.....	24
Art. 10 omissis	26
TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	26
Art. 11 Finalità e contenuti del PAE.....	26
Art. 12 Approvazione del PAE.....	28
Art. 13 Efficacia del PAE.....	30
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	31
Art. 14 Progettazione dell'attività estrattiva (coltivazione e sistemazione finale)	31
Art. 15 omissis	35
Art. 16 Autorizzazione all'attività estrattiva.....	36
Art. 17 Collaudo delle opere di sistemazione finale e svincolo delle garanzie finanziarie.....	39
Art. 18 Costruzioni accessorie	40
Art. 19 Denuncia di esercizio (inizio lavori)	41
Art. 20 Varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale.....	41
Art. 21 omissis	42
TITOLO V – CONTROLLI.....	43
Art. 22 Vigilanza dell'attività estrattiva	43
Art. 23 Polizia mineraria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.....	45
Art. 24 omissis	45
Art. 25 omissis	46
Art. 26 Misure per tutelare la sicurezza dei lavori e per agevolare le attività di controllo.....	46
Art. 27 omissis	48

Art. 28 omissis	48
Art. 29 omissis	50
Art. 30 omissis	50
Art. 31 omissis	50
TITOLO VI – COLTIVAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE	50
Art. 32 Limitazioni di carattere generale.....	50
Art. 33 Limiti per la tutela delle acque.....	52
Art. 34 Limiti di profondità	55
Art. 35 Distanze di rispetto e altri limiti di attenzione ai beni esistenti	56
Art. 36 Limiti per la mitigazione degli impatti sui siti di Rete Natura 2000.....	61
Art. 37 omissis	62
Art. 38 omissis	62
Art. 39 Limiti di carattere viabilistico	62
Art. 40 Limiti per il contenimento del rumore e dell'inquinamento atmosferico.....	64
Art. 41 Limiti di carattere idraulico.....	65
TITOLO VII - SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE ESTRATTIVE	66
Art. 42 Disposizioni generali per la sistemazione finale	66
Art. 43 Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi	72
Art. 44 Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale	74
Art. 45 omissis	77
Art. 46 Disposizioni specifiche per il recupero agricolo	77
Art. 47 omissis	78
Art. 48 Disposizioni specifiche per il recupero naturalistico	78
Art. 49 omissis	80
Art. 50 omissis	80
Art. 51 omissis	81
Art. 52 omissis	81
TITOLO X - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI	82
Art. 53 Conformità degli impianti di lavorazione degli inerti con le prescrizioni del PTCP	82
Art. 54 Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti.....	82
Art. 55 Impianti fissi di lavorazione degli inerti.....	83
Art. 56 Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA)	87
Art. 57 Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse naturali	89
TITOLO IX – ATTIVITÀ MINERARIE	93
Art. 58 Attività minerarie.....	93

Art. 59 omissis	94
TITOLO X – ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELLE AREE FLUVIALI E LACUSTRI	94
Art. 60 Attività estrattive nelle aree fluviali e lacustri	94
TITOLO XI – MONITORAGGIO DEL PIAE	95
Art. 61 Monitoraggio del PIAE	95
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	96
Art. 62 Disposizioni finali e transitorie	96

TITOLO I - FINALITÀ, CONTENUTI, DEFINIZIONI, EFFICACIA ED ELABORATI COSTITUTIVI E OPERATIVITÀ DEL PIANOPIAE

Art. 1

Finalità e contenuti del Piano campo di applicazione del PIAE

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 17/1991, il Piano infraregionale delle attività estrattive (brevemente **PIAE**), formato ai sensi della L.R. n. 17/1991 e della legislazione regionale urbanistica vigente¹, costituisce parte del Piano territoriale di coordinamento provinciale (brevemente **PTCP**) e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del Piano territoriale regionale (brevemente **PTR**) e del Piano di assetto idrogeologico (brevemente **PAI**) della pianificazione regionale e di bacino. Sulla base delle procedure di concertazione previste dalla normativa in vigore, il PIAE può assumere valore ed effetti di Piano comunale delle attività estrattive (brevemente **PAE**)². L'organo gestionale provinciale può assumere direttive tecniche che forniscono indirizzi e chiarimenti applicativi per l'attuazione del PIAE e del PAE.
2. La pianificazione delle attività estrattive concorre all'aumento della disponibilità di risorsa idrica tramite la realizzazione di bacini di accumulo, al miglioramento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, in termini idraulici ed ecologici, al raggiungimento degli obiettivi relativi allo stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, allo sviluppo della rete ecologica e delle fasce di pertinenza fluviale, alla valorizzazione ambientale e paesaggistica dei territori, alla fruizione turistica e ad altre finalità di interesse pubblico.
- 2.3. La Provincia di Piacenza disciplina con il PIAE, formato in conformità alla L.R. n. 17/1991 e secondo le procedure dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, Come stabilito dalla normativa di settore vigente³, il PIAE disciplina le attività estrattive nel territorio di propria competenza le attività dirette all'estrazione, ai fini della di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali naturali appartenenti alla 2^a seconda categoria di cui all'art. 2, comma 3 terzo periodo⁴, del R.D. n. 1443/1927 (brevemente "materiali di seconda categoria" o "materiali di cava"⁵), assicurando che i connessi processi di trasformazione territoriale siano compatibili con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico-paesaggistico e con l'identità culturale del territorio.
- 3.4. In coerenza con gli obiettivi della programmazione e pianificazione sovra-provinciale sovraordinata e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei piani sovraordinati e nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nonché sulla base dello studio di bilancio ambientale riferito alla compatibilità ambientale dei contenuti della Valutazione Ambientale di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, il presente PianoPIAE:

Commentato [VAR.ADO.1]: NORME. Disposizione di rinvio a direttive tecniche attuative (sostitutive degli Allegati alle Norme del PIAE2011).

Commentato [VAR.ADO.2]: NORME. Precisione delle altre finalità di interesse pubblico che si prefigge il PIAE.

¹ Le procedure seguite in occasione delle ultime Varianti al PIAE fanno riferimento alla L.R. n. 20/2000, successivamente sostituita dalla L.R. n. 24/2017, che, all'art. 76, consente di concludere secondo la disciplina previgente i procedimenti già in corso al 1/1/2018, data di entrata in vigore della legge.

² Facoltà specificamente prevista dall'art. 23, comma 2, della L.R. n. 7/2004 e, in termini generali, dalla legislazione regionale urbanistica, vigente (art. 51 della L.R. n. 24/2017) e previgente (art. 21 della L.R. n. 20/2000). Resta implicito che i Comuni per i quali il PIAE ha assunto valore ed effetti di PAE possono modificare successivamente il PAE senza obbligo di contestuale variazione del PIAE.

³ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 3 e art. 6.

⁴ "Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria."

⁵ Definizione utilizzata nel Progetto di Legge Regionale di revisione della L.R. n. 17/1991, approvato con Delib. A.L. n. 3468/2012.

- a. quantifica stima i fabbisogni dei diversi materiali di cui al comma 3 per un arco temporale **decennale**, tenendo anche conto dei materiali litoidi di cui all'art. 2 della L.R. n. 17/1991 estratti nelle aree demaniali per interventi di difesa e sistemazione idraulica, nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui all'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale dei materiali derivanti dagli scavi connessi alla realizzazione di opere e dal recupero dei materiali non estrattivi;
- b. individua le previsioni estrattive di carattere sovracomunale e comunale e le sistemazioni finali delle aree di cava, regolandone le modalità attuative individua i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, le loro modalità attuative, i quantitativi di materiale estraibile, intesi come quantitativi utili per l'uso commerciale e industriale, le modalità di sistemazione finale, la viabilità di accesso, le destinazioni d'uso al termine dell'attività estrattiva;
- c. definisce i criteri, gli obiettivi di quantità dei materiali estraibili e gli indirizzi per la localizzazione degli Ambiti estrattivi di valenza comunale, individuando altresì, qualora il fabbisogno di materiale non sia altrimenti soddisfacibile, quegli ambiti comunali che interessano aree a sensibilità ambientale o paesaggistica;
- d. stabilisce i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
- e. stabilisce i criteri per la definizione delle destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico e agricolo, gli usi pubblici e sociali;
- f.c. individua le Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale, definendo le modalità di delocalizzazione per quelli non compatibili;
- g.d. definisce le modalità per il monitoraggio delle previsioni.
- 4.** Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/1991, in forza dell'accordo territoriale sottoscritto il 14 novembre 2014 con i Comuni di Castelvetro p.no, Gossolengo, Gragnano t.se, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda, il presente Piano assume valore ed effetti di Piano per le attività estrattive (PAE) dei suddetti Comuni, individuando, sia per i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
- a. l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
- b. la localizzazione degli impianti fissi di lavorazione inerti;
- c. le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
- d. le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- e. le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
- f. le relative norme tecniche.
- 5.** Secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente⁶, i quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla realizzazione di **invasi** finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi a soddisfare esigenze idrauliche o di accumulo idrico, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque piani o programmi regionali o nazionali, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica Variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. n. 17/1991 ai medesimi provvedimenti autorizzativi previsti per le attività estrattive. Restano ferme le specifiche disposizioni connesse alla programmazione nazionale o regionale delle opere pubbliche⁷, con riferimento sia agli effetti sulla pianificazione territoriale, sia alla gestione dei materiali di scavo.
- 6.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'II PIAE considera, per gli aspetti di competenza, anche i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all'art. 2, secondo periodo⁸, del R.D. n. 1442/1927 (brevemente "materiali di

⁶ Rif. L.R. n. 7/2004, art. 23, comma 3, e L.R. n. 17/1991, art. 19bis.

⁷ Ad es. "Piano invasi" di cui all'art. 516 e segg. della L. 205/2017 oppure programmazione regionale dei bacini effettuata con Ordinanze conseguenti a crisi idriche o attraverso finanziamenti connessi al Piano di Sviluppo Rurale.

⁸ "Appartengono alla prima categoria (*) la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

prima categoria” o “materiali di miniera”⁹). Secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente¹⁰ art. 146, comma 2, lettera b), della L.R. n. 3/1999, nella tavola contrassegnata con lettera P7 sono rappresentate le concessioni minerarie attive, il PIAE individua le aree suscettibili di sfruttamento minerario e i relativi quantitativi, fatte salve le disposizioni e individuazioni derivanti dalla normativa nazionale¹¹ e dalle Norme del PTCP¹².

7. Non rientrano nell'ambito di applicazione del PIAE:

- le attività di scavo svolte in aree del demanio fluviale e lacustre, disciplinate a livello sovraprovinciale¹³;
- le attività di scavo connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle acque minerali e termali, disciplinate a livello sovraprovinciale¹⁴;
- gli scavi per la realizzazione di opere, come canali per irrigazione o scolo, costruzioni di strade o di altre opere pubbliche, fondazioni per fabbricati, manufatti e impianti a rete interrati, purché risultino da progetti regolarmente autorizzati; i materiali derivanti da tali attività sono gestiti secondo la normativa vigente in materia¹⁵;
- ~~6. le movimentazioni di terreno connesse all'esercizio dell'attività agricola, consistenti in bonifiche agricole, livellamenti, sbancamenti, lavori di sterro per la realizzazione di laghetti o fosse o vasche di decantazione o di decontaminazione delle acque, interventi comunque limitati al mero trasferimento di materiali all'interno di un'azienda o di aziende agricole confinanti; detti movimenti di terra connessi all'esercizio dell'attività agricola sono regolati dalla pianificazione e legislazione vigente¹⁶; i materiali risultanti non possono essere trasformati, selezionati, commercializzati o comunque utilizzati al di fuori dell'esercizio dell'attività agricola; quando invece i materiali rimossi siano trasportati all'esterno della proprietà e impiegati presso gli impianti di lavorazione o altrove alla stregua di prodotti di cava, l'intervento deve essere previsto e disciplinato dal PAE e autorizzato ai sensi delle norme che regolano l'attività estrattiva; i materiali trasportati all'esterno della proprietà e non gestiti come attività estrattiva devono essere gestiti secondo la normativa vigente in materia¹⁷.~~

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

(*) Il Decreto ministeriale 30/11/1992 ha disposto che l'olivina rientra nella prima categoria.

⁹ Definizione utilizzata nel Progetto di Legge Regionale di revisione della L.R. n. 17/1991, approvato con **Delib. A.L. n. 3468/2012**.

¹⁰ Rif. **L.R. n. 3/1999**, art. 146, comma 2, lettera b, e **L.R. n. 13/2015**.

¹¹ Rif. **L. n. 752/1982**, **R.D. n. 1443/1927**, **D.P.R. n. 382/1994**, **D.Lgs. n. 85/2010**.

¹² Rif. art. 116.

¹³ Rif. **L.R. n. 17/1991**, art. 2.

¹⁴ Rif. **L.R. n. 32/1988**, **L.R. n. 3/1999** e **L.R. n. 13/2015**.

¹⁵ Rif. disciplina delle "terre e rocce da scavo" o dei rifiuti.

¹⁶ Gli interventi agricoli, qualora ammessi dai vincoli di tutela ambientale-territoriale, rientrano di norma nel regime di "edilizia libera" (rif. **D.Lgs. n. 222/2016**, punto 24 della Tabella A). Determinate tipologie di intervento, se ricadenti in aree soggette al "Vincolo idrogeologico" di cui al **R.D. n. 3267/1923**, sono comunque soggette agli specifici adempimenti abilitativi previsti dalla normativa di settore (rif. **D.G.R. n. 1117/2000** e **Regolamento forestale regionale n. 3/2018**).

¹⁷ Rif. disciplina delle "terre e rocce da scavo" o dei rifiuti.

Art. 2 Definizioni

1. (P) Per attività estrattiva si intendono tutte le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, tese ad estrarre, trasformare, selezionare, commercializzare e, comunque, utilizzare i materiali rientranti nelle categorie elencate nell'art. 2, comma 3, del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 dirette all'estrazione dei materiali di cava, come definite all'Art. 1 delle presenti Norme. L'attività estrattiva comprende sia le attività di coltivazione sia quelle di sistemazione finale delle aree interessate dagli scavi. Secondo le procedure previste dalla normativa di settore, come specificate dalle presenti Norme, l'attività estrattiva è:

– pianificata a livello sovracomunale e comunale;

– progettata e sottoposta alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (brevemente **procedure di VIA**) o di Verifica di assoggettabilità a VIA (brevemente **procedure di Screening**), regolate dalla Parte seconda, Titolo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle correlate disposizioni regionali;

4. autorizzata e soggetta a denuncia di esercizio. Fra le attività estrattive di competenza del PIAE non rientrano quelle svolte in aree del demanio fluviale e lacuale. Rientrano nella categoria dei materiali di cui sopra anche quelli naturali conseguenti a lavori di sterro per l'escavazione di laghetti e/o fosse in generale, di **bonifiche agricole**, di livellamenti, di sbancamenti (non connessi all'area di pertinenza delle fondazioni di edifici), a interventi connessi a escavazioni di vasche di decantazione e/o di decontaminazione delle acque quando i materiali rimossi vengano trasportati all'esterno della proprietà e impiegati presso gli impianti di lavorazione o altrove alla stregua di veri e propri prodotti di cava. Non rientrano nell'ambito delle attività estrattive gli scavi per opere di canalizzazione (al di fuori dei corsi d'acqua) e quelli conseguenti alla realizzazione di strade e/o di altre opere pubbliche, nonché gli scavi conseguenti alla realizzazione di opere di fondazione per fabbricati, manufatti e impianti a rete interrati, purché risultino da progetti regolarmente autorizzati. Il PIAE provvede alla zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982, n. 752.

2. (D) Per Polo estrattivo si intende, in accordo con la Circolare Ass. Ambiente – R.E.R. 4402/92, qualsiasi attività estrattiva con potenzialità superiore a 200.000 m³ di qualsiasi tipo di materiale inerti, se ricadente nel sistema e nelle zone territoriali individuati dal vigente PTCP e di seguito indicati: Sistema dei crinali e della collina (art. 6), Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua – limitatamente alle zone A2 e A3 (art. 11), Fascia B – Fascia di esondazione – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12), Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 15), Zone di tutela della struttura centuriata (art. 23), Zone interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 26) e Zone gravate da usi civici (art. 29), ovvero con potenzialità superiore a 500.000 m³ se ricadenti in ambiti territoriali diversi, ovvero qualsiasi attività estrattiva con potenzialità anche inferiore di materiali inerti aventi scarsa diffusione sul territorio regionale e/o coincidenti con emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto, ovvero qualsiasi attività estrattiva con potenzialità anche inferiore di materiali inerti ad uso industriale che riforniscano industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale. I Poli sono individuati dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) quanto definito dagli indirizzi regionali in materia (Circolare dell'Assessorato Ambiente prot. n. 4402/191 del 10/06/1992), una previsione estrattiva di rilevanza sovracomunale, individuata dal PIAE e caratterizzata da potenzialità estrattiva superiore a 200.000 m³ ricadente in aree tutelate (caso "a" della Circolare) oppure da potenzialità estrattiva anche inferiore al suddetto limite ma relativa a materiali particolari, in quanto aventi scarsa diffusione sul territorio regionale o costituenti emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto (caso "b" della Circolare) o in quanto ad uso industriale che riforniscano industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale (caso "c" della Circolare), oppure infine qualsiasi previsione estrattiva superiore a 500.000 m³ (caso "d" della Circolare). Ai fini

dell'applicazione dei suddetti disposti (rif. caso "a" della Circolare), per **aree tutelate** si intendono quelle corrispondenti a:

- sistema dei crinali e della collina (art. 6 delle Norme PTCP);
- fascia fluviale A, limitatamente alle Zone fluviali A2 e A3 (art. 11 delle Norme PTCP);
- fascia fluviale B (art. 12 delle Norme PTCP);
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 15 delle Norme PTCP);
- zone di tutela della struttura centuriata (art. 23 delle Norme PTCP);
- zone interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 26 delle Norme PTCP);
- zone gravate da usi civici (art. 29 delle Norme PTCP).

3. ~~(D)~~ Per **potenzialità estrattiva iniziale sfruttabile** del Polo estrattivo si intende il volume complessivamente estraibile ~~sfruttabile~~ all'interno del Polo estrattivo ~~a partire~~ dalla sua prima individuazione nel PIAE. ~~Ogni Ad ogni ciclo di pianificazione, il PIAE e Variante assegna al Polo estrattivo i volumi estraibili nel periodo di validità del piano stesso~~ individua i volumi estraibili nel Polo nel rispetto della sua **potenzialità estrattiva iniziale**, in funzione dei fabbisogni rilevati e delle verifiche di sostenibilità territoriali e ambientali. Per **potenzialità estrattiva residua** del Polo estrattivo si intende il volume non ancora pianificato dal PIAE.

4. ~~(D)~~ Per **potenzialità estrattiva residua sfruttabile** del Polo estrattivo si intende il volume non ancora attivato dal PIAE. Tale volume potrà essere estratto solo in seguito di specifica assegnazione da parte di una successiva Variante al PIAE. Per **volume inattuato** si intende il volume pianificato dal PIAE ma rimasto inattuato ed eventualmente decaduto. Sulla base dei fabbisogni rilevati e delle verifiche di sostenibilità territoriali e ambientali, il PIAE può disporre la ripianificazione di tali volumi, individuati a scomputo dei volumi del ciclo di pianificazione da cui provengono, a parità di potenzialità estrattiva residua.

5. Per **Comparto estrattivo** si intende una porzione di Polo estrattivo, individuata dal PAE, con carattere di unitarietà sia per quanto riguarda l'attività estrattiva che per quanto riguarda in relazione all'attività di escavazione e all'assetto finale previsto dallo stesso PAE. L'attività estrattiva prevista nel Comparto deve permettere la piena funzionalità degli interventi di sistemazione finale. I Comparti devono ricomprendere tutte le aree interessate da interventi di sistemazione connessi all'intervento estrattivo, anche se non direttamente interessate dall'oggetto di escavazione. Il Comparto deve essere sottoposto unitariamente alle procedure di Screening o di VIA. Il Comparto estrattivo può coincidere con l'intero Polo estrattivo.

6. ~~Per **Ambito estrattivo** si intendono le previsioni estrattive di importanza comunale~~ intende una previsione estrattiva di rilevanza locale, individuate/individuata dal PIAE in zone di tutela fluviale o paesaggistica, o individuate dal PAE comunale sulla base dei quantitativi assegnati dal PIAE. L'Ambito deve essere sottoposto unitariamente alle procedure di Screening o di VIA. Gli Ambiti estrattivi individuati dal PIAE consistono in previsioni estrattive caratterizzate da potenzialità massima pari a 200.000 m³ ricadenti in aree tutelate o in previsioni estrattive finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturazione (in aree tutelate non demaniali o in aree protette o in siti di Rete Natura 2000) oppure in previsioni estrattive finalizzate alla realizzazione di bacini irrigui aziendali o interaziendali. Gli Ambiti estrattivi individuabili dal PAE sulla base dei quantitativi assegnati dal PIAE possono avere una potenzialità massima pari a 500.000 m³ e non possono interessare **aree tutelate** corrispondenti a:

- boschi aventi specifiche caratteristiche definite dalla normativa vigente, comprese le aree interessate dai Programmi di forestazione nazionali o regionali e le aree soggette a interventi di compensazione vegetazionale¹⁸;

Commentato [VAR.ADO.3]: NORME. Precisazione su regolamentazione dei volumi inattuati.

Commentato [VAR.ADO.4]: NORME. Aggiornamento e semplificazione terminologica (vd nota).

¹⁸ Rif. **D.Lgs. n. 34/2018**, artt. 3, 4, 5, 6 e 8, **L.R. n. 30/1981**, art. 10, e relativo **Piano Forestale Regionale** vigente, es. PFR 2014-2020 Delib. A.L. n. 80/2016. Riferimento originario: **L.R. n. 17/1991**, art. 31, comma 2, lettera g;

g.1. boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 30/1981;

g.2. boschi impiantati o oggetto di interventi culturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;

- fasce fluviali A e B e fasce di integrazione dell'ambito fluviale (articoli 10, 11, 12 e 14 delle Norme PTCP);
- ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti (articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle Norme PTCP);
- ambiti di particolare interesse storico e archeologico (articoli 22 e 23 delle Norme PTCP);
- 6.- ambiti di valorizzazione e gestione del territorio (articoli 51 e 52 delle Norme PTCP).

7. (D) Per **unità di cava** o **cava** si intende una parte del Comparto estrattivo o dell'Ambito estrattivo corrispondente ad uno stralcio funzionale del progetto di coltivazione e di sistemazione finale del Comparto o Ambito e attivabile con autorizzazione convenzionata. L'unità di cava deve essere prevista nella fase definita in sede di progettazione, nell'ambito della procedura di Screening o di VIA o di Screening e deve corrispondere ad uno stralcio funzionale del progetto. L'unità di cava può coincidere con l'intero Comparto o Ambito estrattivo.

8. Per **progetto estrattivo** si intende il progetto delle attività di coltivazione e di sistemazione finale del sito estrattivo. In particolare:

- il progetto unitario di coltivazione e sistemazione finale dell'intero Comparto o Ambito estrattivo (di seguito **progetto unitario**) riguarda la **progettazione definitiva di tutte le unità di cava comprese nel Comparto o nell'Ambito**; il progetto unitario è sottoposto alle procedure di VIA o di Screening e a tal fine predisposto con un livello informativo e di dettaglio tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali¹⁹;
- il progetto o piano di coltivazione e sistemazione finale (di seguito **piano di coltivazione e sistemazione finale**) riguarda la **progettazione esecutiva della singola unità di cava**, che deve essere conforme al progetto unitario come approvato nell'ambito della procedura di VIA o di Screening e alle relative prescrizioni; il piano di coltivazione e sistemazione finale è soggetto ad autorizzazione convenzionata; qualora per l'attuazione del Comparto o dell'Ambito estrattivo sia prevista una sola unità di cava, il piano di coltivazione e sistemazione finale può fungere da progetto unitario.

9. Per **autorizzazione estrattiva** o **autorizzazione convenzionata** si intende il provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente per l'esercizio dell'attività estrattiva, previa stipulazione di una convenzione che definisce gli adempimenti a carico degli interessati²⁰. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione degli atti di assenso necessari in base ai vincoli vigenti.

7.10. Per **autorizzazione ambientale** si intende l'insieme di tutte le autorizzazioni di carattere ambientale necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva nell'unità di cava²¹.

8. (D) Per **impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti** (brevemente **impianti temporanei**) si intendono gli impianti connessi ad una unità di cava, interni o esterni all'area di cava, utilizzati per attività temporanee di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione e confezione dei materiali estratti, anche per usi speciali, nonché di lavorazione e taglio di pietre naturali.;

a. gli impianti temporanei di lavaggio, vagliatura, frantumazione, ecc.;

g.3. boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;

g.4. boschi governati o aventi la struttura ad alto fusto;

g.5. boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;

g.6. boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

¹⁹ Rif. **D.Lgs. n. 152/2006**, art. 5, comma 1, lettera q: "(...) gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20").

²⁰ Rif. **L.R. n. 17/1991**, art. 11 e sequenti.

²¹ Provvedimento unico regionale (brevemente **PAUR**) o Autorizzazione unica ambientale (brevemente **AUA**).

Commentato [VAR.ADO.5]: NORME. Precisazione su individuazione unità di cava.

Commentato [VAR.ADO.6]: NORME. Precisazione su fasi progettuali.

b. ~~gli impianti temporanei di lavaggio, selezione e confezione di inerti per usi speciali (sabbia in particolare);~~

c. ~~gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali".~~

11. ~~Sono Possono essere~~ considerati temporanei ~~gli impianti di cui ai punti a), b) e c),~~ anche se dotati di fondazioni, ~~se~~ gli impianti subordinati, all'atto dell'in sede di autorizzazione, ad atto unilaterale d'obbligo da parte dei privati per la loro rimozione e al per il ripristino dell'area al termine dell'attività estrattiva nell'unità di cava, con garantito da specifica fideiussione a favore del Comune.

9.12. ~~(D) Per impianti fissi di lavorazione degli inerti (brevemente impianti fissi) si intendono gli impianti di~~ lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, insilaggio, distribuzione e confezione di inerti dove si svolgono le medesime attività definite per gli impianti temporanei, oltre a quelle di stagionatura, di insilaggio e di distribuzione dei medesimi materiali, comprese le ulteriori produzioni specificamente definite dall'art. 55 delle presenti Norme. Gli impianti fissi possono essere installati nelle zone produttive speciali, a destinazione vincolata, individuate negli strumenti di pianificazione come "zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti".

10.13. ~~(D) Per attrezzature di servizio si intendono le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per il~~ ricovero e la riparazione degli automezzi e della delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, i serbatoi e i silos.

14.14. ~~(D) Per recupero o ripristino o sistemazione finale dell'area di cava si intendono le azioni attività e le opere~~ finalizzate al recupero riassetto delle aree interessate dall'attività estrattiva, con destinazioni d'uso di tipo naturalistico (aree vegetate, aree umide, aree lacustri), agricolo, forestale, urbanistico, idraulico-fluviale idraulico (aree fluviali), turistico-ricreativo o scientifico-didattico, agricolo oppure insediativo o infrastrutturale.

12.15. ~~Ai sensi delle~~ In materia di boschi e altre formazioni vegetali trovano applicazione le definizioni contenute nel testo unico nazionale di settore²² Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPS) e nel regolamento forestale regionale vigente²³, deve intendersi per "formazione vegetale lineare" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.), l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate), l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

13.16. ~~(D) Per fascia tampone o zona tampone ripariale (riparian buffer zone) si intende l'insieme delle zone~~ perifluviali aree che si interpongono tra un corso d'acqua corpo idrico superficiale ed il territorio agricolo o urbano circostante, insieme comprendente rami fluviali morti, lanche, zone umide, boschi igrofilii, prati aridi ed aree incolte di varia natura. La fascia tampone ricopre funzioni vitali per l'ecosistema fluviale (del corpo idrico, in quanto favorisce la deposizione di sedimenti e altri contaminanti, incrementa la capacità delle rive di metabolizzare e bioaccumulare i nutrienti veicolati e metabolizzare le sostanze veicolate dalle piene o percolanti dal territorio circostante, riduce i fenomeni erosivi, fornisce habitat per la fauna selvatica).

14. ~~(D) Per bonifica agricola si intende la movimentazione di terreno consistente nel semplice trasferimento all'interno di azienda agricola o di aziende agricole confinanti. Qualora l'intervento non sia normato dal PAE, i materiali conseguenti non possono essere in alcun modo trasformati, selezionati, commercializzati o comunque utilizzati al di fuori della destinazione agricola. Tale attività è sottoposta ad autorizzazione del Comune in base alla corrispondente~~

²² Rif. D.Lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (in particolare artt. 3, 4 e 5), sostitutivo del D.Lgs. n. 227/2001.

²³ Rif. Regolamento forestale regionale n. 3/2018 (in particolare art. 2), attuativo dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981 e sostitutivo della Delib. C.R. n. 2354/1995 (PMPF - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

normativa urbanistica e di tutela del suolo vigente, nel rispetto della pianificazione sovraordinata e del Vincolo idrogeologico nei casi in cui sussista.

17. Per siti della Rete Natura 2000 si intendono i siti designati ai sensi delle direttive comunitarie in materia²⁴.

18. Per aree naturali protette si intendono le aree istituite ai sensi della L. n. 394/1991²⁵.

Art. 3

Efficacia del Piano **Contenuti ed efficacia del PIAE**

1. Il PIAE costituisce strumento principale di riferimento per la formazione del PAE comunale, per la progettazione estrattiva e per l'autorizzazione e l'esercizio delle attività di coltivazione e di sistemazione finale delle aree di cava.

1. Le disposizioni dettate attraverso il dal PIAE costituiscono si distinguono, ai sensi della legislazione regionale vigente²⁶ art. 11 della L.R. n. 20/2000: **in indirizzi, direttive e prescrizioni**.

— Gli **indirizzi** costituiscono disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo libello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali.

— Le **direttive** costituiscono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione.

— Le **prescrizioni** costituiscono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

— Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

2. Le disposizioni delle presenti Norme, che si traducono in prescrizioni, direttive ed indirizzi, di cui alle definizioni precedenti, sono, contrassegnate **contrassegnati dalle lettere I e P, D e I**. I contenuti propositivi della Relazione generale costituiscono indirizzi.

3. (P) Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza. In caso di incongruenza tra gli elaborati del PIAE, si intendono prevalenti le indicazioni contenute, nell'ordine, nelle Norme, nelle Tavole di Progetto, nella Relazione tecnica e nelle direttive tecniche attuative del PIAE. Le Tavole di Progetto hanno valore prescrittivo per l'attuazione delle aree estrattive individuate. I

²⁴ Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della **Direttiva 92/43/CEE "Habitat"** per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della **Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"** concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I siti Rete Natura 2000 presenti in **Emilia-Romagna** sono consultabili all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>. Al momento della stesura delle presenti Norme, risultano istituiti 158 siti (come da D.G.R. n. 893/2012), di cui 87 ZPS e 139 SIC, in parte sovrapposti. Inoltre, dei 139 SIC, 119 risultano già designati come ZSC (D.M. del 13/03/2019).

²⁵ Rif. **L.R. n. 6/2005 "DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000"**, **L.R. n. 24/2011 "RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO"** e **L.R. n. 19/2009 "ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA"**.

²⁶ Rif. **L.R. n. 24/2017**, art. 28, che al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

- "per **prescrizioni** si intendono le disposizioni cogenti e autoapplicative dei piani che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando in modo vincolante gli usi ammessi e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal piano, e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente;

- per **indirizzi** si intendono le disposizioni volte ad orientare gli usi e le trasformazioni del territorio, allo scopo di perseguire finalità generali ovvero obiettivi prestazionali, pur riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità, dei tempi o del grado di realizzazione dei risultati indicati".

Commentato [VAR.ADO.7]: NORME. Precisione ruolo del PIAE.

Commentato [VAR.ADO.8]: NORME. Aggiornamento categorie dispositive, in osservanza della L.R. n. 24/2017 (il PIAE2011 prevedeva la distinzione in indirizzi, direttive e prescrizioni, mutuata dall'art. 11 della L.R. n. 20/2000).

contenuti propositivi della Relazione tecnica e le direttive tecniche attuative del PIAE costituiscono indirizzi. Le Norme del PIAE devono essere considerate secondo una lettura d'insieme e devono intendersi prevalenti su eventuali estratti delle stesse riprodotti, in modo incompleto o difforme, in altri elaborati del PIAE o nei PAE, nonché nelle direttive tecniche attuative del PIAE.

4. (P) L'attuazione delle previsioni del PIAE è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate:

- in materia di **Valutazione Ambientale** ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- in materia di **Valutazione di Incidenza** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, in caso di interessamento dei **siti Rete Natura 2000**;
- dall'Ente gestore del Parco, in caso di interessamento delle **Aree naturali protette** istituite ai sensi della L. n. 394/1991.

2. ferme restando le valutazioni e prescrizioni proprie della fase di pianificazione comunale e di progettazione delle attività estrattive.

3.5. (D) Il Piano PIAE è sottoposto a verifica ad intervalli intermedi al periodo di validità dello stesso generale almeno ogni dieci anni e a verifiche intermedie, al fine di:

a. accertare l'andamento delle attività estratte e delle sistemazioni finali di escavazione e di sistemazione finale delle aree di cava attraverso una attività di monitoraggio svolte in collaborazione con le Amministrazioni comunali e le Comunità montane, gli Enti interessati, in particolare con i Comuni o loro Unioni e con le Agenzie regionali e interregionali competenti;

b. verificare il dimensionamento del Piano PIAE in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni previsti, con particolare riguardo ai progettuali opere infrastrutturali in progetto o in corso di realizzazione;

c. considerare l'eventuale attivazione di interventi previsti dal Piano gestione sedimenti dell'Autorità di bacino del f. Po al fine di attivare modalità di "coordinamento" tra le previsioni di quest'ultimo e del PIAE finalizzate a minimizzare i possibili effetti negativi gestionali e ambientali qualora dovessero svilupparsi contemporaneamente in aree o contesti vicini dalla pianificazione di bacino, in particolare dai programmi di intervento per la gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua (di seguito Programma gestione sedimenti), qualora tra le opere in programma non sia previsto il reimpiego in loco del materiale litoide asportato;

e.d. considerare l'eventuale realizzazione di interventi, in particolare invasi e sistemazioni fluviali, contenuti in piani o programmi regionali o nazionali, compresi quelli pianificabili direttamente dal PAE, qualora il materiale estratto non sia reimpiegato per gli interventi connessi all'opera o per la bonifica agricola all'interno del medesimo fondo²⁷.

4. (I) Gli allegati alle presenti Norme possono essere modificati e integrati dalla Giunta provinciale.

5. (P) In caso di incongruenza tra gli elaborati di Piano, si intendono prescrittive le indicazioni contenute, nell'ordine, nelle Norme di attuazione, nelle Tavole di progetto e nella Relazione tecnica. **L'attuazione delle previsioni del PIAE è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni della ValSat e delle prescrizioni sulla Valutazione di Incidenza approvata con Determina del Dirigente n. 2387 del 21/11/2012.**

6. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000, il presente Piano assume valore ed effetti di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i seguenti Comuni, in forza dell'accordo territoriale sottoscritto il 14 novembre 2011 sulla base degli elaborati elencati nel successivo 4, comma 2:

- Comune di Castelvetro piacentino;
- Comune di Gossolengo;
- Comune di Gragnano;

²⁷ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 19bis.

Commentato [VAR.ADO.9]: NORME. Precisazioni su gerarchie efficacia contenuti PIAE.

- Comune di Monticelli d'Ongina;
- Comune di Nibbiano;
- Comune di Piacenza;
- Comune di Podenzano;
- Comune di Ponte dell'Olio;
- Comune di Rivergaro;
- Comune di Vigolzone;

6. Comune di Villanova sull'Arda: (P) I quantitativi di materiali estraibili pianificati dal PIAE sono definiti nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme.

7. (P) I volumi pianificati dal PIAE per ogni previsione estrattiva devono intendersi come quantitativi massimi pianificabili dai PAE comunali, se ritenuti sostenibili dalle Valutazioni Ambientali ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e, ove necessario, dalle Valutazioni di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, nonché dagli Studi di compatibilità idraulico-geologico-ambientali.

8. (P) I materiali definiti come "terre da riempimento" e "argille da laterizi" nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme possono essere impiegati anche per interventi di sistemazione morfologica e interventi di impermeabilizzazione e ricopertura di discariche.

9. (P) Per i materiali definiti come "limi argillosi per rilevati arginali" nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme, in sede di procedura di VIA o di Screening del progetto estrattivo le Autorità idrauliche competenti devono confermare l'interesse a tale utilizzo. In caso di mancato interesse, tali materiali, ancorché pianificati dal PIAE e dal PAE, non possono essere commercializzati ma solo utilizzati per la sistemazione finale del sito estrattivo.

10. (P) Al fine di allineare il dimensionamento del Piano al reale fabbisogno, le previsioni estrattive pianificate ma non attuate sono soggette a un meccanismo di progressiva decadenza, differenziato in funzione delle tipologie estrattive individuate dal PIAE e connesso ai principali adempimenti attuativi. Il meccanismo di decadenza è definito nell'Appendice 2 annessa alle presenti Norme. I termini di decadenza definiti nell'Appendice 2 assumono carattere perentorio, pertanto i quantitativi decaduti non sono più progettabili o autorizzabili, salvo successive riproposizioni degli stessi in sede di Variante al PIAE.

-11. (I) Con congruo anticipo rispetto alle scadenze di cui al comma precedente, indicativamente non inferiore ai 2 anni, la Provincia provvede a darne avviso ai Comuni interessati, che a loro volta provvedono ad avvisare i proprietari dei terreni interessati.

Art. 4

Elaborati costitutivi del Piano PIAE

1. (P) Il PIAE è costituito dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica**
- **Relazione tecnica - Integrazione n. 1²⁸**
- **Studio di compatibilità idraulica**
- **Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica - Integrazione n. 1²⁹**
- **VALSAT - Rapporto ambientale con allegato Studio di incidenza e Tavole**
- **VALSAT - Rapporto ambientale con Studio di incidenza - Integrazione n. 1³⁰**

²⁸ Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

²⁹ Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

³⁰ Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

Commentato [VAR.ADO.10]: NORME. Precisazione su interpretazione "diritti estrattivi", collegata ad analogha specificazione inserita all'Art. 13.

Commentato [VAR.ADO.11]: NORME. Precisazione su usi dei materiali terrosi e argillosi.

Commentato [VAR.ADO.12]: NORME. Precisazione su usi dei materiali limosi.

Commentato [VAR.ADO.13]: NORME. Precisazione su regolamentazione volumi inattuati, connessa alla disposizione introdotta all'Art. 2, comma 4.

Commentato [VAR.ADO.14]: NORME. Precisazione su avviso decadenze (nel PIAE2011 il termine per gli avvisi è enunciato in termini perentori, pur senza implicazioni in caso di mancato avviso).

- **VALSAT - Sintesi non tecnica**
- **VALSAT - Sintesi non tecnica - Integrazione n. 1³¹**
- **Studio di compatibilità idraulica VALSAT - Piano di monitoraggio del PIAE**
- **Norme tecniche di attuazione e i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante, con:**
 - **Appendice 1 - Previsioni estrattive - Quantificazione**
 - **Appendice 2 - Previsioni estrattive - Decadenza**
 - **Allegato 1 – Contenuti del piano comunale delle attività estrattive (PAE)**
 - **Allegato 2 – Documentazione per la Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)**
 - **Allegato 3 – Contenuti dello Studio di impatto ambientale**
 - **Allegato 4 – Contenuti del Progetto definitivo**
 - **Allegato 5 – Contenuti del Progetto esecutivo (Piano di coltivazione e sistemazione finale)**
 - **Allegato 6 – Modalità di sistemazione finale dei poli e degli ambiti estrattivi**
 - **Allegato 7 – Rilevamento topografico e batimetrico delle aree di cava**
 - **Allegato 8 – Monitoraggio ambientale delle aree di cava**
 - **Allegato 9 – Indicatori per monitoraggio del Piano**
 - **Allegato 10 – Contenuti del Programma di qualificazione e sviluppo ambientale**
 - **Allegato 11 – Procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)**
 - **Allegato 12 – Procedure per la Valutazione di impatto ambientale**
 - **Allegato 13 – Criteri per l'assegnazione degli incentivi per la delocalizzazione degli impianti di lavorazione inerti ubicati nelle fasce di pertinenza fluviale**
 - **Allegato 14 – Contenuti dello Studio paesaggistico**
 - **Allegato 15 – Convenzione tipo**
 - **Allegato 16 – Prescrizioni specifiche per la mitigazione degli impatti dei poli e degli ambiti adiacenti ai siti rete natura 2000**
- **Tavole di Analisi:**
 - **QC1 – Analisi – Carta delle risorse**
 - **QC2 – Analisi – Carta dei vineoli**
 - **QC3 – Analisi – Carta degli scarti**
 - **QC4 – Censimento delle aree per impianti fissi di lavorazione inerti**
 - **QC5 – Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava**
- **Tavole di Progetto:**
 - **P1 - Progetto – Sintesi**
 - **P2 - Progetto – Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del f. Trebbia**
 - **P3 - Progetto – Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del t. Nure**
 - **P4 - Progetto – Poli e Ambiti estrattivi di detriti ofiolitici, pietrischi e pietre da taglio**
 - **P5 - Progetto – Poli estrattivi di argilla da laterizi e di materiali terrosi da ritombamento terre da riempimento**
 - **P6 - Progetto – Poli estrattivi di sabbia**
 - **P7 - Progetto – Miniere e pPoli estrattivi di calcari e marne da cemento**
 - **P8 - Progetto – Ambiti estrattivi finalizzati ad iinterventi di rinaturazione**
 - **P9 - Progetto – Ambiti estrattivi in zone tutelate**

³¹ Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

P10 - ~~Progetto~~—Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale

P11 - ~~Progetto~~—Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici ~~ad uso irriguo~~irrigui aziendali e/o interaziendali

P12 - ~~Progetto~~—Viabilità di servizio dei Poli estrattivi

~~—~~ **Quadro conoscitivo:**

QC1 - Carta delle risorse

QC2 - Carta dei vincoli

QC3 - Carta degli scarti

QC4 - Censimento delle aree per impianti fissi di lavorazione inerti

QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava

QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava - Integrazione n. 1³²

2. Gli elaborati del PIAE, con effetti e valenza di PAE per i seguenti Comuni, sono costituiti da:

A. PAE del Comune di Castelvetro piacentino:

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- VALSAT - Rapporto ambientale
- VALSAT - Sintesi non tecnica
- Relazione Idraulica
- Tav. P01 - Zonizzazione estrattiva
- Tav. P02 - Sistemazione Finale

B. PAE del Comune di Gossolengo:

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- VALSAT - Rapporto ambientale
- VALSAT - Sintesi non tecnica
- Relazione Idraulica
- Studio di incidenza
- Tav. 4.1b - Polo n. 7 "Cà Trebbia"
- Tav. 4.2b - Polo n. 8 "Molinazzo"
- Tav. 5 - Ambito estrattivo AC38 "Bacino" finalizzato alla realizzazione di bacino idrico ad uso irriguo aziendale e/o interaziendale

C. PAE del Comune di Gragnano Trebbiense:

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- VALSAT - Rapporto ambientale
- VALSAT - Sintesi non tecnica
- Relazione Idraulica
- Studio di incidenza
- Tav. P01 - Polo estrattivo n. 10 "I Sassoni"
- Tav. P02 - Polo estrattivo n. 11 "Vignazza"

D. PAE del Comune di Monticelli d'Ongina:

³² Elaborato introdotto con la Variante PIAE 2017.

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- VALSAT – Rapporto ambientale
- VALSAT – Sintesi non tecnica
- Relazione Idraulica
- Studio di incidenza
- Tav. 3 – Zonizzazione estrattiva
- Tav. 4 – Sistemazione finale e fasi d'intervento
- Tav. 5 – Viabilità di servizio e Impianti di lavorazione inerti

E. – PAE del Comune di Nibbiano:

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- VALSAT – Rapporto ambientale
- VALSAT – Sintesi non tecnica
- All. 6 – Zonizzazione “Genepreto” – Planimetria
- All. 8 – Zonizzazione “Genepreto” – Recupero ambientale

F. – PAE del Comune di Piacenza:

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- VALSAT – Rapporto ambientale
- VALSAT – Sintesi non tecnica
- Relazione Idraulica
- Studio di incidenza
- Tav. 6 – Polo 7 “Cà Trebbia”
- Tav. 7 – Poli 42 “Podere Stanga” e 43 “Cà Morta”
- Tav. 8 – Ambito estrattivo finalizzato ad interventi di rinaturazione n.1 “I Dossarelli”
- Tav. 9 – Viabilità di servizio ai Poli estrattivi
- Tav. P10 – Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici ad uso irriguo aziendali e/o interaziendali

G. – PAE del Comune di Podenzano:

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- VALSAT – Rapporto ambientale
- VALSAT – Sintesi non tecnica
- Relazione Idraulica
- Studio di incidenza
- Tav. 8.1 – Polo estrattivo n. 14 “San Polo” – Zonizzazione estrattiva
- Tav. 8.2 – Polo estrattivo 15 “Molino del Fuoco” Polo estrattivo 16 “Il Follo” – Zonizzazione estrattiva
- Tav. 8.3 – Polo estrattivo n. 24 “Ponte Vangaro” – Zonizzazione estrattiva
- Tav. 8.4 – Ambito estrattivo AC41 “Il Quercione” finalizzato alla realizzazione di bacino idrico ad uso irriguo aziendale e/o interaziendale
- Tav. 9.1 – Polo estrattivo n. 14 “San Polo” – Sistemazione finale
- Tav. 9.2 – Polo estrattivo 15 “Molino del Fuoco” Polo estrattivo 16 “Il Follo” – Sistemazione finale

— Tav. 0.3 – Polo estrattivo n. 24 “Ponte Vangaro” – Sistemazione finale

H. PAE del Comune di Ponte dell'Olio:

— Relazione tecnica

— Norme Tecniche di Attuazione

— VALSAT – Rapporto ambientale

— VALSAT – Sintesi non tecnica

— Relazione Idraulica

— Allegato n. 15 – Ambito estrattivo “Madonna della Neve”

I. PAE del Comune di Rivergaro:

— Relazione tecnica

— Norme Tecniche di Attuazione

— VALSAT – Rapporto ambientale

— VALSAT – Sintesi non tecnica

— Studio di incidenza

— Tav. P04 – Polo Estrattivo n. 24 Ponte Vangaro

— Tav. P07 – Ambiti Estrattivi Carpignana Sotto e Rovereto Landi

J. PAE del Comune di Vigolzone:

— Relazione tecnica

— Norme Tecniche di Attuazione

— VALSAT – Rapporto ambientale

— VALSAT – Sintesi non tecnica

— Relazione Idraulica

— Studio di incidenza

— Tav. 07 – Polo estrattivo n. 16 “Il Follo”

— Tav. 08 – Polo estrattivo 17 “Cà di Terra”

K. PAE del Comune di Villanova sull'Arda:

— Relazione tecnica

— Norme Tecniche di Attuazione

— VALSAT – Rapporto ambientale

— VALSAT – Sintesi non tecnica

— Relazione Idraulica

— Tav. P1 – Zonizzazione estrattiva

— Tav. P2 – Sistemazione finale

TITOLO II - PREVISIONI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 5

Poli estrattivi

4.—(P) I Poli estrattivi, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalle Tavole di Progetto **P2, P3, P4, P5 e P6**. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme. Sono considerati Poli estrattivi le previsioni:

— superiori a 500.000 m3;

- superiori a 200.000 m³ che interessano zone di tutela fluviale o paesaggistica individuate dal PTCP;
- di materiali a scarsa diffusione nel territorio regionale;
- ~~1. che costituiscano emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto.~~
2. (P) ~~Il perimetro dei Poli estrattivi viene esattamente definito dal PAE, nel caso di Comuni per i quali il PAE non assume valore ed effetti di PAE.~~ I quantitativi ~~previsti assegnati ai Poli~~ dal PAE non possono essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri ~~di Polo dei Poli stessi, così come individuati dallo stesso PAE salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.~~
3. (I) Il PAE può modificare il perimetro dei Poli ~~individuato dal PAE, prevedendo l'ampliamento della superficie dello stesso fino ad una superficie massima pari al nel limite massimo, in aumento, del 5% della superficie individuata dal PAE. Tale ampliamento può essere effettuato solo in zone non tutelate dal PTCP. Gli eventuali ampliamenti possono essere effettuati solo in zone non tutelate dagli strumenti di pianificazione, tenendo conto di delle specifiche discipline di tutela e degli elementi morfologici e di assetto idrico riconoscibili nel territorio.~~
- 3.4. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.
5. (D) In relazione ~~alla notevole all'ampia~~ potenzialità delle previsioni ~~dei Poli~~, il PAE deve individuare i Comparti estrattivi di intervento ~~connessi funzionali alla sua attuazione del Polo, e distinguendo quelli immediatamente attivabili e quelli di futura espansione attivazione~~, con attenzione ~~alla opportunità all'esigenza~~ di garantire, in ogni fase attuativa, interventi di recupero ~~autonomi~~, funzionali e coerenti con la sistemazione complessiva del Polo prevista ~~dallo stesso PAE dal PAE in coerenza con le indicazioni del PAE, secondo i criteri definiti all'Art. 2 delle presenti Norme. A tal fine deve essere sottoposto alle procedure di VIA o di Screening il Progetto unitario relativo all'intero Comparto.~~ Il PAE assegna ai vari Comparti i volumi estraibili, che possono essere modificati in accordo con i soggetti attuatori in sede di ~~VIA o di Screening e di VIA del Progetto unitario~~, nel rispetto dei volumi complessivi assegnati dal PAE al Polo ~~estrattivo~~, garantendo comunque le modalità di sistemazione finale previste ~~dal PAE dagli strumenti di pianificazione e dalle connesse direttive attuative. I Progetti unitari dei Comparti eventualmente interessati dagli spostamenti dalle modifiche~~ dei volumi estraibili, ~~prima della loro attuazione~~, devono essere sottoposti congiuntamente alle procedure di ~~VIA o di Screening e di VIA.~~
- 4.6. (I) ~~I Progetti unitari dei Comparti relativi ai Poli individuati nelle Tavole di Progetto P2 e P3 devono prevedere prioritariamente lo sviluppo delle fasce fluviali A e B, per il miglioramento della funzionalità idraulica ed ecologica del corso d'acqua, e, solo nell'ultima fase attuativa, l'interessamento delle zone agricole retrostanti.~~
- 5.7. (D) Al fine di garantire il recupero della "fascia tampone" dei corsi d'acqua, adiacenti ai Poli estrattivi, il Comune può richiedere ai soggetti attuatori, in fase di approvazione del ~~progetto Progetto unitario del Comparto estrattivo~~, ~~l'esecuzione la realizzazione~~ di interventi di riqualificazione ambientale ~~che possono riguardare~~ anche ~~nelle le~~ zone demaniali prospicienti i Poli ~~estrattivi~~. In ~~questo caso tali casi~~ il Comune, o gli Enti gestori delle aree naturali protette ~~e o~~ dei siti di Rete Natura 2000, dovranno acquisire la concessione delle aree demaniali, esercitando la prelazione prevista dalla ~~legislazione vigente~~³³ Legge n. 37/1994 recante "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
6. (P) Qualora i Poli individuati dal PAE 2011 non siano recepiti dal PAE, attraverso l'approvazione del piano, entro 10 anni dall'approvazione del PAE, i quantitativi estraibili definiti nella tabella n. 1 inserita dopo l'ultimo comma del presente articolo, afferenti i quantitativi residui pianificabili dai Comuni, sono dimezzati. La Provincia alla scadenza del 5° anno dall'approvazione del PAE provvede a sollecitare il Comune evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del PAE i quantitativi saranno dimezzati. Qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di Screening o VIA, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di approvazione del PAE e,

Commentato [VAR.ADO.15]: NORME. Precisione sulle zone tutelate non interessabili da previsioni di PAE (PIAE2011: "Tale ampliamento può essere effettuato solo in zone non tutelate dal PTCP, tenendo conto di elementi morfologici e di assetto idrico riconoscibili nel territorio").

Commentato [VAR.ADO.16]: NORME. Precisione su avanzamento preferenziale dell'attività estrattiva.

³³ Rif. L. n. 37/1994.

comunque, entro 10 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili assegnati dal PAE al Comparto estrattivo sono dimezzati. Il Comune, alla scadenza del 3° anno dall'approvazione del PAE, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di Screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi Comparti saranno dimezzati. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia.

7. Le previsioni dei quantitativi assegnati ai Poli dai precedenti PIAE, ancorché pianificate dai Comuni, decadono e pertanto non saranno più autorizzabili, qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di Screening o VIA, entro il termine perentorio di 5 anni dall'approvazione del PIAE 2011. La Provincia alla scadenza del 2° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune che non si è dotato di PAE evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del medesimo, i quantitativi assegnati ai Poli dai precedenti PIAE non saranno più disponibili. Il Comune, almeno due anni prima della scadenza di cui al primo capoverso, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di Screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi Comparti non saranno più disponibili. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia.

8. (P) Nelle tavole di progetto contrassegnate dalla lettera P2, P3, P4, P5 e P6 sono riportate le prescrizioni generali e specifiche per l'attuazione dei Poli estrattivi.

9. (D) Nella tabella n. 1, inserita dopo l'ultimo comma del presente articolo, sono elencati i Poli estrattivi e i relativi volumi estraibili. Il PAE potrà, sulla base di specifici approfondimenti sulla natura dei terreni presenti all'interno dei Poli estrattivi, prevedere l'estrazione di materiali diversi da quelli previsti dal PIAE nella misura massima del 10% del quantitativo complessivo assegnato al Polo e senza alcun incremento dello stesso quantitativo complessivo assegnato al Polo.

10. In caso di rinvenimento di lenti di materiale diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva, la ditta autorizzata, previa comunicazione al Comune e alla Provincia, può provvedere alla commercializzazione del materiale rinvenuto senza superare i volumi complessivamente autorizzati. In sede di revisione del PAE dovrà essere recepita la modifica della tipologia di materiali estraibili.

8. (I) Il PAE, su specifica richiesta delle associazioni agricole o dei Consorzi di bonifica, può prevedere, nei Poli estrattivi n. 7, 8, 10, 11, 24, 14, 15, 16, 40, bacini di accumulo di acqua destinata all'irrigazione, se compatibili con l'assetto idraulico, idrogeologico e naturalistico. I bacini non devono essere collegati alla falda freatica e pertanto devono essere adeguatamente impermeabilizzati, fermi restando i limiti di profondità stabiliti dall'Art. 33, comma 1, delle presenti Norme. Possibilmente, il PAE e i progetti estrattivi devono prevedere modalità di gestione dei bacini in grado di garantire anche la funzionalità naturalistica.

Tabella 1 — QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI

Art. 6

Ambiti estrattivi individuati dal PIAE ricadenti in zone tutelate

- (DP) Gli Ambiti estrattivi, con previsione estrattiva inferiore a 200.000 m³, che interessano zone di tutela fluviale o paesaggistica, sono individuati esclusivamente dal PIAE nella tavola contrassegnata dalla lettera P9 di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalla Tavola di Progetto P9. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.
- (P) Le previsioni dei quantitativi assegnati dai precedenti PIAE negli Ambiti ubicati in zone di tutela fluviale o paesaggistica, ancorché pianificate dai Comuni, decadono e pertanto non saranno più autorizzabili, qualora non sia

Commentato [VAR.ADO.17]: NORME. Precisazione su coerenza dei limiti di profondità relativi al livello della falda.

Commentato [VAR.ADO.18]: NORME. Precisazione su opzionalità della funzionalità naturalistica abbinata a quella irrigua, pur implicita nell'attribuzione di indirizzo (PIAE2011: "(D) ... I progetti di sistemazione finale dovranno ... prevedere modalità di gestione dei bacini in grado di garantire anche la funzionalità naturalistica.").

stata conclusa con esito positivo la procedura di Screening o VIA, entro il termine perentorio di 5 anni dall'approvazione del PIAE 2011. La Provincia alla scadenza del 2° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune che non si è dotato di PAE evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del medesimo e della relativa conclusione con esito positivo delle procedura di Screening o VIA, i quantitativi assegnati dai precedenti PIAE non saranno più disponibili. Il Comune, almeno due anni prima della scadenza di cui al primo capoverso, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di Screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi Ambiti non saranno più disponibili. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia. I quantitativi assegnati agli Ambiti dal PIAE non possono essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri degli Ambiti stessi, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.

3. (P) Qualora gli Ambiti individuati dal PIAE 2011 non siano recepiti dal PAE, attraverso l'approvazione del piano, entro 6 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili definiti nella tabella n. 1 inserita dopo l'ultimo comma del presente articolo, afferenti i quantitativi residui pianificabili dai Comuni, sono dimezzati. La Provincia alla scadenza del 5° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del PAE i quantitativi saranno dimezzati. Qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di Screening o VIA, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di approvazione del PAE e, comunque, entro 10 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili assegnati dal PAE decadono e non saranno più autorizzabili. Il Comune, alla scadenza del 3° anno dall'approvazione del PAE, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di Screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi Ambiti non saranno più disponibili. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia.

4. (D) Nella definizione delle modalità di sistemazione finale degli Ambiti estrattivi comunali, il PAE dovrà considerare i criteri definiti per i Poli estrattivi nel Titolo IX delle presenti Norme e nell'Allegato n. 6 alle medesime. Il perimetro degli Ambiti estrattivi è esattamente definito dal PAE.

5.3. (I) Il PAE può modificare il perimetro degli Ambiti definiti definito dal PIAE, prevedendo l'ampliamento della superficie dello stesso fino ad una superficie massima pari al nel limite massimo, in aumento, del 5% della superficie individuata dal PIAE. Tale ampliamento può essere effettuato solo in zone non tutelate dal PTCP. Gli eventuali ampliamenti possono essere effettuati solo in zone non tutelate dagli strumenti di pianificazione, tenendo conto di delle specifiche discipline di tutela e degli elementi morfologici e di assetto idrico riconoscibili nel territorio.

6.4. (P) La tabella n. 2, inserita dopo il presente comma, contiene i quantitativi pianificabili negli Ambiti estrattivi individuati dal PIAE 2011, in sostituzione dei quantitativi e degli Ambiti previsti dal PIAE 2004. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.

Commentato [VAR.ADO.19]: NORME. Precisazione sulle zone tutelate non interessabili da previsioni di PAE (PIAE2011: "Tale ampliamento può essere effettuato solo in zone non tutelate dal PTCP, tenendo conto di elementi morfologici e di assetto idrico riconoscibili nel territorio").

Commentato [VAR.ADO.20]: NORME. Vd commento all'Art. 13.

Tabella 2 **QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN AMBITI ESTRATTIVI INDIVIDUATI DAL PIAE**

Art. 7

Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione

1. (DP) Nella tavola contrassegnata dalla lettera P8, sono individuati gli Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di interventi di rinaturazione, che interessano zone di tutela fluviale o paesaggistica non demaniali o aree protette o i siti di Rete Natura 2000 di cui alla L.R. n. 6/2005. Tali interventi sono individuati esclusivamente dal PIAE. Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalla

Tavola di Progetto P8. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.

2. (D) Gli interventi di rinaturazione estrattivi negli Ambiti di cui al presente articolo sono finalizzati alla riattivazione o alla ricostituzione di ambienti umidi diversificati, al recupero e all'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e/o al miglioramento dell'assetto idraulico.

3.3. (I) La finalità naturalistica degli Ambiti di cui al presente articolo prevale sui fabbisogni estrattivi. Conseguentemente il PAE può dettagliare il perimetro degli Ambiti, anche in ampliamento, e variare la tipologia di materiali estraibili secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme, anche aumentando il volume complessivo di materiali estraibili previsti dal PAE purché nella misura massima del 10% del quantitativo complessivo assegnato dal PAE.

3.4. (P) Qualora ricadenti in fascia fluviale A e/o B del PTCP, gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la ~~riqualificazione e la protezione~~ e la riqualificazione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ~~e, nonché~~ la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato.

4.5. (P) I progetti estrattivi degli Ambiti di cui al presente articolo di rinaturazione dovranno essere redatti nel rispetto delle prescrizioni generali e specifiche contenute nella tavola contrassegnata dalla lettera P8 e devono essere comunque sottoposti a Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 e a nulla-osta dell'Ente gestore del Parco fluviale del Trebbia, quando ubicati in tale area protetta dell'area naturale protetta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5.6. (I) Il perimetro degli Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione è esattamente definito dal PAE (I) Per gli Ambiti di cui al presente articolo il PAE e il Progetto unitario definiscono le zone eventualmente destinate alla fruizione pubblica.

6. (P) La tabella n. 3, inserita dopo il presente comma, contiene i quantitativi pianificabili negli Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di interventi di rinaturazione.

Tabella 3 ~~QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN AMBITI FINALIZZATI AD INTERVENTI DI RINATURAZIONE~~

Art. 8

Ambiti estrattivi ~~individuabili dal PAE~~ pianificabili in zone non tutelate

1. (P) Ai Comuni sono assegnati gli obiettivi di quantità indicati nella tabella n. 4, inserita dopo l'ultimo comma del presente articolo, ~~pianificabili in zone non soggette a vincoli ostativi all'attività estrattiva. Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuabili dal PAE al di fuori delle zone tutelate, come definite all'art. 2, comma 6, delle presenti Norme. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.~~

2. (D) I Comuni, sulla base di tali obiettivi di quantità, ~~individuano attraverso il PAE gli~~ Gli Ambiti estrattivi comunali di cui al presente articolo sono individuati dai Comuni ~~con riferimento alla cartografia delle risorse e alla cartografia della vulnerabilità e dei fattori di fragilità e rischio ambientale allegata al PTCP, in considerazione dei fattori di rischio e di tutela evidenziati negli strumenti di pianificazione territoriale, tenuto conto del Quadro Conoscitivo del PAE³⁴, con priorità al completamento delle attività estrattive preesistenti e nel rispetto degli obiettivi del PAE, nonché nel~~

Commentato [VAR.ADO.21]: NORME. Precisione su finalità speciale degli ambiti estrattivi per rinaturazione e correlata precisione su flessibilità estrattiva (disposizione assente nel PIAE2011). Vd anche commento all'Art. 13.

³⁴ Rif. QC3 – Carta degli scarti (i vincoli possono variare o subentrare successivamente all'approvazione dei Piani che li individuano, dunque la cartografia va considerata come riferimento di massima, da verificare in sede di PAE).

rispetto e delle disposizioni di cui ai successivi commi, nonché nel rispetto di quanto disposto dalle Norme del PTCP³⁵, prescrizioni di cui alle seguenti lettere a., d. e delle direttive di cui alle lettere b., c., e:

a. gli Ambiti comunali non potranno interessare:

- boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1984, n. 30;
- boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
- boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
- fasce A, B e fasce di integrazione dell'ambito fluviale di cui agli art. 11, 12 e 14 delle Norme del PTCP;
- ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle Norme del PTCP;
- ambiti di particolare interesse storico ed archeologico di cui agli art. 22 e 23 delle Norme del PTCP;
- ambiti di valorizzazione e gestione del territorio di cui agli art. 51 e 52 delle Norme del PTCP;

b. i PAE potranno individuare ambiti di cava anche in aree dei "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" e "Aree di progetto" di cui all'art. 53, comma 2, delle Norme del PTCP qualora previsti dagli Studi, come disciplinati dalla predetta norma del PTCP, e comunque finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla fruizione pubblica delle aree interessate. Tali studi dovranno acquisire il parere positivo della Giunta provinciale.

c. i PAE sviluppano prioritariamente il riassetto, l'adeguamento, la riduzione e il recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso ed abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, al fine di collegare le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, con l'obiettivo di favorirne il recupero, limitando al massimo il consumo di nuovo territorio;

d. dovranno essere privilegiate le localizzazioni:

- in cui sia possibile realizzare bacini ad uso plurimo;
- con favorevole presenza di rete viaria;
- con vicinanza agli impianti di lavorazione e/o ai luoghi di maggiore utilizzo finale per gli inerti non pregiati;
- con sufficiente distanza dai centri abitati;
- che non interessino le falde sotterranee profonde;
- con assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura).

e.2. dovranno essere rispettate le prescrizioni e direttive dell'art. 116 delle NTA del PTCP.

3. (D) Nella definizione delle modalità di sistemazione finale degli Ambiti estrattivi comunali, il PAE deve considerare i criteri definiti al Titolo IX delle presenti Norme e nell'Allegato 6 alle medesime.

3. (P) La potenzialità massima degli Ambiti comunali dei PAE ricadenti nelle aree non tutelate dal PTCP è fissata in 500.000 m³. Nell'individuazione degli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo devono essere privilegiate le localizzazioni:

- dove sia possibile prevedere destinazioni finali di interesse pubblico, con priorità per le opere di miglioramento idraulico e di accumulo della risorsa idrica;
- con favorevole presenza di rete viaria;
- con vicinanza agli impianti di lavorazione o ai luoghi di maggiore utilizzo finale per gli inerti non pregiati;
- con sufficiente distanza dai centri abitati;
- che non interessino le falde sotterranee profonde;

³⁵ Rif. art. 116.

Commentato [VAR.ADO.22]: NORME. Precisazioni su strumenti di riferimento per l'individuazione dei vincoli, citati nel PIAE2011 in modo impreciso (PIAE2011: "I Comuni, sulla base di tali obiettivi di quantità, individuano attraverso il PAE gli ambiti estrattivi comunali con riferimento alla cartografia delle risorse e alla cartografia della vulnerabilità e dei fattori di fragilità e rischio ambientale allegati al PTCP, con priorità al completamento delle attività estrattive preesistenti e nel rispetto degli obiettivi del PIAE...").

Commentato [VAR.ADO.23]: NORME. Da "(P)" a "(I)".

4. con assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura).

5.4. (DI) I quantitativi previsti dal PIAE non possono essere aumentati in sede di pianificazione comunale. Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo possono interessare le aree individuate nel PTCP come "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" e "Aree di progetto"³⁶, nel rispetto di quanto previsto dai relativi progetti di tutela approvati, comunque finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla fruizione pubblica delle aree interessate. Sulla compatibilità e coerenza tra l'intervento estrattivo e le suddette aree si esprimono gli Enti titolari dei progetti di tutela approvati, nell'ambito della procedura di VIA o di Screening del progetto estrattivo.

6. (P) I quantitativi residui assegnati dal PIAE 2011 alla pianificazione comunale, indicati nella tabella 4, inserita dopo l'ultimo comma del presente articolo, decadono qualora il comune non provveda entro 6 anni dall'approvazione del PIAE 2011, all'approvazione del PAE. La Provincia alla scadenza del 5° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del PAE i quantitativi non saranno più disponibili. Qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di Screening o VIA, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di approvazione del PAE e, comunque, entro 10 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili assegnati dal PAE decadono e non saranno più autorizzabili. Il Comune, alla scadenza del 3° anno dall'approvazione del PAE, sollecita i proprietari dei terreni interessati ed informa la Provincia che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di Screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi Ambiti non saranno più disponibili.

7.5. I Comuni potranno, motivatamente, prevedere estrazioni di materiali diversi da quelli indicati in tabella, fino ad un massimo del 15% del quantitativo complessivo assegnato dal PIAE (1) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.

8. (P) Le previsioni dei quantitativi assegnati dai precedenti PIAE, ancorché pianificate dai Comuni, decadono e pertanto non saranno più autorizzabili, qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di Screening o VIA, entro il termine perentorio di 5 anni dall'approvazione del PIAE 2011. La Provincia alla scadenza del 2° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune che non si è dotato di PAE evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del medesimo e della relativa conclusione con esito positivo delle procedure di Screening o VIA, i quantitativi assegnati dai precedenti PIAE non saranno più disponibili. Il Comune, almeno due anni prima della scadenza di cui al primo capoverso, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di Screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi Ambiti non saranno più disponibili. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia.

Tabella 4 — QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN ZONE NON TUTELATE

Art. 9

Ambiti estrattivi individuati dal PIAE finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali³⁷

1. (DE) Nella tavola contrassegnata dalla lettera P11, sono individuati gli Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali e/o interaziendali, segnalati dal Consorzio della bonifica piacentina. Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalla Tavola di

³⁶ Rif. Tavola A1 e art. 53 delle Norme PTCP.

³⁷ Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, denominati brevemente "laghetti", sono pianificati dal PIAE sulla base di un confronto con le programmazioni in capo al Consorzio di Bonifica.

Commentato [VAR.ADO.24]: NORME. Precisazione su competenze e adempimenti in caso di interessamento delle "aree di progetto" del PTCP (PIAE2011: "I PAE potranno individuare ambiti di cava anche in aree dei "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" e "Aree di progetto" di cui all'art. 53, comma 2, delle Norme del PTCP qualora previsti dagli Studi, come disciplinati dalla predetta norma del PTCP, e comunque finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla fruizione pubblica delle aree interessate. Tali studi dovranno acquisire il parere positivo della Giunta provinciale").

Commentato [VAR.ADO.25]: NORME. Vd commento all'Art. 13.

Progetto P11. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.

2. (P) I quantitativi assegnati agli Ambiti dal PIAE non possono essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri degli Ambiti stessi, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.

4.3. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.

4. (P) L'attuazione di tali degli Ambiti di cui al presente articolo è condizionata alla stipula di un accordo tra il soggetto attuatore, il proprietario dell'area, il Consorzio della di bonifica piacentina e il Comune territorialmente interessato. Tale l'accordo, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, deve definire:

a. le modalità attuative e le modalità di realizzazione e di gestione del bacino;

b. Nell'ambito dell'accordo devono essere definite le superfici agricole afferenti ai bacini idrici in termini di irrigazione, nel rispetto del in base al rapporto 2,500 m³ di acqua/ettaro;

c. il perimetro effettivo interessato dall'intervento e i materiali effettivamente estraibili.

2. La progettazione di tali Ambiti dovrà valutare la possibilità di evitare sollevamenti meccanici dell'acqua sia per lo stoccaggio sia per la distribuzione nonché l'utilizzo della risorsa idrica per la produzione di energia.

3.5. (P) Per le aziende interessate dalla realizzazione dei bacini di cui al precedente comma 4 presente articolo non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alla consentire la realizzazione di pozzi ad uso irriguo, limitatamente a quelle porzioni di territorio nelle aree che verranno servite dai bacini stessi una volta realizzati. A tal fine, il proprietario o gestore del bacino deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta realizzazione del bacino all'Autorità competente alle concessioni di pozzi. Le vigenti concessioni di derivazione per i pozzi a servizio di tali superfici, potranno essere riviste ridefinite o revocate dall'Autorità competente. A tal fine nell'accordo di cui al precedente comma 2 dovranno essere disciplinate le modalità attuative dell'Ambito, precisando che gli eventuali quali adempimenti oggetto dell'accordo dovranno devono essere propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

4. (P) I quantitativi residui assegnati dal PIAE 2011 alla pianificazione comunale, indicati nella tabella 5, inserita dopo l'ultimo comma del presente articolo, decadono qualora il comune non provveda entro 6 anni dall'approvazione del PIAE, all'approvazione del PAE. La Provincia alla scadenza del 5° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del PAE, i quantitativi non saranno più disponibili. Qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di Screening o VIA, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di approvazione del PAE e, comunque, entro 10 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili assegnati dal PAE decadono e non saranno più autorizzabili. Il Comune, alla scadenza del 3° anno dall'approvazione del PAE, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di Screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi Ambiti non saranno più disponibili. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia.

5.6. (P) La tabella n. 5, inserita dopo il presente comma, contiene i quantitativi pianificabili negli Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici ad uso plurimo (I) La progettazione attuativa dell'Ambito deve possibilmente evitare sollevamenti meccanici dell'acqua, sia per lo stoccaggio sia per la distribuzione, e utilizzare la risorsa idrica per la produzione di energia.

Tabella 5 ——— **QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN AMBITI ESTRATTIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI BACINI AD USO IRRIGUO AZIENDALI O INTERAZIENDALI**

Commentato [VAR.ADO.26]: NORME. Vd commento all'Art. 13.

Commentato [VAR.ADO.27]: NORME. Precisione su termini di sottoscrizione dell'accordo.

Commentato [VAR.ADO.28]: NORME. Precisione su contenuti dell'accordo in relazione alla flessibilità estrattiva (disposizione assente nel PIAE2011).

Commentato [VAR.ADO.29]: NORME. Precisione per la corretta applicazione del divieto di concessione dei pozzi irrigui.

Art. 10**Modalità di attuazione del PIAE omissis**

4. (P) L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal PAE, nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 17/1991 e s.m., in adeguamento al PIAE.

TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**Art. 11****Finalità e contenuti del PAE**

1. (D) Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, con particolare riferimento attenzione allo sviluppo sostenibile, ossia alla consapevolezza che occorre soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, o sulla base delle previsioni dei piani o programmi regionali o nazionali finalizzati alla realizzazione di invasi per la laminazione delle piene o per il risparmio della risorsa idrica.
- 1.2. (I) Il PAE sviluppa prioritariamente il riassetto, l'adeguamento, la riduzione e il recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso o abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, collegando le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, con l'obiettivo di favorirne il recupero, limitando il consumo di nuovo territorio.
- 2.3. (D) Il PAE individua provvede a:
- a. attuare le previsioni estrattive individuate dal PIAE, dettagliandole per gli aspetti di competenza;
 - a-b. definire le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle cave, recepando e specificando le disposizioni e le direttive attuative del PIAE;
 - b-c. individuare le cave abbandonate e non sistemate e definire le relative modalità di sistemazione finale;
 - e-d. stabilire le destinazioni d'uso finali delle aree oggetto di attività estrazive estrazive, recepando e specificando le disposizioni e le direttive attuative del PIAE;
 - d. indicare la viabilità utilizzata per il trasporto dei materiali fino alla viabilità sovracomunale;
 - e. la viabilità di accesso agli impianti fissi di lavorazione inerti dalla viabilità provinciale.
3. (D) Nei Poli individuati dal PIAE, il PAE, anche con attenzione all'attuabilità delle previsioni, definisce, recepando e specificando le modalità di coltivazione e di sistemazione finale fissate dallo stesso PIAE:
- a. l'assetto finale al termine dell'attività estrattiva;
 - b. le destinazioni d'uso finale;
 - c. i Comparti estrattivi immediatamente attivabili con attenzione a garantire interventi di sistemazione finale funzionali, da sottoporre unitariamente a procedura di Screening o di VIA;
 - d. i volumi assegnati ai vari Comparti estrattivi, nel rispetto dei quantitativi complessivi indicati nella tabella n. 1, riportata nel precedente Art. 5;
 - e. i Comparti estrattivi di futura attuazione.
4. (P) Il PAE deve contenere un progetto complessivo di sistemazione finale dell'intero Polo ad ultimazione dell'attività estrattiva, nel quale inquadrare i Comparti estrattivi funzionali che complessivamente devono ricomprendere tutte le aree interessate da interventi di sistemazione connessi all'intervento estrattivo anche se non direttamente interessate dall'escavazione. Il Comparto deve essere sottoposto unitariamente alle procedure di Screening o di VIA.
5. (I) Un singolo Comparto estrattivo può coincidere con l'intero Polo estrattivo.
6. (D) Negli Ambiti individuati dal PIAE, il PAE definisce la destinazione finale, recepando e specificando le modalità di coltivazione e di sistemazione finale fissate dallo stesso PIAE, nel rispetto dei quantitativi indicati nei precedenti Art. 6, Art. 8 e Art. 9.

7. (D) Il PAE recepisce le previsioni del PIAE inerenti le aree interessate da interventi di rinaturazione, definendone le modalità di sistemazione finale, nonché le zone eventualmente destinate alla fruizione pubblica nel rispetto dei quantitativi indicati nell'Art. 7 e delle prescrizioni indicate nella tavola contrassegnata dalla lettera P8.
- 8.4. (D) Il PAE individua, verificando la fattibilità degli interventi anche con attenzione all'attuabilità delle previsioni, gli ulteriori ambiti estrattivi rivolti al soddisfacimento degli obiettivi quantitativi, di cui alla tabella 4, sulla base degli indirizzi, prescrizioni e previsioni stabilite dal PIAE, definendo l'assetto finale. Il PAE pianifica i quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente derivanti dalla realizzazione degli invasi di cui all'Art. 1, comma 5, delle presenti Norme.
- 9.5. (D) Il PAE individua inoltre puntualmente le "Zone zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti", determinando le aree non compatibili da recuperare alla destinazione naturalistica e specificandone tempi e modalità di recupero, così come definito nel successivo secondo quanto disposto dall'Art. 55 delle presenti Norme, nonché definendo la viabilità di accesso agli impianti fissi di lavorazione degli inerti dalla viabilità sovracomunale.
- 10.6. (D) Il PAE indica, per tutte le previsioni estrattive, l'elenco delle opere, le infrastrutture e i manufatti di vario genere per le quali deve essere rispettata una certa distanza dalle cave. Tale indicazione non sostituisce l'autorizzazione richiesta rispetto ai quali devono essere rispettate specifiche distanze in sede di escavazione, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, come previsto dalla normativa vigente riepilogata e dettagliata all'Art. 35 delle presenti Norme dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 per l'eventuale deroga di tali distanze.
7. (D) Il PAE prevede le azioni di compensazione ambientale sul territorio comunale, con particolare attenzione alle fasce di pertinenza fluviale e alla realizzazione allo sviluppo della rete ecologica, con riferimento alla base di quanto previsto dalle linee guida per la Rete ecologica locale per lo sviluppo della rete ecologica locale facenti capo al PTCP, ove emanate e dalle direttive di carattere generale e specifico per la protezione e riqualificazione dei corsi d'acqua eventualmente interessati, nonché dalle disposizioni di governo delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, qualora interessati³⁸.
- 11.8. (I) Il PAE recepisce le disposizioni e le direttive stabilite dai Piani territoriali delle aree naturali protette o, fino alla loro approvazione, dalle norme di salvaguardia contenute nelle leggi istitutive delle aree stesse³⁹. Tali disposizioni e direttive sono definite dall'Ente gestore tenuto conto della pianificazione provinciale generale e di settore.

³⁸ Rif. art. 67 delle Norme PTCP e Delib. C.P. n. 10/2013 (linee guida provinciali per lo sviluppo della rete ecologica), D.G.R. n. 246/2012 e D.G.R. n. 1587/2015 (linee guida regionali per la riqualificazione dei canali di bonifica e dei corsi d'acqua naturali), D.G.R. n. 79/2018 modificativa della D.G.R. n. 667/2009 (Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000), manuale ISPRA n. 154/2017 (linee guida per la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale) e azioni dettate dagli eventuali Contratti di Fiume.

Per quanto riguarda in particolare la gestione dei siti Rete Natura 2000, rif. Misure generali di conservazione, Misure specifiche di conservazione e Piani di Gestione, Misure regolamentari sito-specifiche, ecc. (D.G.R. n. 1419/2013, D.G.R. n. 79/2018, D.G.R. n. 1147/2018 e Regolamento forestale regionale n. 3/2018, art. 64).

Al momento della stesura delle presenti Norme, le Misure generali di conservazione stabiliscono, in merito alle attività estrattive:

"È vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.

Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione."

³⁹ Per il Parco regionale fluviale del Trebbia rif. L.R. n. 19/2009, art. 6 "Norme di salvaguardia".

~~12.9. (D) Per le previsioni estrattive ricadenti nei territori delle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 22, 36 e 41 delle NTA Norme del PAI⁴⁰ dell'Autorità di bacino del fiume Po, e per le previsioni estrattive situate entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme, il PAE deve essere corredato da uno studio Studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, redatto da tecnici esperti in campo della sistemazione ambientale, nonché da esperti in geomorfologia e nel campo dell'ingegneria idraulica, della geomorfologia e delle sistemazioni ambientali, che deve in particolare assicurare l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche e di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti e deve verificare che gli interventi estrattivi non portino a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, bensì mantengano o migliorino le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.~~

~~13. (D) Il PAE recepisce gli indirizzi e le direttive stabilite dal Piano territoriale del Parco regionale fluviale del Trebbia, ove vigente. Tali indirizzi e direttive sono definiti dall'Ente gestore del Parco regionale fluviale del Trebbia tenuto conto della pianificazione provinciale di settore e fatte salve le potenzialità dei giacimenti definite dal PAE.~~

~~14. (D) Il PAE, su specifica richiesta delle associazioni agricole o dei Consorzi di bonifica, può prevedere, se compatibili con l'assetto idrogeologico e naturalistico, nei Poli estrattivi n. 7, 8, 10, 11, 24, 14, 15, 16, 40, bacini di accumulo di acqua destinata a irrigazione. I bacini non dovranno essere collegati alla falda freatica e pertanto adeguatamente impermeabilizzati. I progetti di sistemazione finale dovranno essere redatti con riferimento all'Allegato N5 alle Norme del PTCP e, ove emanate, alle Linee guida per la Rete ecologica locale, e prevedere modalità di gestione dei bacini in grado di garantire anche la funzionalità naturalistica.~~

~~15.10. (I) Il PAE può individuare, anche esternamente alle zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti, aree idonee allo stoccaggio temporaneo dei fanghi terrosi derivanti dalle vasche di stoccaggio-decantazione delle acque di lavaggio degli impianti di lavorazione inerti, in attesa del loro impiego⁴¹, prevedendo idonee forme di garanzia per il ripristino dei luoghi al termine del loro utilizzo. L'attività dovrà essere autorizzata dal Comune, sulla base di approfondimenti sulla compatibilità geologico-ambientale e di preventive analisi chimiche del materiale da stoccare.~~

~~16.11. (D) Il PAE deve specificare indicare le cave nelle quali è prevista l'estrazione di materiali ofiolitici, al fine di mettere in atto nella fase di estrazione estrattiva tutte le misure indispensabili per la protezione dei lavoratori dall'amianto, nel rispetto di quanto disposto dalle normative di settore⁴².~~

~~17. (D) I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica Variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17/1991.~~

Art. 12 Approvazione del PAE

~~1. (D) Il PAE è adottato elaborato e approvato secondo le procedure disciplinate quanto disposto dal PAE e dalla legislazione regionale urbanistica e di settore dall'art. 34 della L.R. n. 20/2000. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui all'art. 25 della L.R. n. 17/1991, nel rispetto degli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale ai sensi della Parte seconda~~

⁴⁰ Si veda anche Direttiva emanata con Delib. C.I. AdBPo n. 8 del 5/04/2006 (rif. art. 36 delle Norme PAI).

⁴¹ Ad es. per la sistemazione delle aree di cava o come sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 184-bis) o come rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008.

⁴² Rif. L. n. 257/1992 e D.G.R. n. 1696/2012.

Commentato [VAR.ADO.30]: NORME. Disposizione di puntualizzazione e di raccordo con quanto disposto all'Art. 35, comma 3.

- del D.Lgs. n. 152/2006, come specificati dalle relative disposizioni e direttive attuative, fermi restando gli obblighi di valutazione da effettuarsi in sede di progettazione delle attività estrattive.
2. (D) Ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 22, comma 1, lettera c), della L.R. n. 20/2000, per i Comuni adeguati alla legge urbanistica regionale, il PAE può proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al Piano operativo comunale (POC) o al Regolamento urbanistico-edilizio (RUE) nei casi disciplinati dall'art. 29, comma 2-bis, della L.R. n. 20/2000. Per i Comuni ancora dotati di Piano regolatore generale (PRG), il PAE costituisce Variante specifica al PRG, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 17/1994(P). In caso di interessamento dei siti Rete Natura 2000, nella procedura di approvazione del PAE devono essere assicurati gli adempimenti in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, come specificati dalle relative disposizioni e direttive attuative, fermi restando gli obblighi di valutazione da effettuarsi in sede di progettazione delle attività estrattive⁴³.
3. In sede di elaborazione, adozione e approvazione del PAE, devono essere assicurati gli obblighi di informazione e pubblicazione disciplinati dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ai fini del procedimento di Valutazione ambientale del Piano.
4. (D) Nella predisposizione del PAE, il Comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche, ambientaliste e sociali previste dallo Statuto o da appositi regolamenti, anche in attuazione della L.R. n. 3/2010 recante "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali".
5. (D) I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali (PRG), ai Piani strutturali comunali (PSC) e ai POC e al Piano territoriale del Parco regionale fluviale del Trebbia o alle norme di salvaguardia di cui alla L.R. n. 19/2009 sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del PAE in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000.
- 6.3. (DP) Qualora il PAE contenga previsioni ricadenti nelle aree contigue del Parco regionale fluviale del Trebbia all'interno dei Parchi o altre aree naturali protette, comprese le Aree contigue, nella procedura di approvazione del Piano deve essere assicurato il coinvolgimento dell'ente depositario, deve essere trasmesso anche all'Ente gestore dell'area protetta, per il necessario l'espressione del parere di conformità, ai sensi della L.R. n. 6/2009 espresso in ordine al Piano territoriale dell'area protetta o, fino alla sua approvazione, alle norme di salvaguardia contenute nella legge istitutiva, demandando al previsto nulla-osta quanto esprimibile in ordine ai singoli progetti o interventi estrattivi⁴⁴.

⁴³ La normativa prevede che la valutazione di incidenza debba essere effettuata nell'ambito della ValSAT del Piano, qualora prevista, e che la valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale sia ricompresa in tale procedura. Al momento della stesura delle presenti Norme i riferimenti normativi in vigore sono:

- L.R. n. 7/2004 (in particolare art. 5 "Valutazione di incidenza dei piani", art. 6 "Valutazione di incidenza su progetti e interventi" e art. 7 "Valutazione di incidenza in aree protette");
- D.G.R. n. 1191/2007 contenente le Linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza (tabella E abrogata dalla D.G.R. n. n. 79/2018);
- L.R. n. 24/2011, come confermata e integrata dall'art. 18 della L.R. n. 13/2015, nonché dall'art. 20 della L.R. n. 22/2015, in merito alle funzioni relative ai Siti Rete Natura 2000;
- D.G.R. n. 79/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 1147/2018, che ricapitola e aggiorna la regolamentazione dei siti Natura 2000, specifica talune funzioni dell'Ente gestore e definisce i casi di esclusione dalla valutazione di incidenza (per interventi e attività di modesta entità di cui all'Allegato D e per interventi rispettosi del disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di cui all'Allegato E).

⁴⁴ Rif. L.R. n. 6/2005, art. 39 "Parere di conformità" e art. 40 "Nulla-osta" (mutuato dalla L. n. 394/1991, art. 13, comma 1), dove si specifica che il rilascio del nulla-osta riguarda anche l'Area contigua. La stessa legge, all'art. 58 "Semplificazione ed accelerazione delle procedure", dispone che qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi sottoposti al parere di conformità o al rilascio del nulla-osta siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 9/1999 (ora sostituita dalla L.R. n. 4/2018) o a valutazione

7. (D) Nei casi in cui il PAE sia sottoposto a Studio d'incidenza, prima della sua approvazione deve essere approvata la Valutazione d'incidenza, che integra la ValSAT del Piano, secondo le procedure di cui alle Leggi regionali n. 7/2004 e n. 24/2011. Le prescrizioni dettate con il provvedimento di Valutazione di incidenza devono essere integrate nella normativa del PAE.

8.4. (DP) Qualora il PAE contenga previsioni estrattive ricadenti nelle fasce fluviali A o B del PTCP o entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme, preventivamente all'approvazione del Piano devono essere assicurati gli adempimenti previsti dal R.D. n. 523/1904, dal PAI dell'Autorità di bacino e dal PIAE relativi alla compatibilità idraulica, come specificati all'Art. 11 delle presenti Norme, acquisendo il parere delle Autorità competenti⁴⁵. Ai sensi dell'art. 41, comma 4, delle Norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), il PAE, corredato dallo Studio di compatibilità idraulica relativamente alle previsioni ricadenti nelle fasce A e B, è comunicato all'atto dell'adozione all'Autorità di bacino del fiume Po, fermo restando l'obbligo di effettuare i necessari ulteriori approfondimenti in sede progettuale e di richiedere alle Autorità competenti il relativo nulla-osta funzionale all'approvazione dei progetti stessi.

9. (D) Per le previsioni ricadenti nelle fasce A e B o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il PAE è trasmesso all'Autorità idraulica competente (AIPO e/o Servizio tecnico di bacino) ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

10.5. (P) Le disposizioni procedurali contenute nel presente articolo si applicano anche alle Varianti al PAE. In sede di formazione del PAE devono essere assicurate le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni ambientaliste, economiche e sociali previste dallo Statuto comunale o da appositi regolamenti, anche in attuazione della legislazione regionale in materia⁴⁶.

Art. 13

Efficacia, durata e aggiornamento del PAE

1. (P) Le previsioni del PAE vigenti al momento dell'adozione e dell'approvazione del PIAE, o di sua Variante, qualora non soggette a decadenza per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti Art. 6, comma 2 e 3, Art. 8, commi 6 e 8, mantengono piena efficacia, se non esplicitamente modificate dalla pianificazione provinciale. L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal PAE.

2. (P) L'attuazione delle previsioni del PAE è comunque subordinata alle prescrizioni derivanti dalle valutazioni di compatibilità richiamate dall'Art. 12 delle presenti Norme e agli esiti delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei relativi progetti estrattivi come indicate all'Art. 14 delle presenti Norme.

3. (P) I volumi pianificati dal PAE per ogni previsione estrattiva devono intendersi come quantitativi massimi autorizzabili. Il quantitativo effettivamente autorizzabile è quello riconosciuto come sostenibile dalla procedura di VIA o di Screening dei progetti estrattivi.

4. (I) In base a specifici approfondimenti sulla natura delle risorse presenti nel territorio di competenza, il PAE può prevedere l'estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE nella misura massima del 10% del quantitativo complessivo assegnato dal PIAE, senza incrementare detto quantitativo complessivo. Le eventuali eccedenze rispetto al massimo consentito devono essere obbligatoriamente impiegate per la sistemazione finale del sito estrattivo.

di incidenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti. Il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente gestore è regolato dalla D.G.R. n. 343/2010.

⁴⁵ Il PAI vigente al momento della stesura delle presenti Norme dispone che in questi casi la documentazione dei piani o progetti, comprensiva dello studio di compatibilità idraulica, sia trasmessa (in fase di avvio del procedimento) all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

⁴⁶ Rif. L.R. n. 15/2018 (ex L.R. n. 3/2010).

Commentato [VAR.ADO.31]: NORME. Disposizione di puntualizzazione e di raccordo con quanto disposto all'Art. 35, comma 3 (PIAE2011: "(D) Per le previsioni ricadenti nelle fasce A e B o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il PAE è trasmesso all'Autorità idraulica competente (AIPO e/o Servizio tecnico di bacino) ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.")

Commentato [VAR.ADO.32]: NORME. Precisazione su interpretazione "diritti estrattivi", collegata ad analogha specificazione inserita all'Art. 3 relativamente ai volumi pianificati dal PIAE.

Commentato [VAR.ADO.33]: NORME. Omogeneizzazione su possibilità estrattive pianificabili dal PAE in relazione alla variabilità composizionale dei giacimenti prevedibile in sede di PAE (il PIAE2011 prevede tale limitazione del 10% solo per i Poli, del 15% per gli Ambiti estrattivi pianificabili in zone tutelate e nessuna specificazione per gli altri Ambiti).

Commentato [VAR.ADO.34]: NORME. Precisazione su destinazione eccedenze.

5. (I) In caso di rinvenimento di lenti di materiale diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva, l'operatore autorizzato, previa comunicazione al Comune, alla Provincia e all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), può provvedere alla commercializzazione del materiale rinvenuto, fino ad un massimo del 10% dei volumi complessivi autorizzati, senza superare i volumi complessivamente autorizzati. In sede di revisione del PAE dovrà essere recepita la modifica della tipologia di materiali estraibili. Le eventuali eccedenze rispetto al massimo consentito devono essere obbligatoriamente impiegate per la sistemazione finale del sito estrattivo.
6. (P) La mancata attuazione delle previsioni del PAE comporta la decadenza dei quantitativi pianificati, secondo quanto disposto dall'Art. 3 delle presenti Norme, come dettagliato nell'Appendice 2 annessa alle presenti Norme.
7. (P) L'efficacia delle previsioni dei PAE vigenti rispetto a piani o norme sopravvenute è regolata nei termini stabiliti dall'Art. 62 delle presenti Norme.
- 4.8. (I) In virtù dei principi di semplificazione e non duplicazione stabiliti dalla legislazione regionale urbanistica, nella stesura delle Norme del PAE i Comuni devono evitare la riproduzione di disposizioni contenute in atti legislativi, regolamentari o di pianificazione che trovano diretta applicazione sul territorio. A tal fine le Norme del PAE devono essere costituite prevalentemente dalle previsioni di competenza comunale, salvo le opportune indicazioni di richiamo e coordinamento. Qualora le Norme del PAE contengano parti consistenti nella mera riproduzione di disposizioni contenute in atti legislativi, regolamentari o di pianificazione sovraordinata che trovano diretta applicazione sul territorio, queste ultime prevalgono sulle Norme di PAE in caso di difformità.

Commentato [VAR.ADO.35]: NORME. Precisazione su possibilità estrattive ammissibili in relazione alla variabilità composizionale dei giacimenti non prevedibile in sede di PAE (nel PIAE2011 esiste analogo disposizione ma indicata solamente con riferimento ai Poli e con il solo vincolo di non superamento dei quantitativi complessivi autorizzati).

Commentato [VAR.ADO.36]: NORME. Precisazione su destinazione eccedenze.

Commentato [VAR.ADO.37]: NORME. Precisazione relativa al principio di non duplicazione.

TITOLO IV – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 14

Valutazione di impatto ambientale Progettazione dell'attività estrattiva (coltivazione e sistemazione finale)

1. (P) Le attività estrattive previste dal PAE devono essere adeguatamente progettate allo scopo di organizzare razionalmente le fasi di coltivazione e di sistemazione finale delle aree interessate. I progetti inerenti le attività estrattive-Progetti unitari dei Comparti e degli Ambiti estrattivi sono sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (brevemente VIA) o di Verifica di assoggettabilità a VIA (brevemente Screening) Screening o di VIA, tenuto conto di quanto disciplinato dai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nei termini definiti dalla L.R. n. 9/1999 e s.m.i., dalla Direttiva regionale attuativa approvata con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1238, dalle Direttive emanate dalla Regione Emilia-Romagna legislazione e dalle direttive attuative regionali vigenti⁴⁷, nonché dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo nel presente Piano. Il provvedimento conclusivo definisce l'efficacia temporale della valutazione secondo quanto

⁴⁷ Rif. **L.R. n. 4/2018** e correlate disposizioni attuative. Al momento della stesura delle presenti Norme, le cave sono contemplate nell'Allegato B.3 (B.3.2 Cave e torbiere) e nell'Allegato A.3 (A.3.1 Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all'anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari) della legge e soggette alle procedure di VIA o di Screening secondo quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge. Per quanto riguarda i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) si veda anche il **Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015** e la **Det.Dir. n. 15158 del 21/09/2018**, come modificata dalla **Det.Dir. n. 17169 del 25/10/2018** del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione.

previsto dalla legislazione vigente⁴⁸, precisando gli effetti del provvedimento, autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione, prodotti tramite procedimento unico⁴⁹.

2. (P) Ai sensi della normativa vigente⁵⁰, i progetti da sottoporre alle procedure di Screening sono corredati da uno Studio preliminare ambientale, mentre i progetti da sottoporre a VIA sono corredati da uno Studio di impatto ambientale (brevemente SIA). Il progetto da sottoporre a VIA o Screening deve essere predisposto con un livello informativo e di dettaglio tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali⁵¹ e deve comprendere, in funzione delle conseguenti fasi esecutive⁵², il Piano di monitoraggio ambientale, il Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica e il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

3. (I) I contenuti del SIA e dello Studio preliminare ambientale sono definiti dalla normativa vigente, come eventualmente specificati da direttive tecniche. Il SIA e lo Studio preliminare ambientale devono comprendere la valutazione degli impatti nelle condizioni peggiori, considerando le altre cave attive o autorizzate per le quali possano essere previsti effetti cumulativi, compresi gli interventi previsti dal Programma gestione sedimenti dell'Autorità di bacino. Il SIA e lo Studio preliminare ambientale devono contenere la valutazione degli impatti delle costruzioni accessorie di cui all'Art. 18 delle presenti Norme, ivi compreso l'eventuale utilizzo degli impianti di prima lavorazione degli inerti. In ogni caso il progetto deve giustificare le dimensioni dei locali di servizio all'attività estrattiva in base al numero di addetti, alle modalità di lavorazione previste e alle condizioni locali.

4. (I) Il Piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 2 è finalizzato al controllo degli effetti dell'attività di cava, in termini di impatti ambientali significativi delle attività in progetto⁵³. A tal fine deve contemplare i contenuti di cui alla specifica direttiva tecnica attuativa del PIAE⁵⁴, stabilendo modalità e periodo di prosecuzione delle analisi previste oltre il termine della coltivazione e della sistemazione finale dell'area di cava. Il Piano di monitoraggio ambientale può essere modificato, su richiesta dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale o dell'ufficio comunale preposto, a fronte dei rilievi progressivamente disponibili durante il periodo di osservazione, sulla base del quadro analitico chimico-fisico e biologico e delle eventuali criticità presenti o potenziali.

5. (I) I contenuti del Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 2 sono definiti dall'Art. 42 e dall'Art. 43 delle presenti Norme.

Commentato [VAR.ADO.38]: NORME. Precisazione relativa ai diversi documenti e relativi gradi di definizione richiesti in funzione del livello di progettazione proprio della procedura avviata.

⁴⁸ Rif. **D.Lgs. n. 152/2006** (art. 25, comma 5, che, al momento della stesura delle presenti Norme, così recita: "Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque **non inferiore a cinque anni**, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. **Decorso l'efficacia temporale** indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere **reiterato**, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica **proroga** da parte dell'autorità competente.");

⁴⁹ Rif. **D.Lgs. n. 152/2006** (artt. 27 e 27-bis) in materia ambientale, **D.P.R. n. 160/2010** (art. 8) in materia di attività produttive, oltre a **L. n. 241/1990** e **D.Lgs. n. 267/2000** relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo e agli accordi sostitutivi del provvedimento, secondo quanto declinato a livello regionale (in particolare dalla **L.R. n. 4/2018** e dalla **L.R. n. 24/2017**).

⁵⁰ Rif. **L.R. n. 4/2018**, artt. 10, 13 e 14.

⁵¹ Rif. **D.Lgs. n. 152/2006**, art. 5, comma 1, lettera q: "(...) gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20");

⁵² L'inciso fa riferimento ai diversi documenti e relativi gradi di definizione richiesti in funzione del livello di progettazione proprio della procedura avviata.

⁵³ Rif. **L.R. n. 4/2018**, art. 25 (una proposta di piano di monitoraggio deve essere predisposta all'interno del SIA).

⁵⁴ Ex Allegato 8 alle Norme del PIAE2011.

6. ~~(P) Qualora per la sistemazione finale si preveda il riempimento, anche parziale, dei vuoti di cava, il progetto estrattivo deve indicare tipologia, qualità e modalità di impiego dei materiali da utilizzare e il Piano di monitoraggio deve definire le modalità di controllo dei materiali utilizzati.~~
7. ~~(I) Nei casi previsti dalla normativa vigente in ordine agli accordi con i privati⁵⁵, il progetto estrattivo comprende la proposta di accordo tra Enti pubblici e soggetto proponente finalizzato alla razionale organizzazione delle fasi attuative e di recupero, per minimizzare gli effetti derivanti dall'attività estrattiva. Gli accordi di cui al presente comma devono essere approvati nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening e comunque sottoscritti prima dell'autorizzazione di cui all'Art. 16 delle presenti Norme.~~
2. (P) I progetti relativi agli Ambiti estrattivi e ai Comparti individuati dal PIAE o/o dal PAE devono essere sottoposti unitariamente alle procedure di Screening o di VIA.
3. (D) Il SIA, o la relazione ambientale in caso di procedura di Screening, deve contenere la valutazione degli impatti sull'atmosfera ed acustici indotti dal traffico, nella condizione peggiorativa afferente la contestuale coltivazione delle cave previste nel Polo estrattivo, come prevista dal cronoprogramma attuativo.
4. (P) Sono obbligatoriamente assoggettati a procedure di Screening o di VIA i progetti relativi a varianti a piani di coltivazione già approvati, qualora modifichino il volume, la profondità, la superficie di scavo o le modalità di sistemazione finale.
5. (P) Sono obbligatoriamente assoggettati a procedure di VIA i progetti relativi ad attività estrattive che ricadono nell'area del Parco regionale fluviale del Trebbia
6. (D) I progetti da assoggettare alle procedure di Screening e di VIA dovranno essere elaborati secondo le direttive contenute negli Allegati n. 11 e 12 alle presenti Norme.
7. (P) La procedura di verifica (Screening) di cui al Titolo II della L.R.9/99 come modificata dalla L.R. 3/2012 è conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
8. (P) La procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della L.R. 9/99 come modificata dalla L.R. 23/2012 è attivata nell'ambito del procedimento unico previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Dall'avvio della procedura fino all'adozione del provvedimento di V.I.A., sono sospesi i termini per la conclusione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 volto all'adozione degli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto diversi da quelli in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni del provvedimento di V.I.A. comportino modifiche progettuali, i termini per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla data in cui il proponente produce la documentazione progettuale modificata.
9. (D) Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2008, modificato e integrato, la VIA comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 357/1997. A tal fine, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA) contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso D.Lgs. n. 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
10. (P) Il parere della Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive deve essere acquisito nell'ambito della procedura di VIA.

Commentato [VAR.ADO.39]: NORME. Specificazione di cautela relativa ai materiali di riempimento (progettazione caratteristiche del riempimento e relativo monitoraggio).

Commentato [VAR.ADO.40]: NORME. Precisione relativa agli adempimenti in caso di accordo, coordinata con le disposizioni di cui all'Art. 16.

⁵⁵ Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

8. (P) Qualora il progetto estrattivo riguardi le fasce fluviali A o B del PTCP b le aree comprese entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme, nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening devono essere assicurati gli adempimenti previsti dalle disposizioni del PAI dell'Autorità di bacino e del PIAE, come specificati all'Art. 11 delle presenti Norme. Il previsto Studio di compatibilità idraulica deve essere parte integrante del SIA o dello Studio preliminare ambientale.
9. (P) Qualora il progetto estrattivo riguardi le aree naturali protette, comprese le Aree contigue, o i siti Rete Natura 2000, nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening devono essere assicurati gli adempimenti previsti dalle relative discipline di settore, dotando gli studi di supporto al progetto dei necessari elementi di valutazione. In particolare, i progetti che interessano i siti Rete Natura 2000 devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza, mentre quelli che interessano le aree naturali protette devono essere sottoposti a nulla-osta dell'Ente gestore⁵⁶.
10. (P) Per le previsioni estrattive che interessano le aree soggette alle tutele paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004, riferite agli articoli 142⁵⁷, 136⁵⁸, 143, comma 1, lettera d⁵⁹, e 157⁶⁰, in sede di procedura di VIA o di Screening deve

Commentato [VAR.ADO.41]: NORME. Disposizione di puntualizzazione e di raccordo con quanto disposto all'Art. 35, comma 3.

⁵⁶ I principali riferimenti normativi relativi sono contenuti nelle note degli articoli 2, 11 e 12 delle presenti Norme.

⁵⁷ "Art. 142 Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - i vulcani;
 - le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), **non si applica** alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
- erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
 - erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 **non si applica**, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157."

⁵⁸ "Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 - le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

⁵⁹ "eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1".

essere acquisito il parere della Soprintendenza competente. L'autorizzazione all'attività estrattiva per le previsioni soggette alle tutele paesaggistiche è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto; a tal fine i progetti dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dalla normativa di settore⁶¹.

11. (P) Sono sottoposte alle procedure di VIA o di Screening le varianti di progetti già approvati nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di VIA⁶², come specificati dall'Art. 20 delle presenti Norme.

12. (P) Entro un congruo periodo successivo alla positiva conclusione della procedura di VIA o di Screening, l'operatore deve trasmettere il Progetto unitario di coltivazione e sistemazione finale, in formato digitale, all'Agenzia regionale competente per la gestione del Catasto delle attività estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991.

Art. 15

Definizione dei contenuti del SIA (Scoping) omisiss

- 1.—(D) Per i progetti da sottoporre a VIA il proponente può richiedere l'indizione della conferenza di servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. n. 9/1999 e s.m.i., ai fini della definizione dei contenuti del SIA (Scoping), nonché della documentazione e degli elaborati richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per l'effettuazione della conferenza stessa. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA.
- 2.—(D) Il SIA deve contenere gli elementi indicati nell'Allegato n. 3 alle presenti Norme, nonché la proposta di Accordo tra Enti locali e soggetto proponente finalizzato ad organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 7/2004.
- 3.—(D) In fase di SIA devono essere valutati anche gli impatti cumulativi indotti dalla eventuale attuazione di interventi previsti dal Piano gestione sedimenti dell'Autorità di bacino del f. Po.
- 4.—(D) Il progetto deve giustificare le dimensioni dei locali di servizio all'attività estrattiva in base al numero di addetti, alle modalità di lavorazione previste ed alle condizioni locali. Il SIA, o la relazione ambientale in caso di procedura di Screening, deve contenere la valutazione degli impatti delle costruzioni accessorie di cui all'Art. 18 comma 3.

Commentato [VAR.ADO.42]: NORME. Precisazione termine per la trasmissione del progetto all'Agenzia regionale competente per la gestione del Catasto cave.

Commentato [VAR.ADO.43]: NORME. Precisazione su soggetto tenuto a trasmettere il progetto.

TITOLO V – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

⁶⁰ "Art. 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

⁶¹ Rif. D.Lgs. n. 42/2004 (art. 146, comma 3) e D.P.C.M. del 12/12/2005.

⁶² Rif. L.R. n. 4/2018, art. 4.

Art. 16**Autorizzazione ~~convenzionata~~ all'attività estrattiva**

1. (P) ~~Ai sensi dell'art. 11 della Secondo quanto disposto dalla normativa vigente⁶³ L.R. n. 17/1991, l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo comunale esclusivamente nelle aree previste dal PAE, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive previo parere vincolante dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e previa stipula della di una **convenzione** di cui all'art. 12 della legge regionale predetta con il Comune, contenente gli obblighi a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione e, se diverso, del proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dagli interventi di sistemazione finale, nel rispetto di quanto definito negli eventuali accordi tra Enti pubblici e soggetto richiedente stipulati ai sensi della normativa vigente⁶⁴.~~
2. (P) Il procedimento e i requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, i contenuti, gli effetti, la durata, i casi di la proroga, la decadenza, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione ~~sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo III della L.R. n. 17/1991, unitamente ai contenuti della convenzione che, sono disciplinati dalla normativa vigente⁶⁵ e specificati dalle disposizioni del presente Piano~~ deve essere predisposta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale con atto n. 70 del 21 gennaio 1992.
3. (P) ~~Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela. In particolare, l'autorizzazione all'attività estrattiva in aree sottoposte alle tutele di cui all'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Lo Studio paesaggistico deve essere redatto secondo i contenuti dell'Allegato n. 14 alle presenti Norme e del D.P.C.M. del 12/12/2005.~~
3. (P) Alla domanda di autorizzazione è allegato il Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'unità di cava, comprensivo dei Piani specifici indicati all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme e ogni altro contenuto documentale utile al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attuazione dell'attività estrattiva, in coerenza con il PAE e il Progetto unitario scaturito dalle procedure di valutazione ambientale, nonché con gli accordi stipulati ai sensi della normativa vigente⁶⁶, da sottoscrivere prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. (P) Sono soggetti ad autorizzazione convenzionata tutti gli interventi estrattivi di cui agli Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 e Art. 9 delle presenti Norme, nonché gli interventi estrattivi relativi alla realizzazione di invasi finalizzati a soddisfare esigenze idrauliche o di accumulo idrico che prevedano la commercializzazione dei materiali estratti, come previsti nei Piani o Programmi regionali o nazionali di cui all'Art. 1 delle presenti Norme.

Commentato [VAR.ADO.44]: NORME. Precisazione su adempimenti in caso di accordo, in coordinamento con Art. 14.

⁶³ Rif. L.R. n. 17/1991, all'art. 11 e seguenti.

⁶⁴ Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

⁶⁵ Rif. L.R. n. 17/1991.

⁶⁶ Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

5. ~~(I) La convenzione deve essere predisposta secondo lo schema-tipo indicato nelle direttive di settore⁶⁷, nel rispetto delle vigenti normative di PIAE e di PAE, recependo le indicazioni scaturite dalle procedure di VIA o Screening e le prescrizioni dettate dagli Enti.~~
6. ~~(P) Nella convenzione, la Ditta il soggetto richiedente l'autorizzazione deve impegnarsi ad eseguire tutte le opere previste nel Piano di coltivazione e sistemazione finale, secondo le prescrizioni e i termini indicati nell'atto di autorizzazione. Lo stesso soggetto e, se diverso, il proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dalle opere di sistemazione finale connesse devono esplicitamente impegnarsi, controfirmando la convenzione, a rispettare la destinazione finale prevista dal PAE in adeguamento al PIAE, secondo quanto dettagliato nel Piano di coltivazione e sistemazione finale. In ogni caso, il proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dalle opere di sistemazione finale deve assumere a proprio carico gli obblighi di cui al successivo 42, comma 9, delle presenti Norme.~~
7. ~~(P) Qualora sia autorizzato il riempimento dei vuoti di cava anche con materiali diversi da quelli oggetto di sfruttamento estrattivo e diversi dalle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall'Art. 44, comma 4, delle presenti Norme, la convenzione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che conferisce detti materiali, per assicurare la qualità del materiale utilizzato, costituendo apposite garanzie finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 13.~~
- 4.8. ~~(P) Per le opere di sistemazione a verde, nella convenzione deve essere previsto l'impegno esplicito da parte dell'operatore autorizzato e/o del proprietario dell'area alla cura e manutenzione delle opere per un congruo periodo di tempo successivo all'accertata messa a dimora, secondo quanto disposto dall'art. 42 delle presenti Norme.~~
- 5.9. ~~(P) Nel caso di previsioni estrattive per le quali è prevista una destinazione d'uso finale dell'area prevalentemente naturalistica, o che rivestono comunque di interesse pubblico, nella convenzione dovrà essere previsto l'impegno esplicito dal parte del proprietario dell'area al mantenimento della p. se diverso, del soggetto gestore dell'area, a mantenere nel tempo tale destinazione d'uso e della fruibilità pubblica delle aree individuate dal progetto di cava, consentendone l'eventuale fruibilità, secondo quanto previsto dal PAE e dal progetto.~~
6. ~~(P) Gli interventi estrattivi finalizzati alla rinaturazione, di cui al precedente Art. 7, sono sottoposti ad autorizzazione convenzionata, ai sensi della L.R. n. 17/1991.~~
7. ~~(P) Secondo quanto disposto dall'art. 24 della L.R. n. 7/2004, prima dell'autorizzazione possono essere stipulati gli eventuali accordi tra Enti locali e soggetto proponente finalizzati ad organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai Poli estrattivi e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 244~~
10. ~~(P) In sede di autorizzazione convenzionata devono essere assicurati gli obblighi connessi all'utilizzo della viabilità pubblica, secondo quanto specificato dall'Art. 39 delle presenti Norme.~~
11. ~~(P) In base alle normative vigenti in materia di legalità⁶⁸, in sede di autorizzazione devono essere assicurati gli obblighi di comunicazione relativi all'identificazione dei mezzi di trasporto del materiale estratto, alle condizioni ivi stabilite.~~
12. ~~(P) Qualora l'attività estrattiva sia finalizzata alla realizzazione di bacini ad uso plurimo previsti dal PTCP o dagli strumenti di programmazione della Regione, l'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 della L.R. n. 17/1991 prevede, secondo l'art. 26 della L.R. n. 10/2011, la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. Secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia⁶⁹, con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna~~

Commentato [VAR.ADO.45]: NORME. Precisazione su contenuti convenzione.

Commentato [VAR.ADO.46]: NORME. Specificazione di cautela relativa ai materiali di riempimento (responsabilizzazione dei fornitori e costituzione di idonee garanzie finanziarie).

Commentato [VAR.ADO.47]: NORME. Precisazione su soggetti impegnati nell'assicurare la manutenzione del verde.

Commentato [VAR.ADO.48]: NORME. Coinvolgimento del gestore negli impegni oggetto di convenzione.

Commentato [VAR.ADO.49]: NORME. Precisazione su eventualità della fruizione.

⁶⁷ Rif. D.G.R. n. 70/1992 e direttive attuative del PIAE (ex Allegato 15 alle Norme del PIAE2011).

⁶⁸ Rif. L.R. n. 18/2016, artt. 41 e 47, e D.G.R. n. 1783/2017.

⁶⁹ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 12.

a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, un **onere estrattivo**⁷⁰, che il Comune provvederà **tempestivamente** a devolvere in parte alla Provincia e alla Regione, secondo le tariffe e le ripartizioni definite dalla normativa vigente⁷¹. Tali somme devono essere utilizzate per le finalità di intervento, pianificazione e studio indicate dalla legislazione in vigore.

13. (P) Con la convenzione, l'operatore esercente si impegna a costituire adeguate **garanzie finanziarie** per assicurare l'adempimento degli obblighi a suo carico, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione finale e l'osservanza del Piano di monitoraggio ambientale. Al fine di quantificare l'importo della garanzia (in forma di cauzione o fidejussione), il Piano di coltivazione e sistemazione finale deve essere corredato da **computo metrico estimativo** da cui si evinca il costo complessivo dell'intervento di sistemazione finale, il costo del collaudo e il costo della manutenzione obbligatoria successiva all'intervento, come stabilita dall'autorizzazione, nonché il costo del monitoraggio ambientale e il costo per il controllo da parte del Comune dei materiali utilizzati per il riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, se previsto⁷². Tale valore, una volta valutato congruo dall'ufficio tecnico comunale, **sulla base dei prezzi di mercato di riferimento (tariffario della locale Camera di Commercio o elenco-prezzi regionale⁷³) e dell'IVA in vigore**, e scorporato per lotti funzionali, deve equivalere al **valore della cauzione o fidejussione versata dal soggetto interessato al momento della firma della convenzione ed eventualmente utilizzata dal Comune, in tutto o in parte, per assicurare il recupero della cava, il monitoraggio ambientale e il collaudo in caso di inadempienza, ferma restando la facoltà di svincolare o estinguere la garanzia in funzione dell'avanzamento dei lavori secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 delle presenti Norme**. A tal fine, la garanzia deve comprendere le spese per la rimozione degli impianti di prima lavorazione connessi all'attività estrattiva e per il ripristino dell'area occupata dagli stessi. Nella garanzia devono essere considerate le eventuali sistemazioni connesse all'utilizzo della viabilità pubblica, secondo quanto specificato dall'Art. 39 delle presenti Norme. In ogni caso l'importo della garanzia non deve comprendere gli oneri estrattivi.

Commentato [VAR.ADO.50]: NORME. Precisazione su tempistiche di devoluzione degli oneri estrattivi.

Commentato [VAR.ADO.51]: NORME. Precisazione su voci di costo da considerare per la quantificazione delle garanzie finanziarie.

Commentato [VAR.ADO.52]: NORME. Precisazione su valori di riferimento per la quantificazione delle garanzie finanziarie (PIAE2011: "Tale valore, una volta valutato congruo dall'ufficio tecnico comunale, eventualmente anche sulla base delle indicazioni della Commissione infraregionale delle attività estrattive, rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio o nell'elenco prezzi per opere forestali della Regione e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della fidejussione...").

Commentato [VAR.ADO.53]: NORME. Precisazione di raccordo con le disposizioni di cui all'Art. 17.

⁷⁰ Definizione utilizzata nel Progetto di Legge Regionale di revisione della L.R. n. 17/1991 approvato con **Delib. A.L. n. 3468/2012**.

⁷¹ Al momento della stesura delle presenti Norme:

- le tariffe sono stabilite nel valore di **0,70 €/m³** per ghiaie e sabbie (anche per usi industriali), **0,64 €/m³** per calcari e marne e argille per ceramiche, **0,56 €/m³** per altri materiali alluvionali e argille per laterizi (rif. **D.G.R. n. 2073/2013**);
- i metri cubi annui da considerare corrispondono al totale dei materiali estratti dal 1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno di riferimento;
- la **L.R. n. 18/2016** sulla legalità dà diritto, a compensazione dei nuovi adempimenti connessi alla comunicazione dei dati di trasporto del materiale scavato, a una riduzione del **10%** sugli oneri estrattivi a carico dei titolari, a valere sulle autorizzazioni rilasciate dopo il 12/11/2016 (rif. artt. 41 e 47 della legge, come disciplinati dalla direttiva attuativa **D.G.R. n. 1783/2017**);
- la **L.R. n. 17/1991**, all'art. 12 comma 3, fissa le quote di ripartizione degli oneri introitati nella misura del **20%** a favore della Provincia e **5%** a favore della Regione, potendo quindi il Comune trattenere il **75%** di quanto dovuto.

⁷² Si riporta a titolo di esempio l'art. 21/IV "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP)", comma 7, del RUE del Comune di Gossolengo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

«Per tutte le attività agricole di miglioramento agronomico mediante la ricostituzione del suolo con utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, è previsto l'obbligo del versamento al Comune di Gossolengo di un onere finanziario destinato al controllo e monitoraggio calcolato secondo la seguente modalità:

Per ogni anno di lavorazione:

- *importo minimo fisso € 5.000,00*
- *€ 500,00 aggiuntivi per ettaro di superficie agricola interessata dall'attività*
- *con un importo comunque massimo di € 20.000,00*

(nel caso in cui l'attività avesse un periodo di durata superiore all'anno si dovrà moltiplicare il costo annuale per il numero degli anni previsti sempre mantenendo comunque l'importo massimo).

L'onere così quantificato, finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese di monitoraggio, dovrà essere versato dal titolare dell'autorizzazione al Comune di Gossolengo prima del rilascio dell'autorizzazione stessa al fine di garantire al Comune il tempo necessari per provvedere all'affidamento dell'incarico a ditta specializzata.»

⁷³ Elenco regionale dei prezzi "delle opere pubbliche e di difesa del suolo", stilato periodicamente con delibera di Giunta Regionale, come previsto dall'art. 33 della **L.R. n. 18/2016** (il più recente disponibile al momento della stesura del presente testo fa riferimento alla **D.G.R. n. 1055/2019**, pubbl. BUR n. 217, parte seconda, del 3/7/2019).

14. (P) L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alle necessarie autorizzazioni ambientali, rilasciate tramite provvedimenti unici come disciplinati dalla normativa vigente⁷⁴. Nella garanzia finanziaria di cui al comma precedente devono essere considerati gli eventuali adempimenti prescritti dai suddetti provvedimenti autorizzativi.
15. (P) Entro 15 giorni dall'autorizzazione, l'operatore autorizzato deve trasmettere in formato digitale il Piano di coltivazione e sistemazione finale, comprensivo della convenzione, all'Agenzia regionale competente per la gestione del Catasto della attività estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991.
16. (P) L'inadempienza degli obblighi derivanti dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, come definiti nell'autorizzazione convenzionata, e il mancato rispetto dei relativi tempi di attuazione è causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente⁷⁵.
- 8-17. (P) Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, siano riscontrate difformità rispetto al Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, il Comune concede al titolare un termine di 180 giorni per la regolarizzazione. In tal caso, il titolare deve provvedere a prolungare la durata della garanzia finanziaria per un periodo uguale a quello concesso per la regolarizzazione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale. Trascorso inutilmente detto termine il Comune può procedere d'ufficio ai lavori di regolarizzazione, utilizzando le garanzie finanziarie e addebitando al titolare l'eventuale parte eccedente.

Art. 17

Varianti al Progetto di coltivazione Collaudo delle opere di sistemazione finale e svincolo delle garanzie finanziarie

1. (D) Sono ammesse, previa comunicazione al Comune e alla Provincia, che comportino la modifica dell'ordine dei lotti di avanzamento, riduzione dei volumi estraibili, modifica alle opere preliminari. (P) Le opere di sistemazione finale devono essere oggetto di collaudo da parte del Comune. Il collaudo consiste nella verifica e attestazione della corretta esecuzione delle opere di sistemazione finale previste dal progetto autorizzato e come tale comporta lo svincolo delle garanzie fideiussorie. Lo svincolo può riferirsi alle sole opere correttamente realizzate. A tal fine, i collaudi relativi alle opere di sistemazione a verde non possono essere effettuati prima di 1 anno dalla messa a dimora degli esemplari arborei e arbustivi, per poterne verificare l'effettivo attecchimento e accrescimento. Restano ferme eventuali specifiche disposizioni tempistiche relative ai singoli siti estrattivi come specificate nelle Tavole di Progetto del PIAE⁷⁶.
2. (D) Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione comunale, ulteriori varianti al Progetto di coltivazione e sistemazione finale che non determinino impatti ambientali sostanzialmente diversi da quelli valutati in fase di procedura di Screening o VIA (ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.), e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo massimo di materiale utile estraibile, quali riduzione dei tempi di coltivazione, modifica della tipologia dei mezzi di coltivazione. (P) In coerenza con l'avanzamento delle diverse fasi di recupero, possono essere svolti collaudi parziali, che consentono di ridurre progressivamente il valore della garanzia finanziaria, senza intaccare la quota dei costi residui relativi alle opere non ancora realizzate e ai relativi collaudi, compresi gli interventi di carattere manutentivo, e la quota dei costi residui per il proseguimento del monitoraggio ambientale.
3. (D) Sono ammesse varianti al Progetto di sistemazione finale, previa acquisizione della necessaria autorizzazione comunale, se ritenute utili dal tecnico specializzato in opere di sistemazione ambientale, in assistenza alla Direzione lavori, e condivise dai progettisti, inerenti le modalità di piantumazione, le specie previste (nel limite del 20% del

⁷⁴ Provvedimento unico regionale (brevemente PAUR) o Autorizzazione unica ambientale (brevemente AUA).

⁷⁵ L.R. n. 17/1991, art. 16.

⁷⁶ Ad es. al momento della stesura delle presenti Norme nella Tavola di Progetto P7 relativa ai siti estrattivi in roccia si dispone che i collaudi debbano essere eseguiti dopo almeno 2 cicli vegetativi.

Commentato [VAR.ADO.54]: NORME. Precisazione su ulteriori voci di costo da considerare per la quantificazione delle garanzie finanziarie.

Commentato [VAR.ADO.55]: NORME. Posticipo collaudi e relativi svincoli delle garanzie finanziarie.

numero complessivo di esemplari arborei o arbustivi previsti dal progetto), le movimentazioni terre locali, purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile. (P) I collaudi relativi alle opere di modellazione morfologica o all'installazione di attrezzature (quali capanni, strutture per birdwatching, panchine, ecc.) devono essere eseguiti entro 6 mesi dalla richiesta di collaudo.

3-4. (P) I collaudi relativi alle opere a verde, effettuati successivamente al periodo minimo di attecchimento di cui al comma 1, devono essere eseguiti entro 6 mesi dalla richiesta di collaudo. Le quote di garanzia finanziaria relative al periodo manutentivo previsto dall'autorizzazione potranno essere svincolate solo al termine di detto periodo.

5. (P) Qualsiasi altra variante sia al Progetto di coltivazione, sia al Progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo progetto e, per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste all'Art. 16, acquisendo il parere della Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive (CTIAE). (P) Ai fini del collaudo e del relativo svincolo delle garanzie finanziarie, il Direttore responsabile dei lavori e i tecnici specialisti di cui all'Art. 42, comma 4, delle presenti Norme devono produrre, ciascuno per il proprio profilo di competenza, la certificazione della corretta esecuzione delle opere (brevemente **certificazione di fine lavori**), da trasmettere al Comune territorialmente interessato.

4-6. (I) Nello svolgimento delle attività di collaudo il Comune può avvalersi della collaborazione dei funzionari di polizia mineraria, costituendo idonee forme di accordo.

Art. 18 Costruzioni accessorie

1. (P) Le costruzioni accessorie all'attività estrattiva, quali le piste e la viabilità provvisoria di accesso, gli impianti di caricamento e trasporto, impianti temporanei di lavorazione degli inerti, l'esecuzione di piazzali, uffici e dei servizi igienici, le opere necessarie per la recinzione recinzioni del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di sistemazione finale, sono descritte nel Piano di coltivazione e sistemazione finale Piano di coltivazione e sistemazione finale e autorizzate nell'ambito del provvedimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui all'Art. 16 delle presenti Norme le non necessitano di ulteriore titolo abilitativo, salvo specifiche disposizioni derivanti da altri obblighi di legge. Ogni altro manufatto o impianto connesso all'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, anche se di carattere temporaneo, deve essere autorizzato secondo quanto previsto dalle norme in materia.

2. (P) Gli uffici e i servizi igienici ~~delle maestranze dovranno~~ igienico-sanitari devono essere realizzati preferibilmente con prefabbricati amovibili. ~~Detti locali,~~ devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle **Norme norme** generali per l'igiene e la sicurezza del lavoro e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale prima della richiesta di collaudo.

3. (P) La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari non ~~potrà~~ può essere superiore a 100 m².

4. (P) Per le eventuali operazioni di pesatura ~~degli inerti dovranno dei~~ materiali estratti devono essere utilizzate pesche mobili ~~che devono essere rimosse al termine della fase di coltivazione della cava, da rimuovere~~ prima della richiesta di collaudo.

5. (P) Ogni altro manufatto o impianto, connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Commentato [VAR.ADO.56]: NORME. Precisione su termini collaudi per opere morfologiche e di attrezzatura (PIAE2011: "dal termine dei lavori").

Commentato [VAR.ADO.57]: NORME. Regolamentazione termini collaudi per opere a verde.

Commentato [VAR.ADO.58]: NORME. Collaborazione per collaudi.

Commentato [VAR.ADO.59]: NORME. Precisione su qualificazione impianti temporanei nell'ambito delle costruzioni accessorie.

Commentato [VAR.ADO.60]: NORME. Precisione su titoli abilitativi.

Commentato [VAR.ADO.61]: NORME. Servizi igienici realizzati preferibilmente come prefabbricati amovibili (e non obbligatoriamente come previsto dal PIAE2011).

Commentato [VAR.ADO.62]: NORME. Precisione su termine rimozione (PIAE2011: "entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale").

Commentato [VAR.ADO.63]: NORME. Precisione su termine rimozione (PIAE2011: "al termine della fase di coltivazione della cava").

Art. 19**Denuncia di inizio lavori esercizio (denuncia di esercizio inizio lavori)**

1. (P) Secondo quanto disposto dalla normativa vigente⁷⁷, il titolare dell'autorizzazione, eventualmente tramite suo procuratore, deve ~~Le ditte devono~~ effettuare la **denuncia di esercizio**, nei termini previsti dalla legislazione vigente, all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), ~~alla Provincia al Comune, al Servizio di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL unità sanitaria locale presso il dipartimento competente (in materia di sanità pubblica e sicurezza negli ambienti di lavoro)~~ e all'ARPA ~~Agenzia regionale competente per la protezione ambientale~~, allegando il Documento di salute e sicurezza ~~e di salute (brevemente DSS)~~ e il Documento ~~la Relazione~~ sulla stabilità dei fronti di scavo ~~(brevemente RSFS)~~⁷⁸.
2. (P) Il DSS deve essere aggiornato, e quindi ritrasmesso alle autorità di vigilanza di cui agli articoli 22 e 23 delle presenti Norme, qualora i luoghi di lavoro, i macchinari o le modalità operative abbiano subito modifiche rilevanti o quando si renda necessario eseguire operazioni non contemplate nel DSS e in tutti i casi in cui il DSS non sia più rappresentativo delle condizioni esistenti in cava⁷⁹. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
- gli estremi dell'autorizzazione di cava;
 - l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
 - il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile;
 - 2. il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
3. (P) Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale. ~~(I) La RSFS contiene la verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di sistemazione finale, effettuata ai sensi delle vigenti normative di settore⁸⁰, nelle condizioni più sfavorevoli che si possano presentare durante la coltivazione e la sistemazione finale. Le verifiche di stabilità devono considerare l'azione sismica attesa, le peggiori condizioni della falda, l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza dei mezzi d'opera e di trasporto lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni anche temporanei e tutti i carichi interagenti con i fronti di scavo. Tali verifiche devono essere effettuate tenendo conto dei diversi orizzonti stratigrafici soggetti a possibili fenomeni di rottura o instabilità ed essere estese ai versanti retrostanti se coinvolti dai fronti di scavo. Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e, se possibile in funzione della tipologia del materiale estratto, prove di laboratorio, i cui certificati devono essere allegati alla RSFS.~~
- 3.4. (P) La RSFS deve essere aggiornata, e quindi ritrasmessa alle autorità di vigilanza di cui agli articoli 22 e 23 delle presenti Norme, con **cadenza annuale** per tutta la durata dell'attività estrattiva autorizzata e in caso di modifica delle condizioni per le quali è stata prodotta l'ultima verifica di stabilità.

Art. 20**Garanzie Varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale**

1. (P) Con la convenzione di cui all'art. 12 della L.R. n. 17/1991, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna all'esecuzione di tutte le opere previste nel Progetto di coltivazione e sistemazione

⁷⁷ Rif. D.P.R. n. 128/1959, art. 24 e seguenti.

⁷⁸ Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 6 e art. 52.

⁷⁹ Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 6, comma 3, e Circ. Min. n. 317/1997.

⁸⁰ Rif. D.M. 17/1/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni).

Commentato [VAR.ADO.64]: NORME. Precisazione su contenuti RSFS (PIAE2011, art. 29):

"1. (P) La Relazione di stabilità dei fronti di scavo (R.S.F.F.), contiene la Verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di abbandono finale, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione.

2. (P) Le verifiche devono considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni (anche temporanei), altri carichi interagenti con i fronti di scavo. Tali verifiche devono essere effettuate utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli interessabili dalle possibili rotture. Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati dovranno essere allegati alla Relazione di stabilità dei fronti di scavo."

finale della cava e al loro mantenimento per 5 anni dal collaudo. Nella stessa convenzione devono essere previste le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione⁸¹, ivi comprese quelli connessi alla piantumazione di vegetazione per la compensazione della CO2 di cui al comma 8 dell'art. 42.

2. (P) Il Progetto di coltivazione e sistemazione finale presentato dalla ditta interessata deve essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento di sistemazione finale e recupero ambientale, il costo della manutenzione pluriennale (previsto in anni 5) degli interventi vegetazionali e naturalistici e il costo del monitoraggio ambientale. Tale valore, una volta valutato congruo dall'ufficio tecnico comunale, eventualmente anche sulla base delle indicazioni della Commissione infraregionale delle attività estrattive, rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio o nell'elenco prezzi per opere forestali della Regione e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.
3. (P) In caso di richiesta di svincolo della fidejussione prima della decorrenza dei termini previsti dal precedente comma 1, dovrà essere presentata da parte dell'operatore idonea garanzia da definire considerando il costo della manutenzione pluriennale in proporzione alle annualità mancanti per raggiungere l'obiettivo dei 5 anni.
4. (P) La fideiussione dovrà ricomprendere anche gli oneri per la rimozione degli impianti di prima lavorazione connessi all'attività estrattiva e per il ripristino dell'area occupata dagli stessi. In ogni caso l'importo della fideiussione non deve ricomprendere gli oneri previsti dall'art. 12 della L.R. 17/91.
5. L'importo della fideiussione può essere progressivamente ridotto in ragione dell'avanzamento delle fasi del recupero finale certificato mediante collaudi parziali delle opere eseguite.
1. (I) Sono ammesse varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale.
2. (P) Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale devono essere autorizzate secondo le procedure di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, acquisendo nuovamente gli atti di assenso previsti, tra cui il parere dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria).
3. (P) Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale considerate, in base alla normativa vigente⁸¹, sostanziali in relazione agli impatti già valutati in sede di procedura di VIA o di Screening del Progetto unitario, devono essere sottoposte a procedura di VIA o di Screening, con la facoltà di attribuire al provvedimento gli effetti autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 14 delle presenti Norme.

Art. 21

Tariffe—Programma di utilizzo oneri ommissis

1. (P) Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si assume l'impegno di versare annualmente al Comune in un'unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno.
2. (P) La somma, che deve essere versata dal Comune nella misura del 20% alla Provincia e del 5% alla Regione, è stabilita in conformità alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale.
3. (P) Le somme versate al Comune devono essere utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27 della L.R. n. 17/91, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le

⁸¹ Rif. D.Lgs. n.152/2006, art. 6, comma 9, L.R. n. 4/2018, artt. 4, 5 e 6, e D.G.R. n. 855/2018. La normativa vigente al momento della stesura delle presenti Norme prevede che il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, abbia la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una Verifica preliminare finalizzata ad individuare l'eventuale procedura da avviare. Resta ferma la facoltà del proponente, su sua specifica istanza, di sottoporre comunque il nuovo progetto a procedura di VIA o di Screening.

Commentato [VAR.ADO.65]: NORME. Revisione con rinvii a normativa vigente, rinnovata in materia di VIA (in linea generale il PIAE2011 ammette espressamente, previo assenso da parte delle autorità competenti, ma senza riferimenti alle procedure di VIA, la modifica dell'ordine dei lotti di avanzamento, la riduzione dei volumi estraibili e la modifica delle opere preliminari, oltre alla modalità di piantumazione delle essenze vegetali e alla scelta delle specie, nel limite del 20% del numero complessivo di esemplari arborei o arbustivi previsti dal progetto).

attività estrattive. Il Comune deve prevedere di avvalersi di tecnici specialisti per le operazioni di monitoraggio delle attività di sistemazione finale e di collaudo.

TITOLO VI – CONTROLLI

Art. 22

Vigilanza dell'attività estrattiva

1. (P) Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del PAE, avvalendosi di propri uffici, oppure, previo apposito accordo o convenzione, del personale a tale scopo abilitato dalla Provincia. La Provincia promuoverà un confronto periodico con i soggetti cui compete il controllo dell'attività estrattiva in cava anche per la definizione di specifiche Linee guida per le azioni di monitoraggio, con attenzione alla fase di tombamento dei vuoti di cava, alle quali dovranno confrontarsi i Piani di coltivazione e le autorizzazioni all'attività estrattiva. Nell'ambito delle attività di vigilanza si applicano, tra gli altri, i disposti di cui all'art. 16 e 17 e seguenti della L.R. 17/91 e s.m.i. Ai sensi della legislazione vigente⁸², sono attribuite al **Comune** territorialmente competente le funzioni di vigilanza sull'applicazione della normativa in vigore e delle disposizioni contenute nell'autorizzazione e nella relativa convenzione di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e dal Piano di coltivazione e sistemazione finale, secondo gli esiti delle valutazioni ambientali previste e i contenuti dei piani specifici indicati all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme⁸³. L'attività di vigilanza comprende la verifica delle condizioni che possono dar luogo a decadenza o revoca dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente⁸⁴ e dalle disposizioni del PIAE e del PAE.
2. (P) Per tutta la durata dell'autorizzazione di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, a partire dalla denuncia di esercizio, il titolare La Ditta deve presentare al Comune, entro il 30 novembre di ciascuno ogni anno di durata dell'autorizzazione convenzionata, una Relazione annuale sullo stato dei lavori. Tale Relazione deve essere corredata dai seguenti elaborati:
 - cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a allo stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;

Commentato [VAR.ADO.66]: NORME. Precisazione su periodo di obbligatorietà della rendicontazione periodica.

⁸² Rif. L.R. n. 17/1991, art. 20.

⁸³ Rif. art. 29 "Sistema sanzionatorio" del D.Lgs. n. 152/2006 (*) e art. 27 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 4/2018 (**).

(*) Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme (estratto commi 5, 6, 7):

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

(**) Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

"1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.

4. Per le sanzioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del Direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale."

⁸⁴ Rif. L.R. n. 17/1991, artt. 16, 17 e 18.

- computo metrico dei materiali movimentati, ~~(distinti in distinguendo~~ materiale utile, terreno agricolo, e materiale di scarto, volumi stoccati nell'area di cava e volumi di materiali utilizzati per il riempimento del vuoto di cava);
- relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventualei ~~ritombamento~~riempimenti, distinti per quantità e qualità;
- ~~relazione inerenti i resoconto~~ resoconto sul numero di mezzi utilizzati per l'escavazione ed il trasporto dei materiali, indicando la classe degli stessi dei mezzi, il volume medio movimentato nonché e il numero di viaggi medi giornalieri;
- rendiconto delle certificazioni e dei collaudi relativi alle opere di sistemazione finale già effettuate;
- riepilogo delle attività di monitoraggio dei livelli e della qualità della falda;
- riepilogo dei dati significativi reperiti in occasione del monitoraggio ambientale;
- aggiornamento della Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

La cartografia dello stato di fatto, e il conseguente calcolo dei volumi estratti, deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre, indicato nella Relazione, deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere.

3. (P) I dati relativi al monitoraggio ambientale, con particolare attenzione a quelli riguardanti la falda e le acque dei bacini, devono essere trasmessi nello stesso termine di cui al comma precedente anche all'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e all'Azienda unità sanitaria locale.

3.4. (P) Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune deve presentare alla Provincia un rapporto annuale complessivo con riportate le quantità di materiale scavato nel proprio territorio nell'anno precedente. Il quantitativo di materiale utile estratto a tutto il mese di novembre, indicato nella Relazione annuale di cui al comma 2, deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere estrattivo di cui all'Art. 16 delle presenti Norme. A tal fine, la cartografia dello stato di fatto e il corrispondente calcolo dei volumi estratti devono essere prodotti sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in sua assenza, attraverso perizia giurata.

5. (P) Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune deve presentare all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e alla Provincia un Rapporto annuale che indichi le quantità di materiale estratto nell'anno precedente, il calcolo dei corrispondenti oneri estrattivi e l'illustrazione dello stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, con una valutazione relativa alla corretta esecuzione degli interventi di carattere vegetazionale. L'eventuale mancata presentazione di tale relazione e di quella indicata al precedente comma 3, anche in seguito a formale sollecito della Provincia, non consentirà al Comune di rilasciare eventuali nuove autorizzazioni all'attività estrattiva e nell'ambito degli aggiornamenti al PIAE non verranno assegnate nuove volumetrie al Comune. I contenuti relativi alle opere di sistemazione finale devono essere trasmessi anche all'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e all'Azienda unità sanitaria locale.

4.6. (I) Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Comune può avvalersi di altri Enti territoriali, con priorità per l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e per l'Ente gestore delle aree naturali protette, costituendo idonee forme di accordo e dandone comunicazione all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive, qualora non direttamente coinvolta.

Commentato [VAR.ADO.67]: NORME. Precisione su contenuti e destinatari della rendicontazione periodica.

Commentato [VAR.ADO.68]: NORME. Eliminazione della penalizzazione prevista dal PIAE2011, secondo cui l'eventuale mancata presentazione delle rendicontazioni annuali, anche a fronte di formale sollecito da parte degli Enti interessati, impedisce al Comune di rilasciare eventuali nuove autorizzazioni all'attività estrattiva e di ottenere nuovi quantitativi assegnati al territorio comunale in sede di revisione del PIAE.

Commentato [VAR.ADO.69]: NORME. Avvalimento per attività di vigilanza.

5.7. I rapporti annuali trasmessi dai Comuni sono pubblicati sul proprio sito dalla Provincia entro 2 mesi dal loro ricevimento(I). Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo gli Enti preposti possono coinvolgere le guardie ecologiche volontarie⁸⁵.

Art. 23

Polizia mineraria e di igiene ambientale tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. (D) Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale o sicurezza del lavoro vale quanto previsto dall'art. 21 della L.R. n. 17/1991 e dall'art. 147, comma 1, lettera b), della L.R. n. 3/1999; nonché quanto stabilito dalla Giunta regionale con delibera 807 dell'8 giugno 2009 "Proposta di accordo tra le Province della RER e le AUSL – Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro" al fine dello svolgimento dei controlli e relativi allegati ovvero, le funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria sono delegate alle Province e alle AUSL. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959 sono esercitate dall'**Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria)**, il cui Responsabile svolge anche le funzioni di "Ingegnere capo" previste dal medesimo Decreto⁸⁶, mentre le funzioni di tutela dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di salute e sicurezza del lavoro, sono esercitate dai servizi e presidi dell'**Azienda unità sanitaria locale**⁸⁷.
2. (D) Le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere sono esercitate dalla Provincia, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lettera c), della L.R. n. 3/1999. Come previsto dalla normativa vigente⁸⁸, i funzionari incaricati dei controlli hanno la facoltà di richiedere, nell'esercizio dei loro compiti, l'assistenza della forza pubblica, in particolare della polizia comunale o provinciale, e la collaborazione di altri Enti, in particolare l'Ente gestore delle aree naturali protette, costituendo idonee forme di accordo.
- 2.3. (I) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo gli Enti preposti possono coinvolgere le guardie ecologiche volontarie⁸⁹.

Commentato [VAR.ADO.70]: NORME. Collaborazione per attività di polizia mineraria.

Art. 24

Rete di punti quotati

1. (P) L'area di cava deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, chiaramente individuabili sulla Carta tecnica regionale scala 1:5.000. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa trarre quello precedente e quello successivo. Devono inoltre essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno. Il piano quotato di tali punti e dei relativi caposaldi di riferimento devono essere riportati nel Progetto di coltivazione.
2. (P) Il Piano di coltivazione deve contenere una specifica monografia dei punti fissi inamovibili.

⁸⁵ Rif. L.R. n. 23/1989.

⁸⁶ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 21, L.R. n. 13/2015, art. 19, comma 4, e D.G.R. n. 2230/2015.

⁸⁷ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 21, D.P.R. n. 302/1956, D.P.R. n. 128/1959, D.Lgs. n. 624/1996 e D.Lgs n. 81/2008.

⁸⁸ Rif. D.Lgs. n. 128/1959 e D.Lgs. n. 624/1996.

⁸⁹ Rif. L.R. n. 23/1989.

Art. 25***Monitoraggio ambientale ommissis***

1. (P) Il Progetto di coltivazione deve contenere il Piano di monitoraggio ambientale, redatto secondo i contenuti dell'allegato n. 8 alle presenti Norme.
2. (P) Con la convenzione di cui all'art. 12 della L.R. n. 17/1991, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna, anche con specifiche garanzie finanziarie, all'attuazione del Piano di monitoraggio.
3. (P) Il Piano di monitoraggio deve essere integrato o modificato, su richiesta di ARPA o dell'Ufficio tecnico comunale, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.
4. (P) Il Piano di monitoraggio deve definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e sistemazione finale della cava.
5. Il comune verifica l'attuazione del Piano di Monitoraggio.

TITOLO VII – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**Art. 26*****Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza. Misure per tutelare la sicurezza dei lavori e per agevolare le attività di controllo***

1. (P) Fatte salve le responsabilità del proprietario dell'area e del titolare dell'autorizzazione, costituisce figura di riferimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Direttore responsabile dei lavori (brevemente DL), che opera con la collaborazione dei sorveglianti designati.
2. (P) L'area della di cava deve essere opportunamente delimitata attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, facilmente individuabili sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi possa tragguardarsi quello precedente e quello successivo. A tal fine il progetto estrattivo deve contenere una specifica monografia dei punti fissi inamovibili (caposaldi di riferimento), che ne indichi quota e coordinate.
- 4.3. (P) L'area di cava deve essere segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza reciproca non superiore a 40 m, e protetta con recinzione di altezza non inferiore a 1.80 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti abbandonati nell'area di cava di sostanze o materiali estranei alle attività autorizzate.
4. (P) Gli accessi alla cava devono essere custoditi da apposite cancellate che devono essere chiuse negli orari e nei periodi di inattività e comunque quando sia assente il personale di sorveglianza dei lavori di coltivazione.
5. (P) Nei Poli siti estrattivi ubicati nelle fasce fluviali A e B individuate dal del PTCP, le recinzioni delle aree di cava dovranno devono essere realizzate con attenzione a non condizionare il corretto deflusso delle acque, nel rispetto comunque delle prescrizione del D.P.R. n. 128/1959 delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente⁹⁰ e dall'Autorità idraulica competente.
6. (I) L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute, adottando misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di tutela in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e al controllo in materia di

Commentato [VAR.ADO.71]: NORME. Precisazione su presenza di sostanze o materiali non autorizzati (il PIAE2011 indica "la discarica indiscriminata di rifiuti").

Commentato [VAR.ADO.72]: NORME. Precisazione su ambito di riferimento della disposizione, valevole per tutti i siti estrattivi (e non solo per i Poli come risulta dal PIAE2011).

⁹⁰ Rif. D.P.R. n. 128/1959.

sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme di polizia mineraria, sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico, movimentazione e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

2-7. (P) La viabilità interna all'area di cava deve essere resa sicura e idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.

3-8. (P) Quando le cave siano distanti oltre 200 m dall'impianto di lavorazione dell'estratto, è obbligatoria, l'installazione di progetti estrattivi devono prevedere idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, di punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso per il ricovero delle maestranze.

4. (P) Gli accessi alla cava devono essere custoditi da apposite cancellate che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita l'attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale di sorveglianza dei lavori di coltivazione.

5. (P) La viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.

6. (D) L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

7. (D) Dovranno sempre essere adottate misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.

8. (D) Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

9. (P) Nella zona di accesso alla cava dovrà deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- denominazione della cava;
- Comune di ubicazione;
- tipo di materiale estratto;
- tipo e quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo dal piano campagna;
- denominazione della cava;
- progettisti
- operatore esercente;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante Sorvegliante;
- Operatore esercente;
- Progettisti;
- estremi e scadenza dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata.

10. (P) Presso ogni cava dovranno devono essere disponibili per la vigilanza, da attuarsi da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

- autorizzazione comunale;
- convenzione;
- progetto Piano di coltivazione e sistemazione finale;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- Documento di salute e sicurezza e di salute (DSS), con i relativi aggiornamenti⁹¹;

⁹¹ Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 6.

Commentato [VAR.ADO.73]: NORME. Precisazione su obbligo di individuazione dei locali di servizio, indipendentemente dalle distanze dagli impianti (PIAE2011: "Quando le cave siano distanti oltre 200 m dall'impianto di lavorazione dell'estratto, è obbligatoria, l'installazione di idonei locali prefabbricati...").

- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e (RSFS), con i relativi aggiornamenti annuali⁹²;
- Relazioni annuali, comprensive dei rilievi topografici e dei dati raccolti con le attività di monitoraggio.

-11.(P) In fase di esercizio si applicano le disposizioni regolamentari, organizzative e sanzionatorie previste dalla legislazione vigente⁹³, in considerazione degli obblighi in capo alle figure che a vario titolo sono coinvolte nell'attività e tenute a rispettare e far rispettare le norme di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, le norme di polizia mineraria, le norme del PIAE e del PAE, le indicazioni dei progetti estrattivi secondo le prescrizioni dettate nell'ambito delle valutazioni ambientali previste, nei pareri degli Enti, nelle autorizzazioni ambientali e nell'autorizzazione convenzionata. Devono essere inoltre assicurati gli adempimenti connessi all'eventuale presenza di amianto nei giacimenti ofiolitici⁹⁴, nonché alla presenza di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità e al rinvenimento di ordigni bellici.

Commentato [VAR.ADO.74]: NORME. Specificazione su reperibilità delle rendicontazioni periodiche presso la cava.

Art. 27

Direttore dei lavori ommissis

1. (P) ~~Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al Direttore responsabile di cava (Direttore lavori), di cui agli articoli 6 e 27 del DPR n. 128/1959 e agli articoli 20 e 100 del D.Lgs. n. 624/1996 e del D.Lgs. n. 81/2008 rispettare e far rispettare le norme di polizia mineraria, le norme del PIAE e del PAE, le prescrizioni del Progetto di coltivazione e di sistemazione finale, della Valutazione d'incidenza ove prevista, dei pareri degli Enti e della Convenzione.~~

Art. 28

Documento di salute e sicurezza ommissis

1. ~~— (P) Ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs n. 624/1996 e s.m., all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento di salute e sicurezza (DSS) relativo all'attività denunciata che deve essere redatto dal Direttore dei lavori prima dell'inizio dell'attività. Il DSS deve essere coerente con il Piano di coltivazione.~~

2. ~~— (P) Sul datore di lavoro di aziende estrattive gravano obblighi specifici quali la designazione del sorvegliante nei luoghi di lavoro, l'adozione di misure e precauzioni adatte al tipo di attività al fine di prevenire e combattere gli incendi ed impedire i rischi derivanti alla salute dalle sostanze esplosive o nocive presenti nell'atmosfera, la predisposizione di adeguati mezzi di evacuazione e di salvataggio nonché di sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme, l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria ai lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.~~

3. ~~— (P) Il DSS deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione e descrizione delle misure idonee di tutela, in situazioni sia normali che critiche, dimostrando che i luoghi di lavoro e le attrezzature sono stati progettati e vengono utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. Il DSS definisce le modalità operative indicando, in particolare, le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:~~

- a. ~~— protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive nocive;~~
- b. ~~— mezzi evacuazione e salvataggio;~~
- c. ~~— sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;~~
- d. ~~— sorveglianza sanitaria;~~

⁹² Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 52.

⁹³ Rif. D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 624/2009 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e D.P.R. n. 128/1959 in materia di polizia delle miniere e delle cave.

⁹⁴ Rif. L. 257/1992 e D.G.R. n. 1696/2012.

- e. programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
 - f. manutenzione del materiale di sicurezza;
 - g. utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
 - h. uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
 - i. esercitazioni di sicurezza;
 - j. aree di deposito;
 - k. stabilità dei fronti di scavo;
 - l. zone a rischio di irruzioni di acqua;
 - m. evacuazione del personale;
 - n. organizzazione del servizio di salvataggio;
 - o. eventuale programma di attività simultanee;
 - p. criteri per l'addestramento in casi emergenza;
 - q. misure specifiche per impianti modulari;
 - r. comandi a distanza in caso di emergenza;
 - s. indicare i punti sicuri di raduno;
 - t. protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.
4. (P) Nelle cave in cui è prevista l'estrazione di materiali ofiolitici, il DSS dovrà contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta nei confronti dell'amianto e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio. In particolare dovranno esserne recepiti i contenuti della delibera di Giunta regionale n. 1696/2012.
5. (P) Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie i quali devono sottoscrivere il DSS.
6. (P) Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
7. (D) Lo stesso titolare può assumere i compiti di direttore responsabile e di sorvegliante qualora sia in possesso dei requisiti, delle capacità e delle competenze necessarie.
8. (P) Il DSS, da elaborare prima dell'inizio dell'attività, come i suoi aggiornamenti, deve essere trasmesso all'autorità di vigilanza e tenuto sul luogo di lavoro.
9. (P) Il Direttore responsabile deve sottoscrivere il DSS e nella pianificazione dell'attività lavorativa dovrà attuare quanto previsto nel Documento stesso.
10. (P) Al Direttore responsabile, nominato dal titolare, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché, sia negli obiettivi che nelle specifiche disposizioni, l'attuazione del DSS.
11. (P) Il Documento deve essere attentamente esaminato nella riunione di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi periodicamente con tutti gli addetti che operano in cava.
12. (P) Il DSS deve essere aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, ecc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti (o l'inadeguatezza di misure di prevenzione), di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre (o eliminare) alcuni rischi, di osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 29***Relazione di stabilità dei fronti di scavo***

1. (P) La Relazione di stabilità dei fronti di scavo (R.S.F.F.), contiene la Verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di abbandono finale, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione.
2. (P) Le verifiche devono considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni (anche temporanei), altri carichi interagenti con i fronti di scavo. Tali verifiche devono essere effettuate utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli interessabili dalle possibili rotture. Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati dovranno essere allegati alla Relazione di stabilità dei fronti di scavo.
3. (P) La Relazione di stabilità dei fronti di scavo deve essere allegata alla denuncia di esercizio e deve essere aggiornata annualmente.

Art. 30***Rischi emergenti***

1. (P) Nel caso di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità, esplicitamente evidenziati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o al sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio dovranno essere immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque notificata.
2. (P) Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, il Comune può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione che il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, fatta salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che hanno determinato l'emanazione del provvedimento.

Art. 31***Rinvenimento di ordigni bellici***

1. (P) Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità militare.
2. (P) All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Responsabile del Servizio comunale competente. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità militare.

TITOLO VIII – CRITERI E MODALITÀ PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVEAREE ESTRATTIVE**Art. 32*****Modalità di coltivazione Limitazioni di carattere generale***

1. (DJ) L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni progettuali.
2. (DJ) L'escavazione deve sempre procedere garantendo le migliori condizioni di stabilità dei terreni e di sicurezza dei lavoratori. A tal fine, salvo nel rispetto delle specificazioni diverse contenute nel PAE e nelle tavole di progetto

Tavole di Progetto del PIAE o del PAE, deve avvenire secondo devono essere osservate le seguenti modalità di coltivazione:

a. nelle cave di monte la coltivazione può procedere è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e, qualora si impieghino macchine escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;

b. devono essere sempre rispettate le massime pendenze dei fronti di scavo e le indicazioni operative che ne garantiscono la stabilità, come definite dal Piano di coltivazione e sistemazione finale, nonché dalla RSFS e dal DSS di cui all'Art. 19 delle presenti Norme.

c. nelle cave in piano è preferibile la coltivazione a fossa con un unico fronte di scavo;

d. nelle cave di monte è preferibile la coltivazione a gradoni o a piano inclinato procedente dall'alto al basso; i lavori dovranno, ove possibile, procedere dall'alto verso il basso; qualora la lunghezza del piano inclinato sia superiore a 10 metri, esso dovrà essere interrotto da prevedendo eventuali interruzioni delle pareti di scavo tramite gradoni, di larghezza almeno 3 m, dimensionati in modo da garantire la stabilità del versante e la sicurezza degli operatori e dei mezzi d'opera e dotati di fossi con fosse di scolo a monte dello stesso degli stessi, per impedire che le acque di ruscellamento assumano eccessiva velocità provocando fatti provochino fenomeni erosivi sui fronti di scavo; nelle cave di piano l'escavazione più opportuna è quella a fossa con unico fronte di scavo;

a-e. il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati; le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di sistemazione finale;

b-f. il progetto di coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano i fronti di scavo devono essere aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, alle località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale; quando ciò ove non sia possibile, si dovrà intervenire con devono prevedersi opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave, nel rispetto delle indicazioni della RSFS di cui all'Art. 19 delle presenti Norme;

e-g. la coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale la sistemazione progressiva delle aree scavate; la sistemazione finale del primo lotto deve essere completata prima dell'inizio dello scavo del terzo lotto, procedendo con il medesimo criterio fino a completamento dei lotti previsti; nel caso in cui la sistemazione finale preveda il riempimento dei vuoti di cava, prima di accedere al lotto di scavo successivo deve essere comunque effettuato almeno il 50% del riempimento del lotto precedente; nel caso in cui la volumetria della cava fosse sia inferiore a 100.000 mem³, sarà è possibile, in accordo con il Comune, ammettere una deroga a tale modalità di coltivazione;

d. il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati; le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di sistemazione finale;

e. è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;

f-h. l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti, attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione dello scavo, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente; i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione estrattivo, con indicazione delle pendenze; quando la

Commentato [VAR.ADO.75]: NORME. Semplificazione su dimensionamento dei gradoni (il PIAE2011 indica lunghezze dei piani inclinati - lungo la direzione di massima pendenza - non superiori a 10 metri e gradoni di larghezza - ampiezza in orizzontale - non inferiore a 3 m).

morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra permetta lo sviluppo di una rete di smaltimento articolata, il fosso di guardia dovrà ~~può~~ essere realizzato sul gradone più elevato del fronte di ~~cava scavo~~.

3. (P) Il mancato rispetto delle indicazioni operative di cui al comma 2 del presente articolo precedente determina la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi della normativa vigente⁹⁵.

3.4. (P) L'uso di esplosivi, accessori detonanti e mezzi d'accensione deve essere limitato a quelli riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi della normativa vigente⁹⁶.

Art. 33

Limiti per la tutela ~~Tutela~~ delle acque sotterranee

1. (P) ~~Nelle cave di pianura e di fondovalle, quando non altrimenti specificato dal PAE~~ Quando l'intercettazione della falda non sia espressamente prevista dal progetto estrattivo, gli scavi devono essere ~~mantenuti~~ ~~mantenersi~~ ad almeno 1 m sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione. ~~La quota di minima soggiacenza è determinata considerando le oscillazioni della falda in un congruo periodo di tempo. Qualora la base dati lo consenta, tale periodo deve essere di almeno 10 anni precedenti l'ultima misura disponibile. A tal fine il progettista deve dimostrare di aver interpellato, per l'acquisizione dei dati piezometrici, il Comune, l'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale, l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria) e i Servizi regionali che dispongono dei dati idrogeologici.~~

2. (P) ~~Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta~~ In caso di intercettazione accidentale della falda, dovrà essere immediatamente avvisato ~~devono essere immediatamente avvisati~~ l'Ufficio tecnico comunale competente, la Provincia, ARPA e, in caso di acquifero utilizzato a scopo potabile, l'AUSL; tali soggetti ~~l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), l'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e l'Azienda unità sanitaria locale, i quali concorderanno le modalità di intervento~~ gli interventi più opportuni per garantire la tutela ~~della delle~~ acque di falda.

3. (P) Qualora la sistemazione finale ~~della cava preveda la realizzazione~~ ~~creazione di laghi o zone umide o laghi,~~ alimentati ~~da con intercettazione di~~ acque di falda, questi devono necessariamente essere il risultato di un intervento che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la loro realizzazione e non possono essere invece il risultato di tombamenti lungo le sponde al fine di evitare l'interramento, l'interruzione o la deviazione della falda e al fine di garantire il ricambio delle acque nei laghi ed evitare quindi condizioni di anossia:

a. le aree depresse devono derivare prevalentemente dall'asportazione del materiale necessario per la loro realizzazione, senza apporti di materiali che possano alterare la circolazione e la qualità della falda o che possano favorire fenomeni di interrimento dei bacini e condizioni di anossia per il mancato ricambio delle acque;

b. gli apporti di terreno possono essere autorizzati solo se strettamente necessari alla diversificazione delle sponde, al conseguimento dell'ottimale battente idrico (es. realizzazione di isole, variazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.) e all'affrancamento della vegetazione, specialmente nelle parti emerse delle scarpate;

3.c. ~~gli apporti di terreno possono essere altresì previsti per l'eventuale collocazione di vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, a seguito di specifico studio sottoposto alla valutazione del Comune, dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria) e dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale.~~

⁹⁵ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 18.

⁹⁶ Rif. DM 6/02/2018 "Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo" e relativi provvedimenti attuativi (Decreti direttoriali delle strutture competenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico). Si veda in particolare art. 1, comma 2, e art. 9 del Decreto. Elenco aggiornato consultabile all'indirizzo <http://unmig.mise.gov.it/unmig/esplosivi/indice.asp>.

Commentato [VAR.ADO.76]: NORME. Rinvio a norme sull'uso degli esplosivi.

Commentato [VAR.ADO.77]: NORME. Precisione su stima della soggiacenza media della falda (PIAE2011: "...soggiacenza della falda, come prevedibile e/o registrata negli ultimi 10 anni.").

Commentato [VAR.ADO.78]: NORME. Precisione su destinatari dell'avviso (nel PIAE2011 è contemplata la Provincia, qui sostituita dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale, e l'AUSL solo in caso di "acquifero utilizzato a scopo potabile").

Commentato [VAR.ADO.79]: NORME. Precisione su modalità di realizzazione delle aree depresse e ammissibilità apporti di terreno, con unica variazione sostanziale consistente nell'eliminazione della Provincia tra i destinatari dell'avviso di intercettazione imprevista della falda (PIAE2011, art. 33:
 "3. (P) Qualora la sistemazione finale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, alimentati da acque di falda, questi devono necessariamente essere il risultato di un intervento che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la loro realizzazione e non possono essere invece il risultato di tombamenti lungo le sponde al fine di evitare l'interramento, l'interruzione o la deviazione della falda e al fine di garantire il ricambio delle acque nei laghi ed evitare quindi condizioni di anossia.
 4. (P) Il riporto di terreno naturale nelle zone umide è ammesso solo se finalizzato alla diversificazione delle sponde e all'affrancamento della vegetazione, nelle parti emerse delle scarpate. Apporti di terreno possono essere invece previsti all'interno dei laghi per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.) e per l'eventuale ricollocazione delle vasche di decantazione dei limi a seguito di specifico studio sottoposto alla valutazione di Comune, Provincia e ARPA.").

4. (P) Il riporto di terreno naturale nelle zone umide è ammesso solo se finalizzato alla diversificazione delle sponde e all'affrancamento della vegetazione, nelle parti emerse delle scarpate. Apporti di terreno possono essere invece previsti all'interno dei laghi per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.) e per l'eventuale ricollocazione delle vasche di decantazione dei limi a seguito di specifico studio sottoposto alla valutazione di Comune, Provincia e ARPA. Nei casi indicati al comma precedente, per le opere di sistemazione finale in falda è ammesso esclusivamente l'utilizzo dei materiali di seguito elencati, previa verifica qualitativa basata sulle normative vigenti⁹⁷ e secondo le modalità definite dalla procedura di VIA o Screening del progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e dal Comune:

a. terreno vegetale e scarti di estrazione della medesima cava ("terra non inquinata" e materiali "inerti" ai sensi della normativa vigente⁹⁸);

b. materiali provenienti da cave di "terre da riempimento";

4-c. materiali derivanti dal lavaggio degli inerti ("sterili" ai sensi della normativa vigente⁹⁹), sedimentati, senza l'impiego di flocculanti, nelle vasche di decantazione a servizio degli impianti di lavorazione;

5. (P) I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali, devono risultare opportunamente impermeabilizzati a tutela degli acquiferi sotterranei. A tal fine, se necessario, possono quindi essere previsti apporti di terreno naturale (o di altro materiale ritenuto idoneo, quali ad esempio materassini di bentonite, geomembrane, ecc.) per la sistemazione del fondo o la risagomatura delle sponde.

6. (P) Al fine di evitare le discariche abusive l'abbandono nelle aree di cava di sostanze o materiali estranei alle attività autorizzate, in grado di alterare e contaminare le acque superficiali e sotterranee, durante l'attività estrattiva dovranno in fase di coltivazione essere sempre mantenute in perfetta efficienza le recinzioni e i cancelli di accesso.

7. (P) Per impedire le infiltrazioni e le tracimazioni di acque esterne eventualmente inquinanti ingressi indesiderati di acque esterne, potenzialmente inquinanti, che possono raggiungere l'area di cava per ruscellamento, tracimazione dei canali o infiltrazione, sia durante i lavori di escavazione in fase di coltivazione sia durante la in fase di sistemazione finale, le cave devono essere circondate da un adeguato sistema adeguato di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, opportunamente raccordati con la rete idrografica del circondario circostante, anche prevedendo eventuali ed eventualmente da argini "a corona", nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 32 delle presenti Norme.

8. (P) Qualora facciano parte delle opere di sistemazione finale. Le opere di regimazione devono essere sempre tenute in perfetta efficienza durante l'escavazione ed e, qualora facenti parte delle opere di sistemazione finale, anche successivamente all'ultimazione dell'attività estrattiva.

9. (P) Le acque reflue provenienti dalle zone di maggiore fruizione delle aree di cava recuperate nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell'area anche temporaneamente, dovranno essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura. Le acque reflue, pertanto, dovranno essere trattate in impianti di fitodepurazione o di sub-irrigazione su prato, optando anche in questo caso per specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone.

⁹⁷ Rif. D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 117/2008. Per quanto riguarda la qualità dei materiali, si veda in particolare, nel D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV - Titolo V - Allegato 5, la Colonna A della Tabella 1 "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti" oppure i valori di fondo naturali.

⁹⁸ Rif. D.Lgs. n. 117/2008.

⁹⁹ Rif. D.Lgs. n. 117/2008.

Commentato [VAR.ADO.80]: NORME. Ridefinizione, più restrittiva, dei materiali ammessi per le sistemazioni naturalistiche che prevedono creazione di aree umide o laghi e sui soggetti tenuti a esprimersi (il PIAE2011 così dispone: "Riporti di materiale per la diversificazione delle zone umide (...) in tal caso non è ammesso l'utilizzo di rifiuti inerti e di terre e rocce di scavo provenienti da siti da bonificare o da aree industriali/artigianali/di servizio in esercizio o in riconversione"; tra i soggetti tenuti ad esprimersi il PIAE2011 indica anche la Provincia).

Commentato [VAR.ADO.81]: NORME. Precisazione su presenza di sostanze o materiali non autorizzati (il PIAE2011 indica "le discariche abusive").

10. Il progetto di sistemazione finale dovrà prevedere il trattamento delle acque provenienti dalle aree utilizzate per la fruizione pubblica, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Del. G.R. n. 1053/2003 della Regione Emilia Romagna.

14-9. (P) In caso di utilizzo dei laghi in falda per la pesca sportiva o per l'allevamento ittico dei laghi di cava in falda dovrà essere limitata l'alimentazione forzata del pesce e gli interventi sanitari intensivi. Tali interventi dovranno essere autorizzati dall'ARPA, che potrà condizionare gli stessi ad uno specifico monitoraggio sulla qualità delle acque del lago deve essere evitato qualsiasi intervento che possa alterare le condizioni naturali del bacino. Eventuali interventi finalizzati all'alimentazione del pesce o al trattamento sanitario devono essere autorizzati dall'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale, che potrà condizionarli ad uno specifico monitoraggio sulla qualità delle acque del bacino.

10. (P) Gli impianti di lavorazione inerti che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con documentazione tecnica nell'ambito della debita istanza di autorizzazione allo scarico da presentare alla competente Provincia di Piacenza L'eventuale utilizzo di acque superficiali o sotterranee per il lavaggio e la lavorazione degli inerti e per la bagnatura delle piste di servizio deve essere debitamente autorizzato secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

11. (P) Ai sensi della normativa vigente¹⁰⁰, è vietato lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo le deroghe ammesse, comprese quelle relative agli scarichi delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti. Al di fuori dei casi espressamente ammessi dalla normativa, gli scarichi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie ovvero destinati, ove possibile, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

12. (P) Se non diversamente previsto dall'autorizzazione agli scarichi, i residui derivanti dalla lavorazione degli inerti devono essere raccolti e trattati in idonee vasche di decantazione, in modo da assicurare la chiarificazione delle acque preventivamente all'immissione nello scarico autorizzato.

13. (P) All'interno delle fasce fluviali A, B e C del PTCP Nelle vasche di decantazione a servizio degli impianti di lavorazione degli inerti, l'uso di additivi flocculanti o di altre sostanze che possono originare inquinamento delle inquinare le acque sotterranee e superficiali o sotterranee deve essere autorizzato precisato nell'autorizzazione ambientale cui è soggetto l'impianto, rilasciata sulla base di specifico studio di compatibilità, contenente modalità di utilizzo e misure di controllo e di minimizzazione del rischio e la conformità, conformemente ai limiti tabellari imposti, per lo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo imposti dal succitato Decreto stabiliti dalla normativa vigente per lo scarico in corpo idrico o su suolo. L'utilizzo dei fanghi decantati attraverso l'uso di flocculanti o altre sostanze per gli interventi di sistemazione finale delle aree di cava può essere ammesso previo nulla-osta dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale.

14. (P) Per la raccolta dei fanghi derivanti dalla lavorazione degli inerti dovranno essere realizzate idonee vasche di decantazione. Le acque provenienti dagli impianti di lavaggio non devono comunque essere rimesse direttamente nelle acque di falda o nei corpi idrici superficiali ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.. Tali acque dovranno essere preventivamente trattate, attraverso una serie di idonee vasche di decantazione, in modo tale da assicurare loro la necessaria e idonea chiarificazione. (P) Il lavaggio dei mezzi d'opera deve svolgersi in apposita area dotata di idonei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di scarico, rimanendo comunque vietato l'utilizzo di sostanze acide per lo scrostamento dei residui cementizi e dei fanghi.

Commentato [VAR.ADO.82]: NORME. Estensione cautele su uso additivi, limitate nel PIAE2011 alle fasce fluviali A, B e C.

Commentato [VAR.ADO.83]: NORME. Precisione su termini autorizzativi dell'uso di additivi (PIAE2011: "deve essere autorizzato").

Commentato [VAR.ADO.84]: NORME. Limitazione rispetto all'eventualità di utilizzo di materiali decantati con additivi per la sistemazione finale.

¹⁰⁰ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, artt. 103 e 104.

15. (P) Eventuali cisterne e depositi di carburante-carburanti e lubrificanti per gli automezzi e i mezzi d'opera impiegati all'interno dell'area di cava devono essere attrezzati in modo da evitare, sia per cause accidentali che per eventuali manomissioni dei contenitori, lo sversamento sul suolo del carburante e l'inquinamento della falda idrica ed installati in conformità alle norme vigenti installati conformemente alle norme vigenti e attrezzati in modo da evitare eventuali sversamenti accidentali. Qualora detti impianti non offrano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti dei rischi di inquinamento, il Responsabile dell'ufficio comunale competente deve ordinarne la rimozione disponendo che il combustibile sia rifornito tramite apposite autocisterne, che potranno sostare all'interno dell'area di cava solo se opportunamente custodite e comunque durante l'orario di lavoro.
16. (P) Qualora le cisterne o/o depositi di carburante non offrano adeguate garanzie di sicurezza e tenuta contro il possibile inquinamento della falda idrica, il Responsabile del Servizio comunale competente deve ordinarne la rimozione ed il rifornimento degli automezzi e dei mezzi d'opera potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di apposite autocisterne, che comunque potranno sostare all'interno dell'ambito di cava, solo se appositamente custodite e comunque durante l'orario di lavoro. Le aree di sosta e di rifornimento di carburante e lubrificante devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta e depurazione dei fluidi e delle acque di prima pioggia.
17. (P) Il lavaggio dei mezzi d'opera dovrà avvenire in apposita area dotata delle strutture di raccolta e depurazione delle acque di scarico. È vietato l'utilizzo di sostanze acide per lo scrostamento dei residui cementizi e dei fanghi. Le acque reflue provenienti da eventuali servizi ubicati nelle zone di fruizione delle aree di cava recuperate, nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell'area, anche temporaneamente, devono essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura. Compatibilmente con le norme di tutela delle acque previste dalla normativa e dai piani vigenti, le acque reflue devono essere trattate preferibilmente in impianti di fitodepurazione o di sub-irrigazione su prato, optando per specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone.

Art. 34

Limiti massimi Limiti di profondità

1. (P) La profondità massima dell'attività estrattiva nel territorio provinciale deve mantenersi almeno 1 m al di sopra della quota di minima soggiacenza raggiunta, negli ultimi dieci anni, dalla prima falda, salvo nei casi in cui ne sia espressamente prevista l'intercettazione. Nei casi in cui l'intercettazione della falda non sia espressamente prevista dal progetto estrattivo, gli scavi devono essere effettuati mantenendo il franco di sicurezza definito all'Art. 33, comma 1, delle presenti Norme.
2. (P) Nei Poli di ghiaia, per i quali dove è previsto l'interessamento prevista l'intercettazione della falda, potrà può essere prevista-raggiunta una profondità massima di scavo pari a 12 m, se valutata ammissibile sulla base di studi idraulici e idrogeologici specifici, allegati allo Studio di impatto ambientale in caso di VIA o allo Studio preliminare ambientale in caso di Screening, che verifichino la compatibilità dell'intervento in progetto e la non intercettazione di acquiferi diversi da quelli già interessabili con estrazioni a minore profondità da quello contenente la falda freatica. Nei Poli ricadenti nelle fasce fluviali A, B o C, l'Autorità idraulica competente esprime il proprio parere vincolante indicando la profondità massima di scavo compatibile con l'assetto idraulico del corso d'acqua, ferme restando le limitazioni di cui all'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme.
3. (P) Nei Poli di sabbia extragolenali del Po (Poli n. 42, n. 43, n. 44) potrà essere prevista-può essere raggiunta una profondità massima di scavo pari a 25 m, se valutata ammissibile sulla base di studi idrogeologici specifici, allegati allo Studio di impatto ambientale in caso di VIA o allo Studio preliminare ambientale in caso di Screening, che verifichino la compatibilità dell'intervento in progetto e la non intercettazione di acquiferi diversi da quello contenente la falda freatica. Nei Poli ricadenti nella fascia fluviale C o comunque entro una distanza di 500 m dal piede esterno degli argini, l'autorizzazione all'attività estrattiva è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, ferme restando le limitazioni di cui all'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme.

Commentato [VAR.ADO.85]: NORME. Precisazione su intercettazione degli acquiferi (il PIAE2011 dispone la non intercettazione di "acquiferi diversi da quelli già interessabili con estrazioni a minore profondità").

Commentato [VAR.ADO.86]: NORME. Specificazione su assenso da parte dell'Autorità idraulica competente in caso di interessamento delle fasce fluviali.

Commentato [VAR.ADO.87]: NORME. Precisazione di uniformità con le disposizioni relative ai Poli di ghiaia.

Commentato [VAR.ADO.88]: NORME. Specificazione su assenso da parte dell'Autorità idraulica competente.

4. (P) Nei Poli di sabbia in golena di del Po la profondità massima di escavazione, se non diversamente previsto dall'AIPo, dovrà scavo deve essere tale da mantenere un franco di almeno 1 m dalla minima sopra la quota del thalweg¹⁰¹; in assenza di rischi specifici e previo parere favorevole delle Autorità competenti, possono essere ammesse profondità di scavo maggiori potranno essere ammesse, se giustificate da motivazioni di sistemazione finale naturalistica, in seguito a parere favorevole da parte dell'Autorità di bacino del f. Po. A tal fine in sede di pianificazione e di progettazione devono essere prodotte analisi di dettaglio che escludano eventuali criticità indotte dall'intervento, quali pericoli per le sponde e le opere di difesa, in particolare rispetto all'eventuale innesco di processi erosivi, di sifonamento e modifiche delle dinamiche morfologiche fluviali.
5. (D) In sede di allestimento dei progetti di escavazione-progettazione delle attività di coltivazione e di sistemazione finale delle cave in falda, si dovrà comunque tenere conto delle indicazioni fornite negli Allegati n. 6.1 e n. 6.2 alle presenti Norme devono essere comunque considerate le indicazioni contenute nelle specifiche direttive tecniche attuative del PIAE¹⁰², con particolare attenzione a garantire la funzionalità ecologica, con particolare attenzione alle opere naturalistiche e ad evitare l'eventuale instaurazione di condizioni di anossia nelle masse d'acqua poste sul fondo dei bacini, critiche per la funzionalità ecologica dei bacini stessi. A tal fine possono essere previsti sistemi di rimescolamento, di basso impatto e alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo in sede di autorizzazione convenzionata l'onere della gestione e manutenzione nel tempo di detti sistemi.
- 5.6. (I) In sede di procedura di VIA o Screening, ove previsti battenti idrici significativi, da considerarsi comunque tali se superiori ai 10 m, deve essere predisposto uno specifico protocollo di monitoraggio delle acque dei bacini da svolgersi durante l'attività di scavo, prevedendo, qualora in fase realizzativa si rilevassero estesi fenomeni di anossia critiche per la funzionalità ecologica del bacino, di installare idonei sistemi di rimescolamento oppure limitare o vietare destinazioni d'uso eccessivamente impattanti sulla qualità dell'acqua, ancorché previste dal progetto approvato, quali allevamenti ittici intensivi e attività di pesca sportiva con pasturazione delle acque.

Art. 35

Distanze di rispetto Distanze di rispetto e altri limiti di attenzione ai beni esistenti

1. (I) Salvo quanto più puntualmente specificato dalla normativa in relazione alla tipologia dei beni esistenti da rispettare, naturali o antropici, la distanza di rispetto da tali beni non può essere inferiore alla massima profondità di scavo.
2. (P) La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 recante "Norme di Polizia delle miniere e delle cave" che continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 246/2005 e del D.Lgs n. 179/2009, come chiarito dalla Regione Emilia-Romagna con nota Direzione generale dell'Ambiente n. 241789 di prot. del 6 ottobre 2011. Senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), rilasciata sentiti i soggetti pubblici o privati proprietari o comunque competenti in merito alla tutela del bene e sulla base delle verifiche di stabilità richieste dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni, sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze, misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione, inferiori a quelle definite dalla normativa di settore¹⁰³, come precisate da disposizioni eventualmente più restrittive o più articolate, relative a:

¹⁰¹ Il thalweg è il luogo (geometrico) dei punti di quota minima della sezione fluviale.

¹⁰² Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹⁰³ Rif. D.P.R. n. 128/1959 (*), articoli 104 e 105, il cui testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

- (art. 104) "Senza autorizzazione del prefetto (***) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

Commentato [VAR.ADO.89]: NORME. Specificazione su deroghe a franco thalweg, non limitate a destinazioni naturalistiche e comunque ricondotte a preventivo nulla-osta da parte di AIPo (il PIAE2011 prevede, all'art. 34, comma 4, che "profondità maggiori potranno essere ammesse, se giustificate da motivazioni di sistemazione finale naturalistica, in seguito a parere favorevole da parte dell'Autorità di bacino del f. Po").

Commentato [VAR.ADO.90]: NORME. Precisione su ambito applicativo.

Commentato [VAR.ADO.91]: NORME. Precisione su presidi per il rimescolamento delle acque.

Commentato [VAR.ADO.92]: NORME. Precisione su adempimenti finalizzati al controllo dell'anossia.

Commentato [VAR.ADO.93]: NORME. Precisione su limite di distanza connesso all'eventuale instabilità della scarpata di scavo.

Commentato [VAR.ADO.94]: NORME. Precisione su soggetti a cui sottoporre le eventuali deroghe concedibili.

- corsi d'acqua e canali di bonifica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, del R.D. n. 368/1904 e delle Norme del PAI dell'Autorità di bacino (art. 14), comprese le disposizioni correlate;
- tutela delle acque, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni correlate, anche in relazione alle opere di captazione (art. 94 del Decreto) e di depurazione o smaltimento dei reflui;
- infrastrutture viarie, secondo quanto disposto dal vigente Codice della strada e dai relativi regolamenti attuativi¹⁰⁴;

a) 10 m: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

e) 50 m: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

- (art. 105) "L'autorizzazione è accordata, con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia, ed i Comuni."

(*) Da segnalare che il D.Lgs. n. 179/2009 "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" non ha formalmente salvaguardato gli articoli 104 e 105 del DPR n. 128/1959, che però, sulla base di una nota regionale di chiarimento (Direzione generale Ambiente prot. n. 241789 del 6/10/2011), possono comunque ritenersi ancora validi se non superati da altre disposizioni generali o settoriali intervenute successivamente.

(**) oggi Agenzia regionale competente per le attività estrattive.

¹⁰⁴ Rif. D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 485/1992, articoli 26 e 27, il cui testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
 - e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo B;
 - c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 5 m per le strade di tipo A, B;
 - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si

- reti tecnologiche, secondo quanto disposto dalle relative disposizioni normative e regolamentari;
- tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni correlate;
- 4- ogni altro bene o edificio, secondo la normativa operante sul territorio, anche derivante dagli strumenti di pianificazione o da singoli provvedimenti di tutela.

2- (P) ~~Senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di quelle indicate nella tabella 6, riportata dopo il seguente comma. Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.~~

Tab. 6

Distanza di rispetto	Opera
10 m	da strade di uso pubblico non carrozzabili;
	da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico
20 metri	da strade di uso pubblico carrozzabili;
	da corsi d'acqua senza opere di difesa;
	da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette
	da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati
	dai canali irrigui
	da collettori fognari
50 metri	da ferrovie
	da opere di difesa dei corsi d'acqua
	da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi
	da oleodotti e gasdotti
	da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."
60 metri	da autostrade e viabilità primaria

applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 27 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Distanza di rispetto	Opera
200 metri	da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili dal perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.13 L.R. n. 47/1978, modificato dalla L.R. n. 6/1995, e della L.R. n. 20/2000

3. (P) È vietata l'attività estrattiva in prossimità delle **sponde** e delle **opere di difesa** dei corsi d'acqua. Dal piede esterno dell'argine maestro del fiume Po e delle arginature dei corsi d'acqua suoi confluenti principali a scala di bacino¹⁰⁵ deve essere comunque osservata una distanza minima, non derogabile, di **150 m**. Per ogni previsione estrattiva ubicata nelle fasce fluviali A o B del PTCP e per ogni previsione estrattiva posta entro **250 m** dalla sponda dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP¹⁰⁶ non arginati o entro i **500 m** dal piede esterno degli argini dei medesimi corsi d'acqua devono essere predisposti specifici approfondimenti idraulici, sia in sede di PAE che di progettazione estrattiva, finalizzati a verificare la compatibilità della previsione con l'assetto idraulico del corso d'acqua e ad escludere potenziali danni a carico delle opere idrauliche e, ove presenti, degli argini e delle aree limitrofe; per tali previsioni l'attività estrattiva è in ogni caso ammessa previo assenso dell'Autorità idraulica competente, ferme restando le distanze minime inderogabili disposte dalla normativa vigente e dal presente articolo.

3.4. (P) Deve inoltre sempre essere garantita la distanza necessaria per l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione Enti gestori.

4. (P) La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 Codice civile.

5. (P) In caso di cave contermini, in accordo tra le parti, dovrà essere stabilito l'annullamento della distanza di rispetto.

5. (P) Sono inoltre vietate attività estrattive a distanze inferiori a 150 m dall'argine maestro del fiume Po. Per attività estrattive in zone extragolenali a distanze inferiori a 500 m dall'argine maestro del f. Po devono essere predisposti specifici approfondimenti idraulici in sede di progetto, finalizzati ad escludere il verificarsi di danni a carico dello stesso argine maestro e fenomeni di sifonamento (P) In sede di PAE è stabilita, nel rispetto della disciplina di tutela contenuta in leggi, piani o singoli provvedimenti, la distanza minima degli scavi da:

- **beni architettonici o archeologici** soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda;
- **edifici**, con relative aree di pertinenza, che presentano un **particolare interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale**, individuati e disciplinati negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

¹⁰⁵ L'attribuzione "suoi confluenti principali a scala di bacino" è riconducibile, ai fini dell'applicazione del presente comma, al **reticolo idrografico delimitato dalle fasce fluviali del PAI**, come sintetizzato nella Tab. 01 della Relazione tecnico-normativa allegata all'Intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/04/2012, ovvero:

- Trebbia – da Rivergaro a confluenza Po;
- Nure – da Ponte dell'Olio a confluenza Po;
- Chiavenna – da confluenza Ottesola-Chiavenna Landi a confluenza Po;
- Arda – da Castell'Arquato a confluenza Po;
- Ongina – da Santinasso di Sopra-ponte Autostrada a confluenza Po.

¹⁰⁶ L'attribuzione "principali e secondari del PTCP" fa riferimento, ai fini dell'applicazione del presente comma, al **reticolo idrografico principale e secondario del PTCP, suddiviso in tratti di 1° e di 2° livello**, come individuati negli elaborati del PTCP e sintetizzati nella Tab. 02 e Tab. 03 della Relazione tecnico-normativa allegata all'Intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/04/2012.

Commentato [VAR.ADO.95]: NORME. Razionalizzazione e precisazione delle disposizioni mirate alla tutela dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche (PIAE2011: "Sono inoltre vietate attività estrattive a distanze inferiori a 150 m dall'argine maestro del fiume Po. Per attività estrattive in zone extragolenali a distanze inferiori a 500 m dall'argine maestro del f. Po devono essere predisposti specifici approfondimenti idraulici in sede di progetto, finalizzati ad escludere il verificarsi di danni a carico dello stesso argine maestro e fenomeni di sifonamento.").

– zone di interesse storico-archeologico previste dalle Norme del PTCP¹⁰⁷, individuate e disciplinate dal medesimo Piano provinciale e dagli strumenti urbanistici comunali.

6. (I) In considerazione del rischio archeologico delle previsioni estrattive, occorre prevedere una sistematica ricognizione di superficie, preventiva all'esercizio estrattivo, effettuata da archeologo professionista sia sulle aree di coltivazione che di transito, sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza e senza oneri a suo carico, per accertare, anche tramite idonei saggi, l'eventuale presenza di giacimenti archeologici sepolti che possano danneggiarsi durante gli scavi.

7. (P) In caso di rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico durante l'esercizio estrattivo, devono essere sospesi immediatamente i lavori e, entro 24 ore dal ritrovamento, deve esserne data comunicazione alla Soprintendenza competente, avvisando per conoscenza il Comune. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità competente, nel rispetto delle condizioni dettate dalla stessa Autorità, e, trattandosi di causa di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

8. (P) Con riferimento alle tutele paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte Terza, per le attività estrattive che possono interessare, anche solo parzialmente, i beni tutelati, occorre acquisire il parere della competente Soprintendenza e le specifiche autorizzazioni previste ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto. Inoltre, in caso di attività di scavo che interessino i beni paesaggistici di cui all'art. 136¹⁰⁸ del D.Lgs. n. 42/2004, e in vista o in prossimità degli stessi, si richiamano le disposizioni di cui all'art.152¹⁰⁹ del citato Decreto.

9. (P) Le alberature esistenti di riconosciuto pregio, espressamente tutelate dalle norme regionali, dal PTCP o dagli strumenti di pianificazione comunale oppure da singoli provvedimenti di tutela, interne o limitrofe all'area di cava, devono essere conservate. Per le alberature esistenti da conservarsi deve essere osservata una distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi pari a una volta e mezzo l'altezza della pianta. Tale distanza deve essere osservata per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, salvo distanze maggiori stabilite da norme, piani, regolamenti o singoli provvedimenti che presiedono alla tutela. Per proteggere le alberature esistenti dal rischio di

Commentato [VAR.ADO.96]: NORME. Precisazione su adempimenti connessi al rischio archeologico.

¹⁰⁷ Rif. art. 116, comma 11:

"Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1. (*), nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive."

(*) Categoria "a – complessi archeologici" e categoria "b1 – aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" (quest'ultima non presente nel PTCP al momento della stesura delle presenti Norme, ma comunque individuabile dallo strumento urbanistico comunale).

¹⁰⁸ "Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

¹⁰⁹ "Art. 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146."

danneggiamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera, il Piano di coltivazione e sistemazione finale deve prevedere idonee recinzioni da installare preventivamente all'esercizio dell'attività estrattiva.

10. (P) Gli scavi devono mantenersi a una distanza minima di 200 m dal perimetro del territorio urbanizzato, come individuato nello strumento urbanistico comunale. Il Comune interessato può ammettere eventuali deroghe a tale distanza, se ritenute compatibili in sede di procedura di VIA o Screening del progetto.

11. (P) Per le costruzioni esistenti da conservarsi, interne o esterne all'area di cava, deve essere osservata la distanza minima stabilita nell'ambito del PAE, nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme, piani, regolamenti o singoli provvedimenti. Per la determinazione delle distanze minime da osservare, devono essere considerati e salvaguardati anche gli spazi di pertinenza alla costruzione meritevoli di attenzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori, ecc.).

12. (P) La demolizione di edifici e altri manufatti esistenti che non siano da conservare è comunque subordinata al rilascio del pertinente titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, nel rispetto della disciplina edilizia in vigore.

6.13. (P) La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti è stabilita in sede autorizzativa, in funzione delle verifiche di stabilità previste dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni, delle disposizioni nazionali e dei piani e regolamenti comunali. Ai sensi dell'art. 891 del Codice Civile, se non dispongono diversamente i regolamenti locali, deve osservarsi una distanza dal confine di proprietà non inferiore alla profondità di scavo. Salvo diversi accordi fra le parti proprietarie, la distanza dal confine di proprietà non può essere inferiore a 5 m. In caso di cave contermini, le parti possono concordare l'annullamento della reciproca distanza di rispetto.

Art. 36

Rispetto delle alberature Limiti per la mitigazione degli impatti sui siti di Rete Natura 2000

1. (P) Tutte le eventuali alberature esistenti di riconosciuto pregio, espressamente tutelate dalle norme regionali, dal PTCP o dagli strumenti di pianificazione comunale anche se interne all'ambito di cava, devono essere conservate. Per l'attuazione delle previsioni estrattive del PIAE che ricadono, anche parzialmente, all'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, ove siano prevedibili impatti sugli habitat e le specie protette, devono essere messe in atto tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti previsti o emergenti in fase di esercizio, nel rispetto della normativa in vigore.

2. (P) La distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi, per le alberature da conservarsi, dovrà essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta, ciò vale in particolare per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale, sottoposte a tutela con atto regionale. Con l'obiettivo di minimizzare l'impatto dell'attività estrattiva interna o prossima ai siti di Rete Natura 2000, occorre:

- contenere il più possibile i tempi di realizzazione degli interventi;
- individuare e utilizzare ove possibile percorsi per il trasporto dei materiali estratti esterni ai siti di Rete Natura 2000, optando per viabilità interne solo in mancanza di alternative di minore impatto ambientale;
- privilegiare, per il deposito temporaneo dei materiali estratti, le aree prossime a quelle dove hanno luogo le lavorazioni rumorose;
- prevedere la realizzazione di barriere antipolvere e antirumore nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo naturalistico;
- provvedere a una costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere e di quelli trasportati con autocarri, questi ultimi da ricoprire con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri;
- nelle aree di cantiere dove sia previsto l'impiego di impianti mobili per la prima lavorazione degli inerti, ottimizzare l'impiego della risorsa idrica massimizzando, ove possibile, il riutilizzo a ciclo chiuso delle acque.

Commentato [VAR.ADO.97]: NORME. Disposizione su presidi di protezione relativi alle alberature esistenti.

Commentato [VAR.ADO.98]: NORME. Introduzione deroga su distanza dal territorio urbanizzato.

Commentato [VAR.ADO.99]: NORME. Precisazione su distanze da proprietà confinanti (PIAE2011: "La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 Codice civile.").

Commentato [VAR.ADO.100]: NB. Disposizioni derivanti dall'Allegato 16 alle Norme del PIAE2011.

3. (P) In considerazione del disturbo che l'attività estrattiva può arrecare alla fauna, in particolare costituendo una minaccia per la nidificazione di alcune specie ornitiche, occorre minimizzare i fattori di interferenza negativa, compatibilmente con le modalità e i tempi tecnici di esercizio dell'attività estrattiva. A tal fine, nelle aree maggiormente sensibili interne o prossime al sito di Rete Natura 2000 occorre concentrare le lavorazioni al di fuori del periodo aprile-agosto. Allo stesso scopo, occorre che la Direzione Lavori sia affiancata da un tecnico di comprovata esperienza in campo naturalistico per individuare, prima e durante lo svolgimento dei lavori, specialmente nel periodo aprile-agosto, i possibili siti di nidificazione, riproduzione e svernamento delle specie da tutelare, fornendo indicazioni quali:

- eventuali dirottamenti localizzativi degli scavi, in attesa che termini il periodo di nidificazione delle specie protette;
- definizione di distanze di rispetto dal sito di nidificazione durante il periodo riproduttivo, affinché tali ambienti non siano distrutti o disturbati dai lavori di scavo;
- indicazioni in merito ai comportamenti da tenere da parte del personale che frequenta il cantiere.

2.4. (P) In corrispondenza o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, il monitoraggio ambientale delle aree di cava deve essere integrato con specifiche valutazioni relative alla componente faunistica.

Art. 37

Rispetto delle costruzioni di interesse storico, architettonico e testimoniale ommissis

1. (P) La distanza minima degli scavi da costruzioni di interesse storico, architettonico e testimoniale sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e/o catalogati per il loro interesse storico-architettonico, nonché dai beni sottoposti ope legis alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, è stabilita in sede di redazione dei singoli PAE nel rispetto della disciplina di tutela contenuta in atti o piani.
2. (P) Il PAE deve inserire le prescrizioni necessarie a garantire la salvaguardia delle costruzioni di cui al precedente comma, comprendendo anche gli spazi di pertinenza alla costruzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori), in conformità alla normativa richiamata nel precedente comma e in conformità ad atti e piani vigenti.
3. (P) Eventuali proposte di escavazione, che prevedano la demolizione di edifici esistenti, con esclusione delle costruzioni e degli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono comunque subordinate al pertinente titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, nel rispetto della disciplina sulle categorie di intervento del RUE ovvero, in via transitoria, del PRG.

Art. 38

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico ommissis

1. (P) Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore dall'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche al Comune territorialmente competente.
2. (P) I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale caso trattandosi di causa di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

Art. 39

Tutela della rete viabile pubblica Limiti di carattere viabilistico

1. (P) Il trasporto dei materiali di cava e, comunque, qualsiasi transito dei mezzi d'opera funzionale all'attività di cava deve essere effettuato devono essere effettuati salvaguardando le nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza stradale e dell'ambiente, nel rispetto della disciplina del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo del vigente Codice della

~~strada~~Strada) e ~~dei relativi regolamenti attuativi~~¹¹⁰del D.P.R. n. 485/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e ~~delle, nonché delle~~ disposizioni dettate dal presente articolo.

~~2.~~ (P) Il PAE deve individuare la viabilità ottimale per il trasporto dei materiali, tenendo conto dei percorsi predefiniti dal PIAE¹¹¹, ~~ove definiti, evitando per quanto possibile l'attraversamento di zone abitate e comunque individuando le più idonee misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico, quali limiti di velocità e di orari di transito. In caso di interessamento della viabilità comunale, il PAE può prevedere i necessari interventi di adeguamento, quali l'allargamento della sezione stradale e delle intersezioni, il consolidamento delle massicciate, le bitumature, la realizzazione di piazzole di sosta, l'adeguamento delle opere d'arte, ecc., da assumersi tra gli obblighi in capo all'operatore esercente in sede di autorizzazione convenzionata.~~

~~4.3.~~ (P) Per il trasporto del materiale estratto deve essere utilizzata obbligatoriamente la viabilità individuata dal PAE, salvo che in sede di procedura di VIA o Screening del progetto sia individuata una viabilità che garantisca minori impatti ambientali o maggiore sicurezza stradale.

~~2.4.~~ (D) È facoltà del Comune e/o dei Comuni interessati, qualora ~~lo riscontrino necessario ne ravvisino la necessità,~~ imporre agli automezzi pesanti, diretti ~~a o~~ provenienti da cave o ~~da~~ impianti di prima lavorazione ~~dei materiali estratti,~~ l'uso di percorsi alternativi ~~e/o l'osservanza di limitazioni alla velocità o al transito in determinati periodi dell'anno o particolari fasce orarie o periodi per il transito,~~ nonché l'immissione in incroci stradali più idonei ~~ed attrezzati, anche al fine di aumentare la sicurezza stradale e di evitare o ridurre~~ l'attraversamento di ~~centri o nuclei abitati zone abitate.~~

~~3.5.~~ (P) Ai sensi del ~~vigente Codice della Strada~~ art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della strada)¹¹², sulle strade pubbliche ~~e loro pertinenze~~ è vietato apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni, ~~con obbligo di prevenire tali evenienze tramite idonei lavaggi dei mezzi.~~ La violazione di tale divieto è ~~punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, a cui consegue~~ comporta l'applicazione di specifiche sanzioni ~~nonché l'applicazione della~~ la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, ~~stessa del~~ al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di inadempienza il Comune ~~interviene mediante i provvedimenti applica le procedure di cui all'art. 17 della~~ di diffida per il ripristino dei luoghi e di eventuale sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ~~come previsto dalla normativa vigente~~¹¹³LR 17/1991, ~~per tutte le cave a cui la violazione sia riconducibile.;~~

~~6.~~ (P) ~~L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di escavazione in tutta la cava. Gli operatori esercenti devono assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità danneggiata con il transito degli automezzi.~~

~~4.7.~~ (P) Prima della sottoscrizione della convenzione l'operatore esercente deve eseguire, in contraddittorio con le amministrazioni locali coinvolte, una ricognizione della viabilità pubblica interessata dal transito dei mezzi per accertarne le condizioni ex ante. Tale ricognizione deve risultare da apposito verbale sottoscritto dall'operatore e dai tecnici delle amministrazioni coinvolte, ~~corredato da idonea documentazione fotografica. Il verbale deve essere allegato alla convenzione.~~

~~5.8.~~ (P) Fermo restando il divieto di danneggiare la strada ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della strada) e le connesse sanzioni, le Ditte esercenti l'attività estrattiva devono assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito. ~~Le strade di servizio alle cave dovranno devono essere allacciate alle strade pubbliche alla rete stradale pubblica~~ mediante accessi segnalati,

¹¹⁰ Rif. D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 485/1992.

¹¹¹ Per il Poli estrattivi la viabilità di accesso è individuata nella Tavola di Progetto P12.

¹¹² Rif. D.Lgs. n. 285/1992, art. 15.

¹¹³ Rif. L.R. n. 17/1991.

Commentato [VAR.ADO.101]: NORME. Precisione su utilizzo della viabilità.

Commentato [VAR.ADO.102]: NOME. Precisione su presa in carico del verbale relativo alle condizioni stradali ex ante.

indicativamente larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m dal punto di accesso. Gli accessi previsti e opportunamente segnalati saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle cave.

Commentato [VAR.ADO.103]: NORME. Precisione su coerenza delle caratteristiche degli accessi definite dal PIAE.

- ~~6.9.~~ (P) ~~Per la strada di accesso deve garantire la stabilità dell'intersezione stradale soggetta al~~ transito dei mezzi d'opera, la strada di accesso alla cava deve per cui dovrà essere dotata di massciata di adeguato spessore. Al fine di contenere la dispersione delle polveri prodotta dal transito degli automezzi, sulla ~~Sulla~~ superficie viaria, ove non pavimentata, devrà essere steso uno strato "antipolvere" deve essere stesa una copertura con effetto antipolvere, impiegando miscele di cemento, calce, bitume, resine o altro, ~~al fine di contenere gli effetti di dispersione delle polveri in seguito al transito degli automezzi.~~ La scelta del materiale di copertura specifico da utilizzare deve essere individuata ~~nella definita in~~ fase di procedura di VIA o Screening del progetto, sulla in base delle caratteristiche dei luoghi.
- ~~7.~~ (P) ~~Le Ditte esercenti devono provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e delle altre emissioni in atmosfera nonché la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.~~
- ~~8.~~ (P) ~~Il PAE deve individuare la viabilità ottimale per il trasporto dei materiali, evitando per quanto possibile l'attraversamento dei nuclei abitati o almeno individuando le misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico, quali limiti di velocità e limiti orari di transito. In caso di interessamento della viabilità comunale, il PAE potrà prevedere i necessari interventi di adeguamento quali allargamento della sezione stradale, delle intersezioni, consolidamento delle massciate, bitumature, formazione piazzole di sosta, adeguamento opere d'arte, ecc. che dovranno essere assunti dal Soggetto attuatore.~~
- ~~9.~~ (P) ~~Prima dell'inizio dell'attività estrattiva dovrà essere eseguita in contraddittorio con la ditta esercente una ricognizione della viabilità pubblica interessata per accertarne le condizioni ex ante che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalla ditta e dai tecnici delle amministrazioni coinvolte.~~
- ~~10.~~ (P) ~~I Comuni devono verificare il~~ Le amministrazioni comunali devono vigilare sul rispetto dei tracciati ~~approvati in sede di PAE e di progetto autorizzati,~~ prevedendo, in caso di violazione, ~~anche sospensioni dell'autorizzazione di intervenire mediante i provvedimenti di diffida e di eventuale sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva previsti dalla legislazione vigente~~¹¹⁴.
- ~~11.~~ (P) Gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere assunti dall'operatore esercente titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva in sede di convenzione e garantiti da idonee garanzie finanziarie.

Art. 40

Limiti per il contenimento ~~Contenimento~~ *del rumore e dell'inquinamento atmosferico*

- ~~1.~~ (P) Le attività di estrazione estrattive devono rispettare la disciplina vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico ~~vigente al momento dell'esercizio della cava.~~
- ~~2.~~ (P) ~~L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava ed al trasporto degli inerti in corrispondenza degli edifici limitrofi non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.~~
- ~~3.2.~~ (P) L'incremento del rumore, espresso in termini di livello sonoro equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, valutato in corrispondenza degli edifici abitati limitrofi ~~abitati~~, non deve portare al superamento dei limiti assoluti e differenziali previsti ~~dal D.P.C.M. 14 novembre 1997~~ dalla normativa in vigore, salvo le deroghe ammesse. È ammessa la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per specifiche attività temporanee particolarmente rumorose.

¹¹⁴ Rif. L.R. n. 17/1991.

4.3. (P) Il progetto sottoposto alle procedure di VIA o Screening deve definire il percorso degli automezzi pesanti fino alla viabilità sovracomunale, in grado di garantire, presso i possibili recettori, i requisiti di tutela acustica previsti definiti dal piano Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge n. 447/1995 e alla L.R. n. 15/2004 previsto dalla normativa vigente¹¹⁵.

Commentato [VAR.ADO.104]: NORME. Precisione su viabilità oggetto di valutazione.

5.4. (P) Al fine di valutare con maggior in dettaglio gli effetti della dell'attività di cava in termini di inquinamento acustico, per l'estrazione, e del il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, degli inerti in termini di inquinamento acustico, in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) o di VIA, dovrà essere redatta una specifica Documentazione il progetto sottoposto alla procedura di VIA o Screening deve comprendere uno specifico Studio previsionale di impatto acustico, secondo le indicazioni dell'ARPA e in conformità alle prescrizioni tecniche di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 673/2004 conforme alla normativa vigente¹¹⁶.

5. (P) Le Ditte esercenti devono provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e delle altre emissioni in atmosfera. Al fine di valutare in dettaglio gli effetti dell'attività di cava in termini di inquinamento atmosferico, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, il progetto di cava sottoposto alla procedura di VIA o Screening deve definire il percorso degli automezzi pesanti fino alla viabilità sovracomunale, in grado di garantire i requisiti di tutela dall'impatto atmosferico indotto sui recettori sensibili, considerando anche anche in considerazione del parco macchine utilizzato, e deve comprendere uno specifico Studio previsionale di impatto atmosferico conforme alle prescrizioni tecniche in vigore. Al fine di valutare con maggior dettaglio gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento atmosferico in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) o di VIA, dovrà essere redatta una specifica documentazione di impatto atmosferico.

Commentato [VAR.ADO.105]: NORME. Precisione su viabilità oggetto di valutazione.

6. (P) Gli operatori esercenti devono approntare le soluzioni più idonee per abbattere le polveri e le altre emissioni in atmosfera.

7. (P) Il provvedimento autorizzativo all'attività estrattiva deve indicare, sulla base delle indicazioni di ARPA degli esiti della procedura di VIA o Screening, le eventuali attività di monitoraggio del rumore durante la dell'inquinamento acustico e atmosferico da svolgere in fase di esercizio della cava.

Commentato [VAR.ADO.106]: NORME. Precisione su definizione delle attività di monitoraggio (PIAE2011: "sulla base delle indicazioni di ARPA").

Art. 41

Verifiche idrauliche per le previsioni ricadenti in fascia A e B e canali di accesso alle cave golenali Limiti di carattere idraulico

1. (P) Per tutte le previsioni ricadenti in fascia nelle fasce fluviali A e B del PTCP dovrà b situare entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme deve essere verificata la compatibilità idraulica degli interventi, acquisendo preventivamente all'autorizzazione estrattiva il parere del AIPO o del Servizio tecnico di bacino, nulla osta delle Autorità competenti, ai sensi del R.D. n. 523/1904, del PAI dell'Autorità di bacino e del PIAE, come specificati all'Art. 11 delle presenti Norme. In particolare dovrà essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde presenti. Gli interventi estrattivi non potranno portare a modificazioni indotte, direttamente o indirettamente, sulla morfologia dell'alveo e dovranno migliorare o mantenere le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale, ai sensi del comma 3 dell'art. 41 del PAI. Per tali previsioni estrattive devono essere evitate interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti, nonché modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo, mantenendo o possibilmente migliorando le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale. A tal fine i PAE e i progetti estrattivi devono

Commentato [VAR.ADO.107]: NORME. Disposizione di puntualizzazione e di raccordo con quanto disposto all'Art. 35, comma 3.

¹¹⁵ Rif. L. n. 447/1995 e L.R. n. 15/2001.

¹¹⁶ Rif. D.G.R. n. 673/2004.

~~essere corredati da uno Studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, da sottoporre alle Autorità competenti per l'espressione dei pareri previsti, secondo quanto indicato all'Art. 11, all'Art. 12 e all'Art. 14 delle presenti Norme.~~

2. (P) Nelle cave ~~golionali nel in area golionale del fiume~~ Po è ammessa la realizzazione di canali di accesso ai laghi di cava. I canali ~~potranno possono~~ avere carattere provvisorio o definitivo in relazione alla destinazione finale delle aree di cava. I volumi estratti per la realizzazione del canale sulle ~~aree in proprietà non demaniali~~ concorrono al ~~soddisfacimento computo~~ dei quantitativi assegnati dal PIAE ~~al Polo estrattivo, mentre l'.~~ L'asportazione dei quantitativi estratti nelle aree demaniali, ~~sono~~ autorizzati dall'Ente ~~idraulico~~ competente, ~~sono computati e gestiti secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 17/1991.~~ Il canone è fissato dal Servizio tecnico di bacino. Il progetto definitivo, lo Studio di compatibilità idraulica e lo Studio di impatto ambientale da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo IV devono considerare, se previsto, il canale di accesso ai laghi di cava.

Commentato [VAR.ADO.108]: NORME. Precisione su aree private (PIAE2011: "aree in proprietà").

TITOLO IXVII - CRITERI E MODALITÀ PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE DI CAVAESTRATTIVE

Art. 42

Principi, finalità, direttive e prescrizioni per il recupero Disposizioni generali per la sistemazione finale delle aree di cava

1. (P) La sistemazione finale dell'area di cava deve ~~riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione, oppure migliorare dal punto di vista ambientale l'area di escavazione attraverso interventi che producano un assetto finale essere pianificata e progettata con l'obiettivo di ripristinare e migliorare lo stato dei luoghi rispetto alle condizioni precedenti all'attività estrattiva, al fine di conseguire un assetto locale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.~~ Le opere di sistemazione finale devono essere progettate nel rispetto delle disposizioni del PIAE e del PAE, come specificate nelle Valutazioni Ambientali e di Incidenza dei piani e progetti, oltre che nelle direttive tecniche attuative di settore¹¹⁷ e del PIAE.

¹¹⁷ Al momento della stesura delle presenti Norme:

- "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività estrattive" emanate nel 1992 dal Ministero dell'Ambiente - Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale;
- "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna – Manuale teorico-pratico" edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2003;
- "Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna" edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2017;
- "Linee guida per il recupero ambientale dei siti interessati dalle attività estrattive in ambito golionale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" approvate con D.G.R. n. 2171/2007 (pubbl. 2009);
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" approvate con Delib. C.P. n. 10/2013;
- "Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviali", manuale ISPRA n. 154/2017;
- "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna" approvate con D.G.R. n. 1587/2015;
- "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna" approvate con D.G.R. n. 246/2012;
- "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" approvato con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato E);
- "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" approvate con D.G.R. n. 1419/2013 e aggiornate con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato A) e successivamente con D.G.R. n. 1147/2018 (Allegato 1);
- "Misure generali di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale" contenute nel "Regolamento forestale regionale" n. 3/2018 (art. 64);
- "Misure specifiche di conservazione e Piani di gestione" dei Siti Natura 2000, approvate con D.G.R. n. 79/2018 e consultabili nel sito web ivi indicato (<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>).

2. (I) Le opere e le modalità di sistemazione dei siti estrattivi devono essere differenziate in funzione della destinazione finale d'uso dell'area estrattiva, della prossimità ai corsi d'acqua, delle interazioni con le falde sotterranee, della localizzazione geografica e della tipologia di materiale estratto, secondo i criteri definiti nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹¹⁸.
3. (P) Le opere di sistemazione finale sono definite nel Progetto unitario e nel Piano di coltivazione e sistemazione finale oggetto di autorizzazione convenzionata e sono assicurate da idonee garanzie finanziarie. Con l'autorizzazione convenzionata sono definiti gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di sistemazione e alla loro gestione.
- 4.4. (P) Il progetto di sistemazione finale deve essere redatto, per quanto di competenza, da laureati in scienze geologiche, agrarie, forestali, naturali, ambientali, di comprovata esperienza nel campo delle sistemazioni ambientali, nell'ottica di un recupero complessivo dell'area, integrato sotto tutti i profili, in particolare quelli morfologici, vegetazionali e di gestione delle acque. Le medesime professionalità sono altresì necessarie in fase realizzativa, di monitoraggio ambientale, di collaudo e di manutenzione delle opere a verde, per supervisionare e certificare la corretta esecuzione delle opere previste, suggerendo eventuali interventi correttivi anche in corso d'opera. A tal fine, i nominativi dei tecnici di cui si avvale il Direttore dei lavori devono essere individuati in sede di autorizzazione e comunicati in sede di denuncia di esercizio al Comune e all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), nonché all'Ente gestore delle aree naturali protette, se interessate. Il Comune e l'Ente gestore dell'area naturale protetta possono incaricare un tecnico di fiducia per una supervisione aggiuntiva.
- 4.5. (DP) Per opere di recupero e/o di sistemazione finale si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo naturalistico, produttivo agricolo o forestale, urbanistico, idraulico-fluviale. Qualora la destinazione finale dell'area estrattiva prevista dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE) differisca da quella individuata nei vigenti strumenti di pianificazione generale (territoriali e urbanistici), gli Enti competenti devono provvedere tempestivamente all'allineamento dei piani di competenza. Il Comune deve verificare la destinazione finale d'uso anche rispetto alla classificazione catastale, al fine di individuare e mantenere le categorie adeguate anche a seguito di eventuali passaggi di proprietà.
3. (D) Il PAE può consentire che il recupero può essere spostato in aree esterne a quello oggetto di attività estrattiva al fine favorire l'attuazione dei Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, di potenziare la rete ecologica definita dal PTCP e approfondita a scala di maggior dettaglio dal PSC per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'art. 67 delle N.T.A. del P.T.C.P.. Il PAE può definire gli ambiti e le modalità di massima dei suddetti recuperi.
- 4.6. (P) Per le aree di cava ricadenti nelle Aree contigue del Parco regionale del fiume Trebbia deve essere previsto il recupero naturalistico di almeno il 25% della superficie delle aree interessate dall'attività estrattiva. In ogni caso deve essere realizzata, oltre alla rinaturazione della fascia tampone secondo le indicazioni dell'Allegato 6, come individuata nella tavola contrassegnata dalla lettera P2, anche la realizzazione di copertura vegetale naturale di almeno il 6% delle restanti aree interessate dall'attività estrattiva. Qualora la superficie di rinaturazione della fascia tampone sommata alla superficie di copertura vegetale naturale di almeno il 6% delle restanti aree interessate dall'attività estrattiva non raggiunga il limite del 25%, la relativa differenza può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva. Per le aree di cava deve essere previsto il recupero naturalistico di una definita superficie minima delle aree interessate dall'attività estrattiva. Se non diversamente previsto dalle presenti Norme e dalle Tavole di Progetto del PIAE relativamente ai singoli Poli e Ambiti estrattivi, tale superficie minima corrisponde ad almeno il 25% dell'area di intervento estrattivo per le aree di cava ricadenti nelle Aree contigue delle aree naturali

Commentato [VAR.ADO.109]: NORME. Precisione su verifiche di adeguatezza catastale.

Commentato [VAR.ADO.110]: NORME. Precisione volta a consentire eventuali disposizioni più specifiche connesse a tutele particolari o siti estrattivi specifici.

- "Misure sito-specifiche di conservazione - Regolamenti cogenti nei singoli siti della Rete Natura 2000" approvate con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato C), come modificato dalla D.G.R. n. 1147/2018 (Allegato 3).

¹¹⁸ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

protette (Parchi), ad almeno il **20%** per le restanti aree di cava poste lungo il fiume Trebbia e lungo il torrente Nure e ad almeno il **15%** per tutte le rimanenti aree di cava. Per la cave poste lungo i corsi d'acqua deve essere comunque realizzata, helle aree di intervento, la rinaturazione della fascia tampone come individuata nelle Tavole di Progetto del PIAE relative al singolo Polo o Ambito estrattivo, secondo le indicazioni contenute nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹¹⁹, mentre per le restanti aree di cava deve essere privilegiato il potenziamento delle formazioni vegetali lineari caratteristiche del paesaggio agrario. In ogni caso deve essere realizzata una copertura vegetale di almeno il **6%** delle aree interessate dall'attività estrattiva, oltre alla fascia tampone. Qualora la superficie di copertura vegetale di almeno il 6% come sopra definita, sommata alla superficie di rinaturazione della fascia tampone, non raggiunga le superfici minime del 15%, 20% o 25% sopra indicate, la relativa differenza può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, secondo le priorità e modalità definite al comma 13 relativamente alle delocalizzazioni.

5. (P) Per le aree di cava ricadenti negli Ambiti estrattivi e nei Poli estrattivi ubicati lungo il torrente Nure deve essere previsto il recupero naturalistico di almeno il 20% della superficie delle aree interessate dall'attività estrattiva. In ogni caso deve essere realizzata, oltre alla rinaturazione della fascia tampone secondo le indicazioni dell'allegato 6, alle presenti Norme, come individuata nella tavola contrassegnata dalla lettera P3, anche la realizzazione di copertura vegetale naturale di almeno il 6% delle restanti aree interessate dall'attività estrattiva. Qualora la superficie di rinaturazione della fascia tampone sommata alla superficie di copertura vegetale naturale di almeno il 6% delle restanti aree interessate dall'attività estrattiva non raggiunga il limite del 20%, la relativa differenza può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva.

6. (P) Per le aree di cava esterne alle Aree contigue del Parco del fiume Trebbia e agli Ambiti estrattivi e ai Poli estrattivi ubicati lungo il torrente Nure, se non diversamente previsto dalle prescrizioni particolari contenute nelle tavole contrassegnate dalle lettere P2 e P5, deve essere previsto il recupero naturalistico di almeno il 15% della superficie delle aree interessate dall'attività estrattiva. In ogni caso almeno il 6% delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere interessata da interventi di potenziamento delle formazioni vegetali lineari caratteristiche del paesaggio agrario, mentre la restante parte delle opere a verde può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva.

7. (P) Per le attività estrattive o minerarie che interessano le aree boscate, nel rispetto della normativa regionale richiamata dall'art. 116 comma 11 di quanto disposto dalle Norme del PTCP¹²⁰ e dalle normative forestali, oltre al ripristino della al termine dell'attività estrattiva la superficie boscata deve essere interamente ripristinata, rispettandone o migliorandone le caratteristiche originali, superficie boscata al termine dell'attività estrattiva, ed ampliata in misura non inferiore deve essere prevista la realizzazione e manutenzione di una ulteriore superficie boscata, per un'estensione pari al **20%** dell'area di intervento boscata preesistente, a compensazione del valore ecologico compromesso con la distruzione dell'ecosistema boschivo esistente. La Tale piantumazione aggiuntiva su

Commentato [VAR.ADO.111]: NORME. Precisione su aree oggetto di intervento di rinaturazione.

Commentato [VAR.ADO.112]: NORME. Specificazione su ripristino aree boscate (il PIAE2011 indica il 20% "dell'area di intervento").

¹¹⁹ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹²⁰ Rif. art. 116, comma 11:

"Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g) (*), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive."

(*) "g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:

g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;

g.2) boschi impianti od oggetto di interventi culturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;

g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;

g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;

g.5) boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;

g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco."

~~tale superficie può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, secondo le priorità e modalità definite al comma 13 relativamente alle delocalizzazioni.~~

8. ~~(P) Il Piano di sistemazione finale deve prevedere Le opere di sistemazione a verde in grado di naturalistica di carattere vegetazionale devono garantire l'abbattimento in 10 anni della CO₂ emessa dai mezzi d'opera utilizzati per la coltivazione della cava e dai mezzi di per il trasporto del materiale estratto sino alla strada Provinciale al punto di immissione sulla rete viaria pubblica adeguata al transito dei mezzi pesanti. Alla compensazione partecipano le aree destinate alla sistemazione naturalistica e alla piantumazione di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Tali opere a verde possono essere della CO₂ prodotta contribuiscono anche le sistemazioni di carattere vegetazionale realizzate in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva eventualmente delocalizzate ai sensi del comma 13. Il progetto di sistemazione finale deve definire le opere finalizzate alla compensazione delle emissioni di CO₂, secondo i criteri definiti nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹²¹.~~
9. ~~(P) Le opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale devono essere oggetto di opportuna manutenzione da parte dell'operatore autorizzato, del proprietario o, se diverso, da parte del gestore delle aree interessate dall'attività estrattiva deve impegnarsi, controfirmando per accettazione la convenzione, a mantenere, per almeno 5 anni dal collaudo le opere di sistemazione a verde previste dal Piano di sistemazione finale. Gli obblighi relativi alla gestione delle opere a verde, come previsti dai progetti estrattivi, sono definiti nell'ambito della procedura di VIA o Screening e oggetto dell'autorizzazione convenzionata, che deve individuare i soggetti preposti alla gestione delle aree rinaturalizzate.~~
10. ~~(P) Le aree interessate dalle opere di sistemazione finale a carattere vegetazionale e naturalistico (boschi, radure, zone umide, laghi naturalistici ecc.) naturalistica, ivi comprese quelle interessate da piantumazioni connesse alla compensazione della CO₂, ancorché delocalizzate ai sensi del comma 13, in seguito al positivo collaudo finale, devono essere tempestivamente individuate negli strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici e sono assoggettati soggette alle tutele naturalistiche e paesaggistiche disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 60 delle Norme del PTCP, nonché e alle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF). Tali aree sono individuate negli strumenti urbanistici al regolamento forestale regionale vigente¹²².~~
11. ~~(P) Nell'Allegato n. 6 alle presenti Norme sono indicati i costi e i requisiti delle opere di piantumazione da assumere come valori di riferimento per la monetizzazione di cui al successivo comma 12 del presente articolo. la quantificazione dei costi farà riferimento all'elenco dei prezzi regionale per opere forestali.~~
12. ~~(P) La delocalizzazione delle opere a verde di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo è definita dal comune, sentita la Provincia che, a tal fine, si esprimerà durante il procedimento di Screening ambientale o VIA ed acquisendo, per quelle di cui al comma 4, il parere del Parco fluviale del Trebbia, in sede di autorizzazione e dovrà privilegiare le aree prossime a quelle oggetto dell'attività estrattiva. Qualora ciò non fosse possibile, tali opere potranno essere realizzate in altre parti del territorio comunale secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3 e/o, in subordine e previo accordo con la Provincia, in altre aree del territorio provinciale per favorire l'attuazione della rete ecologica o di progetti di miglioramento naturalistico nelle aree protette o all'attuazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.~~
13. ~~(P) Ove previsto il ritombamento parziale del vuoto di cava o la creazione di zone umide, i progetti dovranno essere orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili nel territorio provinciale, quali terrazzi morfologici, con scarpate che si accordino con la morfologia delle aree adiacenti. In tal caso dovrà essere garantito il corretto deflusso delle acque superficiali senza opere di sollevamento.~~

¹²¹ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹²² Rif. Regolamento forestale regionale n. 3/2018, attuativo dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981, in sostituzione della Delib. C.R. n. 2354/1995 (PMPF - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

Commentato [VAR.ADO.113]: NORME. Precisazione su conteggio opere finalizzate alla compensazione della CO₂ (PIAE2011: "realizzate in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva").

Commentato [VAR.ADO.114]: NORME. Precisazione soggetti a cui fanno capo gli obblighi manutentivi delle opere a verde (il PIAE2011 indica solo il proprietario).

Commentato [VAR.ADO.115]: NORME. Precisazione su obblighi di allineamento dei piani (il PIAE2011 specifica solamente che le aree interessate dalle opere di sistemazione naturalistica da individuare e tutelare nei piani comprendono anche quelle finalizzate alla compensazione della CO₂).

14. (P) Nel caso di cave in golena del fiume Po, le forme dei laghi e delle zone umide devono essere allungate a ripercorrere le morfologie delle lanche e dei paleo-alvei, nel rispetto delle indicazioni delle "Linee guida per il recupero ambientale della attività estrattive in ambito golendale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia".
15. (D) In collina e in montagna gli interventi estrattivi devono preferibilmente prevedere la riprofilatura a quota più bassa del rilievo, mantenendo le forme precedenti. Le modalità del recupero dovranno favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque cercando di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.
16. (P) I Progetti di sistemazione finale devono tenere conto delle "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta" emanate dal Ministero dell'Ambiente dalla Commissione per la VIA, delle "Linee guida per il recupero ambientale della attività estrattive in ambito golendale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" (Deliberazione della Giunta regionale n. 2171 del 27 dicembre 2007), delle indicazioni contenute nel "Manuale teorico — pratico il recupero e la riqualificazione delle cave in Emilia-Romagna", e delle Linee guida per la costituzione della Rete ecologica, ove emanate, e dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 qualora approvati.
17. (P) Le modalità di intervento per la sistemazione finale devono seguire i seguenti criteri generali di intervento:
- a. nella piantumazione devono essere impiegate specie rigorosamente autoctone, che devono provenire da vivaio "locale", oppure opportunamente cartellate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa prevista in materia;
 - b. nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
 - c. è vietata la piantumazione di gimnosperme e di essenze esotiche, anche se spontaneizzanti, le quali se infestanti dovranno essere assoggettate a misure di controllo, in particolare se minacciano le essenze di recente piantumazione;
 - d. particolare attenzione deve essere posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo, al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.);
 - e. per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti; soluzioni di costo maggiore quali palificate vive, viminate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) vanno limitate ai casi di effettiva necessità;
18. (P) Il progetto di sistemazione finale deve essere redatto da geologi, agronomi o/o forestali, laureati in scienze ambientali, laureati in scienze naturali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale.
19. (P) Le tavole di progetto di sistemazione finale devono essere fornite alla Provincia in formato digitale al fine di permetterne l'inserimento nel Catasto provinciale delle attività estrattive.
20. (D) Le modalità di sistemazione finale sono disciplinate nei successivi articoli, specificate nell'Allegato 6 alle presenti Norme e dettagliatamente definite dai PAE comunali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PIAE o da esso richiamate.
21. (P) L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Progetto di sistemazione finale delle aree interessate dall'attività estrattiva e dei relativi tempi di attuazione è causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 17/1991 e s.m.i.:

11. (P) Per la realizzazione degli Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali di cui al precedente art. 9, se non diversamente previsto dalle prescrizioni particolari contenute nella tavola contrassegnata dalla lettera P11, almeno il 6 % delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere interessata da interventi di potenziamento delle formazioni vegetali lineari caratteristiche del paesaggio agrario. Per la corretta programmazione, realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione finale, il progetto di sistemazione finale deve essere corredato dal Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica di cui all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme (brevemente **Piano di conservazione**) relativo alle aree di carattere prettamente naturalistico e in ogni caso per tutte le superfici arborate ed arbustate. Il Piano di conservazione deve riguardare ciascun settore con caratteri di omogeneità, evidenziando le previsioni di intervento sulla vegetazione, dalla messa a dimora agli interventi manutentivi, e individuando gli accessi alle aree e l'eventuale regolamentazione delle attività consentite.

12. (I) Il Piano di conservazione comprende:

- a. la mappatura di tutte le particelle di terreno interessate dalle operazioni di sistemazione, in modo che i singoli interventi, controllati contestualmente alla loro esecuzione, vengano eseguiti anche in funzione degli interventi successivi;
- b. nella mappatura delle aree, l'analisi puntiforme attraverso l'individuazione di opportune aree di saggio rappresentative degli ecosistemi ed agro-ecosistemi presenti, al fine di mettere in atto corretti procedimenti gestionali e definire i valori soglia del disturbo ambientale;
- c. la programmazione annuale delle attività finalizzate a garantire la riuscita degli interventi, con particolare attenzione alle irrigazioni, agli sfalci, alle potature, alle sostituzioni delle fallanze, alle concimazioni, ecc.;
- d. la programmazione dei periodici rilievi agro-vegetazionali dello stato di fatto, ad esito dei quali sarà prodotta una Relazione tecnica, a cadenza almeno triennale, finalizzata a definire e programmare eventuali interventi correttivi o integrativi per fronteggiare situazioni impreviste sfavorevoli o preclusive rispetto al raggiungimento degli obiettivi della sistemazione finale in progetto; detta Relazione deve indicare:
 - per ogni particella, la zona di appartenenza, la superficie e la composizione delle specie esistenti in origine e di quelle immesse, il tipo strutturale ed infine i particolari problemi riscontrati;
 - per le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuova immissione, le caratteristiche peculiari del postume, le priorità di intervento e le possibili soluzioni alternative, nel rispetto delle proposte del programma iniziale;
 - per ogni superficie omogenea interessata dall'intervento di sistemazione, le cure colturali e di governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, le possibilità di reimpiego nella stessa area e gli interventi di miglioramento necessari;
 - i computi metrici degli interventi.

13. (I) Alle condizioni stabilite dalle presenti Norme e secondo i criteri specificati nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹²³, le opere di sistemazione naturalistica possono essere eventualmente **delocalizzate**, ossia realizzate in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, privilegiando le aree prossime a quelle oggetto di attività estrattiva, le aree naturali protette e i siti Rete Natura 2000 (nel rispetto dei relativi strumenti di pianificazione e gestione), nonché le aree utili allo sviluppo della rete ecologica di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP (nel rispetto delle "Linee guida" approvate dalla Provincia¹²⁴), tenuto conto dello Schema direttore tracciato nella Tav. A6 del medesimo Piano provinciale, come dettagliato nei piani comunali. **La delocalizzazione può essere già prevista in sede di PAE, per favorire lo sviluppo delle aree naturalistiche, oppure in sede progettuale o autorizzativa dell'attività**

¹²³ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹²⁴ Rif. **Delib. C.P. n. 10/2013**.

estrattiva, valutando se e in che termini variare conseguentemente o contestualmente gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore. In caso di delocalizzazione in aree naturali protette, deve essere acquisito preventivamente l'assenso dell'Ente gestore.

22-14. (I) Alle condizioni stabilite dalle presenti Norme e secondo i criteri specificati nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹²⁵, le opere di sistemazione naturalistica possono essere eventualmente monetizzate a favore del Comune, qualora risulti impraticabile la loro realizzazione secondo le modalità stabilite in sede pianificatoria, progettuale o autorizzativa. In tali casi, i costi delle opere da assumere come valori di riferimento per la monetizzazione sono definiti tenendo conto del vigente elenco-prezzi regionale¹²⁶. Le somme introitate dal Comune devono essere obbligatoriamente reimpiagate per interventi a verde nel territorio di competenza. A tal fine il Comune è tenuto a comunicare la localizzazione delle piantumazioni realizzate nell'ambito del Rapporto annuale di cui all'Art. 22 delle presenti Norme.

Art. 43

Conservazione del terreno vegetale e dei materiali di scarto **Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi**

1. (P) Ai sensi della normativa vigente sono vietati l'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati degli scarti estrattivi, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee. Per la gestione di eventuali materiali di scarto prodotti nell'ambito dell'attività estrattiva (brevemente residui estrattivi o rifiuti di estrazione ai sensi della normativa vigente) devono essere osservate le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive¹²⁷. A tal fine, nei casi previsti, il Piano di coltivazione e di sistemazione finale deve comprendere il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione¹²⁸ di cui all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme.

2. (P) I residui estrattivi non concorrono alla quantificazione dei volumi oggetto di oneri estrattivi.

3. (P) Le attività di gestione dei residui estrattivi sono ammesse nell'ambito delle aree naturali protette secondo quanto previsto dalle leggi istitutive¹²⁹ e specificato nei Piani territoriali delle stesse aree.

1.4. (P) Allo scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale, privilegiando il riutilizzo dei terreni preesistenti all'attività di scavo, nelle fasi all'inizio di ciascuna fase di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario eventualmente presente (brevemente terreno vegetale o terra non inquinata ai sensi della normativa vigente¹³⁰), per uno spessore, quando superiore, pari a 0,5 m, deve essere rimosso per l'intero spessore, conservato separatamente da altri terreni inerti eventualmente eccedenti lo spessore definito materiali. Il cumulo, accumulato e depositato nelle vicinanze della parte scavata dell'area di scavo, dovrà essere e inerbito con essenze graminacee adeguate, per essere poi riutilizzato nella fase di sistemazione finale, preservarne le caratteristiche pedologiche.

¹²⁵ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹²⁶ Elenco regionale dei prezzi "delle opere pubbliche e di difesa del suolo", stilato periodicamente con delibera di Giunta Regionale, come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016 (il più recente disponibile al momento della stesura del presente testo fa riferimento alla D.G.R. n. 1055/2019, pubbl. BUR n. 217, parte seconda, del 3/7/2019).

¹²⁷ Rif. D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 117/2008.

¹²⁸ Rif. D.Lgs. n. 117/2008, art. 5.

¹²⁹ Per il Parco regionale fluviale del Trebbia rif. L.R. n. 19/2009, art. 5 "Disposizioni generali per la gestione del Parco", comma 7 (al momento della stesura delle presenti Norme: "In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua, di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE").

¹³⁰ Rif. D.Lgs. n. 117/2008.

Commentato [VAR.ADO.116]: NORME. Precisazione su tempistiche e ricadute pianificatorie delle scelte delocalizzative delle opere a verde (PIAE2011: "Il PAE può consentire che il recupero può essere spostato in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva al fine favorire l'attuazione dei Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, di potenziare la rete ecologica definita dal PTCP e approfondita a scala di maggior dettaglio dal PSC per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'art. 67 delle N.T.A. del P.T.C.P.. Il PAE può definire gli ambiti e le modalità di massima dei suddetti recuperi." e "La delocalizzazione delle opere a verde di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo è definita dal comune, sentita la Provincia che, a tal fine, si esprimerà durante il procedimento di screening ambientale o VIA ed acquisendo, per quelle di cui al comma 4, il parere del Parco fluviale del Trebbia, in sede di autorizzazione e dovrà privilegiare le aree prossime a quelle oggetto dell'attività estrattiva. Qualora ciò non fosse possibile, tali opere potranno essere realizzate in altre parti del territorio comunale secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3 e/o, in subordine e previo accordo con la Provincia, in altre aree del territorio provinciale per favorire l'attuazione della rete ecologica o di progetti di miglioramento naturalistico nelle aree protette o all'attuazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.").

Commentato [VAR.ADO.117]: NORME. Specificazione su vincolo di destinazione degli introiti delle monetizzazioni e conseguenti adempimenti.

Commentato [VAR.ADO.118]: NORME. Riformulazione di rinvio per le attività ammissibili nei Parchi (nel PIAE2011, all'art. 44, comma 8, si dice: "Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 19/2009, nell'area contigua del Parco regionale fluviale del Trebbia sono consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2008 recante "Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE").

Commentato [VAR.ADO.119]: NORME. Precisazione su spessore del terreno da conservare (PIAE2011: "Allo scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore, quando superiore, pari a 0,5 m, deve essere conservato separatamente da altri terreni inerti eventualmente eccedenti lo spessore definito.").

L'eventuale deposito lungo il perimetro di cava dovrà, consentire il mantenimento di varchi ai fini di garantire la visibilità dell'attività estrattiva.

2.5. (P) Le medesime cautele di cui al comma precedente devono essere osservate anche per le aree Dovranno essere temporaneamente "scollurate" dal terreno agrario quelle superfici destinate al deposito temporaneo dei materiali estratti o di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché per le superfici destinate a rampe e corsie e ad accogliere zone di sosta o stazionamento delle attrezzature di servizio, le aree di sosta dei macchinari ecc., qualora sia presente terreno vegetale. Tali superfici devono essere opportunamente decorticate, adottando idonee misure per garantire il reimpiego a fini agricoli o forestali.

3. (P) Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.

4. (P) È vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto.

5.6. (P) Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 5 metri di altezza né pendenze tali da comprometterne la stabilità. Sui cumuli temporanei di terreno vegetale devono essere eseguite semine protettive, preferibilmente graminacee, provvedendo, se necessario, a concimazioni correttive.

7. (P) Le caratteristiche tessiturali e chimiche del terreno agrario-vegetale utilizzato per la sistemazione finale devono essere simili a quelle che aveva il terreno agrario ante scottico, si dovrà porre particolare attenzione a quei parametri che ne potrebbero condizionare il successivo ne influenzano il successivo reimpiego agronomico (es. nichel, zinco, cromo, ecc.). Tale tessitura deve essere omogenea. Tali condizioni devono essere il più possibile omogenee su tutta l'area ripristinata oggetto di sistemazione. Al fine di accertare il rispetto di tale prescrizione nel progetto esecutivo, devono essere prodotti i certificati delle indagini pedologiche condotte prima della coltivazione della cava, mentre a corredo della relazione di fine lavori devono essere prodotti i certificati di analoghe indagini condotte a recupero ultimato, occorre produrre idonee analisi pedologiche, sia a corredo del Piano di coltivazione e sistemazione finale, per la caratterizzazione preliminare ante scottico, sia a corredo della certificazione di fine lavori, per la caratterizzazione dei terreni a recupero ultimato.

8. (P) Gli accumuli di residui estrattivi devono essere temporanei. La normativa vigente definisce i termini per cui i residui estrattivi assumono carattere di "struttura di deposito dei rifiuti di estrazione"¹³¹, oggetto di specifiche norme gestionali.

9. (P) Gli accumuli temporanei dei residui estrattivi devono mantenersi a distanza di sicurezza dai fronti di scavo, a garanzia della stabilità degli uni e degli altri, come indicato nella Relazione di stabilità dei fronti di scavo. Qualora

¹³¹ Rif. D.Lgs. n. 117/2008, art. 3, comma 1, lettera r. Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

"r) **struttura di deposito dei rifiuti di estrazione:** qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:

- 1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- 2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
- 3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;
- 4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni".

Commentato [VAR.ADO.120]: NORME. Precisazione su verifiche pedologiche (che il PIAE2011 qualifica come certificazioni).

Commentato [VAR.ADO.121]: NORME. Riformulazione di rinvio (nel PIAE2011, all'art. 44, comma 7, si dice: "L'autorizzazione all'attività estrattiva può prevedere la proroga di cui al punto r-4, comma 1, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 117/2008, a tutta la durata della attività di cava, del periodo di 6 mesi previsto per lo stoccaggio del terreno vegetale e del terreno sterile").

Commentato [VAR.ADO.122]: NORME. Precisazione su distanze da mantenere per gli accumuli temporanei dei residui estrattivi.

posizionati lungo il perimetro di cava, devono mantenersi i varchi necessari a garantire la visibilità dell'area a fini ispettivi.

6.10. (P) I residui estrattivi o anche il solo terreno vegetale non possono essere accumulati nei fossi o canali limitrofi interrompendo o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte e a valle della cava, qualora non sia diversamente previsto dal progetto di sistemazione finale.

Art. 44

Rifiuti estrattivi e tombamento dei vuoti di cava Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale

1. (P) Nel caso in cui, in esito a specifiche indagini, nell'attività di scavo vengano prodotti rifiuti estrattivi di estrazione, al Piano di coltivazione e sistemazione finale dovrà, secondo le indicazioni dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2008, essere allegato il Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di estrazione.

1. (P) I progetti di sistemazione finale che prevedano il riempimento parziale dei vuoti di cava o la creazione di zone umide devono essere orientati alla costruzione di morfologie analoghe a quelle esistenti nei contesti naturali, tramite scarpate che si raccordino gradualmente alle aree adiacenti, garantendo in ogni caso il corretto deflusso delle acque superficiali, senza opere di sollevamento.

2. (P) Nelle cave ubicate in area golenale del Po, le forme dei laghi e delle zone umide devono ripercorrere le morfologie delle lanche e dei paleovalvei.

3. (I) Nelle cave ubicate in collina e in montagna, gli interventi di sistemazione devono ispirarsi alle forme precedenti, attraverso riprofilature dei rilievi e dei versanti. Le modalità di recupero devono privilegiare la ricostituzione di manti vegetali, utilizzando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica, capaci di garantire ed eventualmente accelerare i processi naturali di rinverdimento.

2.4. (P) Il tombamento del vuoto di cava può essere effettuato solo qualora l'attività estrattiva sia effettuata rispettando il franco di almeno 1 m alle quote di minima soggiacenza della falda, come prevedibile e/o registrata negli ultimi 10 anni. Riporti di materiale per la diversificazione delle zone umide possono essere attuati solo nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 33; in tal caso non è ammesso l'utilizzo di rifiuti inerti e di terre e rocce di scavo provenienti da siti da bonificare o da aree industriali/artigianali/di servizio in esercizio o in riconversione. Per il recupero delle aree scavate dove si prevedono riempimenti, parziali o totali, dei vuoti di cava oppure riporti, possono essere utilizzati i materiali derivanti da attività estrattive, anche di provenienza esterna alla cava, compresi i residui estrattivi di cui all'Art. 43 delle presenti Norme, oppure i materiali alternativi di cui all'Art. 57 delle presenti Norme¹³², previa specifica valutazione ambientale e autorizzazione dell'Ente competente, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente¹³³ e ferme restando le limitazioni più restrittive di cui all'Art. 33 delle presenti Norme per gli interventi di sistemazione delle zone umide o derivanti da prescrizioni definite in sede di procedura di VIA o Screening del progetto o nel corso dell'esercizio estrattivo in base agli esiti delle attività di monitoraggio.

¹³² In base a una Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta (assunta a seguito di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, richiesto dal medesimo Consiglio per la corretta interpretazione e applicazione delle direttive europee in materia, nell'ambito di una causa riguardante le pubbliche amministrazioni pugliesi), emerge come l'attività di **riempimento dei vuoti di cava con materiali diversi dai rifiuti di estrazione debba rientrare nell'ambito dei recuperi ambientali o recuperi di rifiuti e non nell'ambito del conferimento in discarica di rifiuti**. Tale indicazione consente di far valere i contenuti autentici delle Direttive europee in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, superando le trasposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2008, che, all'art. 10, comma 3, così disporrebbero: «Il riempimento di vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti». I pronunciamenti di cui sopra si riferiscono ai **rifiuti inerti non pericolosi**, le cui attività di recupero sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

¹³³ Rif. **D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. n. 117/2008 e DPR n. 120/2017**. Per quanto riguarda la qualità dei materiali, si veda in particolare, nel D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV - Titolo V - Allegato 5, la Colonna A della Tabella 1 "**Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti**" oppure i **valori di fondo naturali**.

Commentato [VAR.ADO.123]: NORME. Precisazione su materiali ammessi per le opere di sistemazione (nel PIAE2011, all'art. 44, comma 5, si dice: "(I) Gli inerti da demolizione dovranno essere prioritariamente destinati al riciclaggio").

3.5. (P) Il tombamento del vuoto di cava può essere effettuato solo con materiali previsti dal Piano di coltivazione e sistemazione finale ed esplicitamente ritenuti idonei dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) o VIA, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. La tipologia di materiali da utilizzare per il recupero delle aree scavate deve essere individuata dai progetti estrattivi, nei limiti stabiliti dalla relativa procedura di VIA o Screening, che deve esplicitare i criteri di idoneità dei materiali ammessi, in termini quantitativi, granulometrici, composizionali e qualitativi, oltre alle modalità di messa in opera. Nell'ambito di tali procedure devono essere definite le, e definire le relative modalità di monitoraggio, i cui oneri devono essere assunti dalla ditta autorizzata garantiti dal soggetto autorizzato all'attività estrattiva. Le terre e rocce di scavo utilizzate per il ritombamento non devono provenire da siti da bonificare o da aree industriali/artigianali di servizio in esercizio o in riconversione, sulle quali non sia stata svolta una accurata indagine preliminare atte ad escludere potenzialmente contaminazioni.

4. (P) In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni del D.M. 161 del 10/08/2012.

5. (I) Gli inerti da demolizione dovranno essere prioritariamente destinati al riciclaggio.

6. (P) Il titolare dell'autorizzazione estrattiva soggetto autorizzato e il proprietario del terreno, nonché l'eventuale diverso soggetto autorizzato per la realizzazione del riempimento, sono in solido responsabili della qualità dei materiali di ritombamento-riempimento immessi negli scavi, anche se conferiti da terzi, e rispondono degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari. Qualora un soggetto diverso dal titolare dell'attività estrattiva sia autorizzato, ai sensi delle leggi vigenti, alla realizzazione del tombamento, lo stesso sarà ritenuto responsabile in solido della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi e risponderà degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari.

7. (P) L'autorizzazione all'attività estrattiva può prevedere la proroga, di cui al punto F-4, comma 1, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 117/2008, a tutta la durata della attività di cava, del periodo di 6 mesi previsto per lo stoccaggio del terreno vegetale e del terreno sterile.

8. (P) Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 19/2009, nell'area contigua del Parco regionale fluviale del Trebbia sono consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2008 recante "Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE".

9.7. (DP) Il Progetto di coltivazione e sistemazione finale deve definire la provenienza dei materiali per il tombamento dell'area di cava. La Ditta richiedente il soggetto richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva deve fornire garanzie inerenti relative alla disponibilità di materiale idoneo per almeno il 25% del volume necessario per il tombamento-riempimento del vuoto di cava previsto dal progetto di sistemazione finale. Prima di accedere al lotto di scavo successivo deve essere effettuato almeno il 50% del tombamento del lotto precedente.

8. (P) Il progetto di sistemazione finale deve tener conto dell'assestamento e addensamento nel tempo dei materiali di riempimento e di riporto, onde evitare recuperi produttivi su superfici che si avvallano e rendono difficile lo scolo abbassamenti che impediscono lo scolo delle acque, o che rendono difficili le lavorazioni agricole e, il razionale utilizzo dell'area o altre destinazioni finali. A tal fine devono essere programmati adeguati volumi di riempimento, prevedendo, in funzione del grado di compattazione previsto, riempimenti a quote inizialmente superiori a quelle attese dal progetto di sistemazione finale.

9. (I) Per la sistemazione dei siti estrattivi in materiali rocciosi compatti, coltivati a cielo aperto o in sotterraneo, occorre garantire la stabilità nel tempo delle aree scavate, preservandole da crolli o altri fenomeni di dissesto e dalla possibile propagazione di tali fenomeni verso zone limitrofe, anche sovrastanti, in considerazione delle eventuali infiltrazioni di acque superficiali o sotterranee. A tal fine devono essere rimossi o opportunamente consolidati gli elementi rocciosi instabili o potenzialmente instabili e deve essere messa in atto una regimazione definitiva delle acque, sotterranee e superficiali, già presenti o intercettate durante l'attività estrattiva. Per evitare il ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche e il ristagno in aree pianeggianti (quali i piazzali di cava dismessi) o contropendenti (come le superfici delle gradonature), deve essere realizzato un sistema permanente di scolo,

Commentato [VAR.ADO.124]: NORME. Precisazione di coordinamento con Art. 16.

Commentato [VAR.ADO.125]: NORME. Precisazione su responsabilità dei materiali utilizzati per il riempimento, non più in capo (anche) al proprietario del terreno (PIAE2011: "Il titolare dell'autorizzazione estrattiva e il proprietario del terreno sono in solido responsabili della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferiti da terzi, e rispondono degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari. Qualora un soggetto diverso dal titolare dell'attività estrattiva sia autorizzato, ai sensi delle leggi vigenti, alla realizzazione del tombamento, lo stesso sarà ritenuto responsabile in solido della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi e risponderà degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari.")

Commentato [VAR.ADO.126]: NORME. Da "(D)" a "(P)".

tramite canalizzazioni, eventualmente rivestite, che recapitino in corsi d'acqua o canali esterni. Il progetto di sistemazione finale dei suddetti siti estrattivi deve prevedere un idoneo sistema di drenaggio complessivo, durevole anche successivamente allo sviluppo degli elementi vegetazionali previsti.

10. (I) Il recupero naturalistico dei siti estrattivi in materiali rocciosi compatti o comunque scarsamente erodibili deve essere preceduto da una sistemazione morfologica consistente nell'adattamento delle pareti del fronte di cava alla nuova situazione ambientale, attraverso lo scoronamento della testa delle pendici, il riporto di materiale al piede del fronte di scavo e la ripulitura delle pendici stesse da eventuali materiali in stato di stabilità precaria.

11. (I) Nei siti estrattivi in materiali rocciosi compatti la sistemazione finale deve prevedere la messa a dimora di un soprassuolo vegetazionale di struttura arborea, arbustiva o erbacea, anche di carattere misto, di composizione specifica adeguata al substrato geologico e alle condizioni ambientali esistenti.

12. (I) Le piantumazioni devono essere disposte nel modo più naturale possibile, evitando sia insediamenti monospecifici sia accostamenti che creino contrasti cromatici. Onde evitare strutture troppo geometriche, le linee di gradonatura devono essere diversificate alternando alberi e arbusti. Nell'area di raccordo del versante con il piano basale orizzontale, è opportuna la piantumazione di arbusti sequiti, nel tratto più prossimo alla scarpata, da specie arboree.

13. (I) Per la sistemazione vegetazionale occorre utilizzare specie autoctone e rustiche e prevedere la massima diversificazione specifica possibile, anche per assicurare il successo e l'automatismo dell'impianto, evitando le essenze esotiche e quelle infestanti (come la robinia). A tal fine la determinazione delle essenze e delle caratteristiche da conferire all'arbusteto o all'impianto forestale a ciclo lungo deve essere effettuata con attenzione alle presenze arboree e arbustive caratteristiche dei luoghi naturali in condizioni di suolo, esposizione e altitudine analoghe a quelle del sito estrattivo. In presenza di elementi vegetazionali attigui all'area di cava, è opportuno ripetere l'impianto delle essenze autoctone e spontanee esistenti. L'obiettivo prioritario da conseguire è l'insediamento di una compagine vegetale con percentuale di copertura e caratteristiche di composizione e struttura tali da garantirne il mantenimento nel tempo, con ricadute positive sull'assetto idrogeologico dell'area.

14. (I) Le opere a verde devono essere progettate prevedendo il massimo livello di connessione tra le siepi e la vegetazione arboreo-arbustiva, esistenti e di nuovo impianto.

15. (P) Per la sistemazione finale devono essere osservati i seguenti criteri generali di intervento:

a. nella piantumazione devono essere impiegate specie esclusivamente e rigorosamente autoctone, possibilmente provenienti da vivai locali, oppure opportunamente cartellate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa in materia;

b. nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;

c. è vietata la piantumazione di gimnosperme e di essenze esotiche, anche se spontaneizzanti, le quali se infestanti devono essere opportunamente controllate, in particolare in caso di minaccia alle essenze di recente piantumazione;

d. particolare attenzione deve essere posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale o agrario eventualmente presente, osservando quanto disposto dalle presenti Norme; la programmazione di tali movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso o smaltito o che venga stoccato per tempi lunghi prima del suo riutilizzo, al fine di evitare il dilavamento e deterioramento delle specifiche caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici;

e. nel campo delle tecniche di ingegneria naturalistica, devono essere preferite le idrosemine con specie floristiche autoctone e le semplici messe a dimora di alberi e arbusti, limitando a casi di effettiva necessità altre soluzioni di costo o impatto maggiori, quali palificate vive, vimate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.).

Commentato [VAR.ADO.127]: NORME. Precisazione finalizzata a evitare lo scoronamento delle pendici in rocce erodibili, es. argillose (nel PIAE2011 la disposizione è genericamente riferita alle "cave di monte e di collina").

Commentato [VAR.ADO.128]: NORME. Precisazione su eventuale rimozione dei terreni vegetali (PIAE2011: "messo a discarica").

~~40-16. (l) Per quanto non diversamente disposto dalle presenti Norme, si rinvia alle direttive tecniche attuative del PIAE¹³⁴, in particolare circa le modalità tecniche per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere a verde e le specie target per la ricostituzione degli ambienti naturali.~~

Art. 45

Predisposizione del substrato ommissis

- ~~1. (P) Le cave di materiali rocciosi compatti, la cui estrazione viene condotta con esplosivi e/o a cielo aperto, devono essere sistemate in modo che anche nel tempo permangano in condizioni di assoluta sicurezza.~~
- ~~2. (P) In particolare, devono essere attuate quelle operazioni necessarie ad evitare crolli di pareti, ovvero dissesti che si riproducono fino alla superficie esterna a causa di infiltrazioni di acqua negli interstrati, o anche semplicemente per prevenire distacchi dalle volte o dalle pareti di macigni, terreno e sassi.~~
- ~~3. (P) Dai fronti di scavo in roccia devono essere rimossi i macigni e le porzioni instabili con regimazione definitiva delle acque sotterranee e superficiali eventualmente intercettate dai fronti di estrazione.~~
- ~~4. (P) Le acque non devono ristagnare sui piazzali di cava in abbandono, bensì devono essere fatte defluire in corsi d'acqua esterni con opere fisse e definitive (scoli rivestiti).~~

Art. 46

Recupero Disposizioni specifiche per il recupero agricolo

- ~~1. (D) La sistemazione finale delle aree a destinazione agricola può essere effettuata all'altezza alla quota del piano di campagna originario (quota alta) o a quota bassa. Il recupero consiste nel inferiore, tramite riempimento totale o parziale dello scavo con il materiale inerte e la rimessa in posto, come ultimo strato terroso superficiale, del terreno vegetale accantonato nella fase di escavazione.~~
- ~~2. (D) Dovranno inoltre essere previsti tombamenti con una ricarica a quota maggiore rispetto alla quota stabilita; in tutti i casi dovranno Devono essere evitati, negli ultimi due metri superficiali, riporti di materiali lapidei o ghiaiosi; oppure comunque fortemente drenanti permeabili e riporti di materiali eccessivamente impermeabili, come quelli costituiti da significative quote di fanghi residuati dal lavaggio degli inerti. In tale spessore superficiale è compreso lo strato di finitura di almeno 50 cm di terreno agrario vegetale precedentemente accatastato accantonato, le cui condizioni devono essere verificate in. In sede di collaudo finale verrà verificata la composizione del terreno riportato, con attenzione ai parametri determinati, per confronto con quelle rilevate prima della coltivazione della cava, ai sensi del precedente Art. 43 prima dell'attività di escavazione, come indicato nelle presenti Norme.~~
- ~~3. (D) Particolare attenzione deve inoltre essere data alla Nella ricomposizione dei fondi agrari, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione o alla piantagione di alberi e cespugli elementi vegetazionali lungo le strade campestri e lungo i limiti del fondo ed delle proprietà, onde conservare anche con la finalità di garantire aree di compensazione ecologica, secondo le modalità di intervento indicate nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹³⁵.~~
- ~~4. La sistemazione finale delle aree di cava per le quali è previsto il recupero agricolo deve prevedere la piantumazione di formazioni vegetali lineari perimetrali come indicato nel precedente Art. 42, commi 4, 5 e 6 (l) Nella ricostituzione dei fondi agrari occorre prestare particolare attenzione alla realizzazione di una rete scolante adeguata all'uso agricolo e al corretto drenaggio delle acque.~~
- ~~5. Nell'Allegato n. 6 alle presenti Norme sono indicati i criteri e modalità per l'attuazione e la manutenzione degli interventi di messa in opera degli elementi vegetazioni lineari.~~

Commentato [VAR.ADO.129]: NORME. Precisazione su inclusione dei materiali impermeabili tra quelli ritenuti inadatti ai riporti superficiali.

Commentato [VAR.ADO.130]: NORME. Precisazione di cautela circa la costituzione di reti scolanti adeguate.

¹³⁴ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹³⁵ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

Art. 47***Recupero delle cave di monte e collina ommissis***

1. (D) Nelle cave di monte e di collina il recupero naturalistico deve essere anticipato da una sistemazione morfologica consistente nell'adattamento delle pareti del fronte di cava alla nuova situazione ambientale, attraverso lo scoronamento della testa delle pendici, il riporto del materiale al piede del fronte e la ripulitura delle pendici stesse da eventuali materiali in stato di instabilità precaria.
2. (D) Al fine di proteggere la zona dal ruscellamento dell'acqua piovana e da fenomeni quali erosioni e dissesti geologici, dovrà essere attuato un idoneo sistema di drenaggio. Le piante devono essere disposte nel modo più naturale possibile evitando sia accostamenti che creino contrasti cromatici, che insediamenti monospecifici. Onde evitare strutture troppo geometriche, devono essere diversificate le linee dei gradonamenti alternando alberi ed arbusti. Per raccordare il versante con il piano orizzontale alla base della cava, è inoltre opportuna la piantagione di arbusti seguiti nel tratto più vicino alla scarpata, dalla piantagione di specie arboree.
3. (D) La sistemazione finale deve prevedere la messa a dimora di un soprassuolo vegetazionale di struttura che può essere arborea, arbustiva o anche erbacea, o mista e di composizione specifica adeguata al substrato e all'ambiente che si sono venuti a determinare.
4. (P) Per le attività estrattive che prevedono l'escavazione in aree boscate, nel rispetto della normativa regionale richiamata dall'art.116, comma 11, delle Norme del PTCP, deve essere garantito il recupero della medesima superficie di area boscata assicurandone il rispetto delle caratteristiche originali o il loro miglioramento. Deve inoltre essere prevista la realizzazione e manutenzione di una ulteriore superficie boscata, per un'estensione pari al 20% dell'area di intervento, a compensazione del valore ecologico compromesso con la distruzione dell'ecosistema boschivo esistente. Tale ultima misura compensativa, qualora non sia possibile realizzarla all'interno dell'area oggetto di attività estrattiva, può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, seguendo le modalità indicate nell'42 comma 12.
5. (D) Devono essere privilegiate le specie autoctone e rustiche e la massima diversificazione specifica possibile, al fine del successo e dell'automatismo dell'impianto. Per gli stessi motivi, vanno escluse le essenze esotiche e quelle infestanti (come, ad esempio, la robinia). La determinazione delle essenze e delle caratteristiche da conferire all'impianto forestale a ciclo lungo o all'arbusteto deve essere effettuata con attenzione alle essenze presenti nei boschi posti nelle stesse condizioni di suolo, esposizione ed altitudine. In presenza di boschi attigui alla cava, occorre ripetere l'impianto di essenze autoctone e spontanee esistenti. L'obiettivo prioritario da conseguire è l'insediamento di una compagine vegetale con percentuale di copertura e caratteristiche di composizione e struttura tali da garantire il proprio mantenimento e un effetto positivo sull'assetto idrogeologico.
6. (D) Nell'Allegato n. 6 alle presenti Norme sono indicate le modalità e i criteri minimi di progettazione e manutenzione dei boschi e degli elementi vegetazionali di neo-impianto.

Art. 48***Recupero Disposizioni specifiche per il recupero naturalistico***

1. (I) Nella Valutazione Ambientale e nella Valutazione di Incidenza dei piani settoriali (PIAE e PAE) e nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹³⁶ sono individuati i requisiti minimi che la progettazione degli interventi di recupero deve rispettare per garantire la corretta esecuzione degli interventi di rinaturazione.
- 1.2. (P) La sistemazione finale dei Poli e degli Ambiti-siti estrattivi per i quali è previsto l'interessamento della falda e delle parti dei Poli-siti estrattivi prossimi al corso d'acqua, come specificamente indicato nelle tavole contrassegnate dalle lettere P2, P3, P6 individuati nelle Tavole di Progetto P2, P3 e P6, deve essere prevalentemente di tipo

¹³⁶ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

naturalistico e finalizzata al mantenimento, ampliamento e ricostituzione ~~di zone tampone ripariali (riparian buffer zones) degli alvei e della fascia tampone~~, di biotopi umidi e di aree boscate o complessi macchia radura. La fascia tampone deve essere rinaturata per una superficie non inferiore a quella individuata nelle cartografie del PIAE.

~~2. (D) Nell'Allegato n. 6 alle presenti Norme sono individuati i requisiti minimi che la progettazione degli interventi di recupero deve rispettare per garantire la corretta esecuzione degli interventi di rinaturazione.~~

~~3. (P) Per i Poli estrattivi lungo il fiume Trebbia e lungo il torrente Nure deve essere prevista la rinaturazione della fascia tampone individuata nelle tavole contrassegnate dalla lettera P2 e P3.~~

~~4.3. (P) Per le attività estrattive sotto falda svolte nei Poli estrattivi dei conoidi ubicati nelle aree di conoide del fiume Trebbia e del torrente Nure, individuati nelle Tavole di Progetto P2 e P3, almeno il 20-% dell'area interessata dall'attività estrattiva deve essere destinata ad aree a basso battente idrico (1 m) per almeno 300 giorni all'anno, privilegiando la concentrazione delle stesse preferibilmente concentrate in specifici settori dell'invaso.~~

~~5.4. (P) Per i Poli di sabbia situati nella gola del fiume Po, individuati nella Tavola di Progetto P6, la sistemazione finale deve essere effettuata secondo le indicazioni dell'Allegato 6 alle presenti Norme contenute nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹³⁷ e secondo i criteri contenuti nelle "Linee guida per il recupero ambientale della attività estrattive in ambito golenale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" nelle linee guida regionali¹³⁸. In ogni caso, devono essere rispettate le prescrizioni particolari e generali contenute nella tavola contrassegnata dalla lettera P6.~~

~~6.5. (P) Secondo quanto previsto dall'Art. 5 delle presenti Norme, al fine di assicurare la massima continuità della fascia tampone, può essere necessario estendere gli interventi di rinaturazione. L'attività di rinaturazione deve essere estesa alle aree demaniali prospicienti e/o ricomprese nel Polo estrattivo, al fine di garantire il recupero dell'intera "fascia tampone" all'area estrattiva. L'attività. Anche in tali aree demaniali l'attività di sistemazione deve essere svolta in conformità alle linee guida per la costruzione della Rete ecologica¹³⁹, ove emanate, e ai Piani di gestione degli strumenti di pianificazione e di gestione delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, ove approvati, previo assenso da parte degli Enti competenti come prescritto dalle normative in vigore.~~

~~7. (P) Il progetto di rinaturazione deve essere sviluppato da agronomi e/o forestali, laureati in scienze ambientali o in scienze naturali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico in grado di orientare gli interventi alle finalità di rinaturazione previste dal piano, coadiuvati da geologi in grado di valutare le condizioni di oscillazione del livello idrometrico nell'invaso e della falda.~~

~~8.6. (P) I Piani di coltivazione devono contenere un piano di monitoraggio ambientale dell'area con attenzione a tutte le componenti sensibili. Gli oneri dovranno essere previsti a carico del soggetto attuatore e garantiti da idonee garanzie finanziarie. Al fine di garantire la riuscita degli interventi di sistemazione vegetazionale, in fase di progetto occorre effettuare un'accurata campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici e un'attenta analisi delle caratteristiche dei suoli nell'area di interesse, per definire le più idonee essenze vegetali da impiegare nell'opera di rinaturazione. La progettazione delle zone a basso battente idrico (es. canneto) non può prescindere dagli opportuni approfondimenti sull'andamento idrometrico della falda e del corso d'acqua interessati.~~

~~9. (D) Al fine di garantire una buona riuscita degli interventi di sistemazione vegetazionale, in fase di progetto, deve essere realizzata un'accurata campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici nell'area oggetto dell'intervento, analisi delle caratteristiche dei suoli al fine di permettere una valutazione attenta delle essenze vegetali da~~

¹³⁷ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹³⁸ Rif. in particolare "Linee guida per il recupero ambientale della attività estrattive in ambito golenale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" approvate con D.G.R. n. 2171/2007.

¹³⁹ Rif. delib. C.P. n. 10/2013.

Commentato [VAR.ADO.131]: NORME. Precisazione su finalità prioritaria della sistemazione finale (il PIAE2011 indica solamente la fascia tampone).

Commentato [VAR.ADO.132]: NORME. Precisazione su superficie destinata alla rinaturazione della fascia tampone, non più limitata ai soli Poli del Trebbia e del Nure ed eventualmente anche più estesa di quella indicata nelle cartografie del PIAE (PIAE2011: "Per i Poli estrattivi lungo il fiume Trebbia e lungo il torrente Nure deve essere prevista la rinaturazione della fascia tampone individuata nelle tavole contrassegnate dalla lettera P2 e P3").

Commentato [VAR.ADO.133]: NORME. Eliminazione specificazione profondità di massima (PIAE2011: "aree a basso battente idrico (1 m)").

impiegare. Ai fini dell'adeguata progettazione delle zone a basso battente idrico/canneto, vanno svolti approfondimenti relativi all'andamento idrometrico della falda o del corso d'acqua.

7. (P) All'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, gli interventi di recupero naturalistico e in particolare la messa a dimora e manutenzione delle opere a verde devono essere realizzati con attenzione alle specie target per la ricostituzione degli ambienti naturali, come specificate nelle direttive tecniche attuative del PIAE¹⁴⁰.

10.8. (DJ) Particolare attenzione dovrà ~~deve~~ essere posta alla fruizione dei luoghi; ~~turistico-ricreativa e o scientifico-~~ didattica dei luoghi oggetto di recupero naturalistico, compatibilmente con la tutela naturalistica in modo da non comprometterne le caratteristiche di naturalità. Pertanto, ~~devono a tal fine possono~~ essere individuate aree destinate alla fruizione e aree dove contenere il disturbo antropico a diversa modalità di fruizione e di regolamentazione della presenza antropica. Le aree attrezzate devono permettere la sosta e devono permettere la sosta e ~~devono ed~~ essere dotate di attrezzature ~~supporti~~ per la didattica ambientale. ~~Dovranno essere previste~~ Per favorire la fruizione delle aree recuperate può essere prevista l'installazione di capanni di osservazione e apposita cartellonistica e la realizzazione di piste ciclo-pedonali, in grado di permettere la fruizione del sistema ambientale con idonea cartellonistica informativa.

9. (P) All'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, al termine dell'attività estrattiva devono essere opportunamente regolamentate le modalità di accesso alle aree ripristinate a scopo naturalistico, scientifico-didattico o turistico-ricreativo, in modo da non alterare le caratteristiche poste all'origine dell'istituzione del sito.

14.10. (DJ) Le zone di tutela naturalistica, individuate dal PTCP, e le zone con elementi di valore naturalistico-ambientale individuate nelle carte di progetto nelle analisi eseguite per la formazione dei PAE, anche se interne ai Poli o Ambiti estrattivi non possono in alcun modo essere interessate da attività estrattive fini a se stesse¹⁴¹ ma solo da interventi funzionali al recupero e alla valorizzazione delle condizioni di naturalità poste all'origine del vincolo. Il PAE deve prevedere specifiche tutele e modalità di intervento per tali zone, sulla base di approfondimenti idrogeologici e biologici.

Commentato [VAR.ADO.134]: NB. Disposizione derivanti dall'Allegato 16 alle Norme del PIAE2011.

Commentato [VAR.ADO.135]: NB. Disposizione derivanti dall'Allegato 16 alle Norme del PIAE2011.

Commentato [VAR.ADO.136]: NORME. Precisazione di chiarimento del caso di eventuale presenza di zone di tutela naturalistica in corrispondenza di aree estrattive.

Art. 49

Recupero urbanistico ommissis

1. (P) Il recupero urbanistico è ammesso per la realizzazione di insediamenti industriali, residenziali o per attività sportive e il tempo libero, aree tecnologiche, ove previsto dallo strumento urbanistico generale. Per gli edifici esistenti all'interno delle aree destinate all'attività estrattiva valgono le norme del PRG/PSC.

Art. 50

Piano di gestione e conservazione delle opere di sistemazione finale ommissis

1. (P) Le opere di manutenzione e conservazione devono essere garantite per almeno 5 anni dal collaudo senza oneri a carico del Comune. In sede di stipula della convenzione devono quindi essere formalmente individuati i soggetti preposti alla gestione delle aree rinaturalizzate.

2. (P) Il Progetto di sistemazione finale deve essere corredato da un Piano di gestione per quanto concerne le superfici ad indirizzo prettamente naturalistico e per le superfici arborate ed arbustate. Al fine di ottimizzare e programmare per tempo gli interventi, risulta necessaria la redazione di un Piano di gestione e conservazione per ciascun settore, che ponga in evidenza le previsioni di intervento sulla vegetazione, sul suolo e nel sottosuolo.

¹⁴⁰ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

¹⁴¹ Rif. art. 116, comma 11, delle Norme del PTCP:

"Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a e b.1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive."

3.—(D) Il Piano di gestione deve:

- a.—contenere il programma di attività annuali finalizzate alla buona riuscita dell'intervento quali: sostituzioni fallanze, le irrigazioni, le potature, le concimazioni, gli sfalci ecc.
- b.—contenere la mappatura di tutte le particelle di terreno interessate dalle operazioni di recupero, in modo che i singoli interventi, controllati contestualmente alla loro esecuzione, vengano eseguiti e possano essere d'ausilio per gli interventi successivi.
- c.—contenere un rilievo periodico agro-vegetazionale dello stato di fatto e la stesura di una relazione tecnica a cadenza triennale allo scopo di programmare eventuali interventi urgenti in aree in cui eventi sfavorevoli e/o non previsti precludano il raggiungimento degli obiettivi della sistemazione finale elencati nel Progetto esecutivo.
- d.—indicare per ogni particella la zona o l'area di appartenenza, la superficie, la composizione delle specie esistenti in origine e di quelle immesse, il tipo strutturale ed infine i particolari problemi riscontrati.
- e.—indicare, per le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuova immissione, le caratteristiche peculiari del postumo, le priorità di intervento e le possibili soluzioni alternative, sempre attenendosi alle proposte del programma iniziale.
- f.—adottare, nella mappatura delle aree, l'analisi puntiforme attraverso l'individuazione di opportune aree di saggio rappresentative degli ecosistemi ed agro-ecosistemi presenti al fine di mettere in atto corretti procedimenti gestionali e definire i valori soglia del disturbo ambientale.
- g.—individuare la superficie interessata, le cure colturali, il governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, i reimpieghi nell'area, i computi metrici delle operazioni e gli interventi di miglioramento.

Art. 51***Direzione lavori delle opere di sistemazione finale omissis***

- 1.—(P) Essendo l'esito del recupero ambientale dei luoghi strettamente connesso all'attenzione posta nelle singole operazioni di sistemazione finale morfologica e vegetazionale, la Direzione dei lavori deve avvalersi, per le specifiche aree di competenza, da geologi, agronomi e/o forestali, laureati in scienze ambientali o naturali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico, in grado di indirizzare puntualmente gli interventi seguendo la filosofia di sistemazione finale complessiva, definendo le eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d'opera.
- 2.—(P) In fase di autorizzazione, devono essere individuati i tecnici di cui si avvalerà la Direzione lavori, i cui nominativi devono essere comunicati al Comune, all'Ente di gestione del Parco fluviale del Trebbia per le attività estrattive che ricadono nei territori di competenza di quest'ultimo e alla Provincia con la denuncia di inizio lavori.
- 3.—(I) Sia il Comune sia l'Ente di gestione del Parco fluviale del Trebbia per le attività estrattive che ricadono nei territori di competenza di quest'ultimo, potranno incaricare un tecnico di propria fiducia per la supervisione delle opere di sistemazione finale.

Art. 52***Garanzie, termini dei lavori di recupero e collaudi omissis***

- 1.—(P) Con la convenzione di cui all'art. 12 della L.R. n. 17/1991, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel Progetto di sistemazione finale della cava secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.
- 2.—(P) La convenzione deve prevedere idonee e congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.

3. (P) A garanzia della fattibilità del recupero, il Progetto di sistemazione finale presentato dalla ditta interessata deve essere corredato da computo metrico-estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento e della sua manutenzione.
4. (P) Tale valore, una volta valutato congruo dall'ufficio tecnico comunale, eventualmente anche sulla base delle indicazioni della Commissione infraregionale delle attività estrattive. Rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e/o degli Elenchi prezzi regionali ufficiali e scorporato per lotti funzionali, deve equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.
5. (P) Le opere di recupero devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione.
6. (P) L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte del Comune.
7. (P) I tecnici incaricati del collaudo potranno essere, per le specifiche aree di competenza, geologi o agronomi e/o forestali o laureati in scienze ambientali o naturali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico e dovranno certificare la corretta esecuzione delle opere prima del collaudo finale e dello svincolo delle fidejussioni. La certificazione relativa agli interventi di carattere vegetazionale deve essere effettuata annualmente nell'ambito della relazione prescritta dalla convenzione da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno.
8. (P) Collaudi parziali inerenti le opere di modellazione morfologica o di installazione di attrezzature devono comunque essere eseguiti entro 6 mesi dal termine dei lavori. I collaudi parziali permetteranno lo svincolo delle garanzie fideiussorie relative alle opere correttamente realizzate.
9. (P) Collaudi parziali inerenti le opere di sistemazione finale potranno essere svolti a seguito della certificazione di cui al precedente comma 7 e comporteranno la riduzione del valore della relativa garanzia fideiussoria tenendo conto degli oneri manutentivi residui.
10. (P) Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione. Trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio alla regolarizzazione dei lavori eseguiti utilizzando le garanzie finanziarie prestate di cui al precedente 20 e facendo gravare sull' esercente l'eventuale maggiore spesa. La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

TITOLO X - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI

Art. 53

Conformità degli impianti di lavorazione degli inerti con le prescrizioni del PTCP

1. (D) Le disposizioni del presente Titolo riguardano gli impianti fissi e temporanei di lavorazione degli inerti, nel rispetto di quanto fissato in materia dal PTCP¹⁴².

Art. 54

Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti

1. (P) Gli impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti (brevemente impianti temporanei) e le attrezzature di servizio sono ammessi all'interno dei Comparti e degli Ambiti estrattivi, ~~e devono pertanto essere rimossi al termine della coltivazione delle cave con obbligo di rimozione prima del collaudo delle opere di sistemazione finale.~~

Commentato [VAR.ADO.137]: NORME. Precisione su tempistica rimozione impianti temporanei (PIAE2011: "...al termine della coltivazione delle cave").

¹⁴² Rif. art. 116.

2. ~~(DP)~~ Gli impianti temporanei di prima lavorazione possono essere installati ammessi all'esterno dei Poli e degli Ambiti estrattivi solo nelle aree specificatamente individuate dal PAE. L'autorizzazione è subordinata alla e previa positiva valutazione in sede di VIA o di assoggettabilità a VIA (Screening) o VIA del progetto.
3. ~~(D)~~ Il Comune può consentire ampliamenti e riammodernamenti degli impianti di lavorazione dei materiali temporanei nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva connessa, previa verifica delle condizioni di variante ai sensi dell'Art. 20 delle presenti Norme, a cui gli impianti stessi sono connessi. È fatto comunque divieto di utilizzo delle aree di cava per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti nella cava stessa.
4. ~~(P)~~ Presso gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio è ammessa l'installazione di impianti mobili di produzione di calcestruzzi a seguito della positiva valutazione in sede di VIA o di Screening del progetto.
- 4.5. ~~(P)~~ All'interno dei Comparti e degli Ambiti estrattivi Presso gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio non è ammessa l'installazione di impianti di lavorazione e produzione di conglomerati bituminosi, anche se mobili.
6. ~~(P)~~ All'interno dei Comparti e degli Ambiti estrattivi è ammessa, l'installazione di impianti mobili di produzione di calcestruzzi a seguito della positiva Valutazione di assoggettabilità a VIA (Screening) o VIA. (P) È comunque vietato l'utilizzo delle aree di cava e dei connessi impianti temporanei per attività diverse da quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti nella cava stessa, salvo quanto previsto dall'Art. 57 delle presenti Norme.
- 5.7. ~~(P)~~ Gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio sono ammessi nelle aree naturali protette secondo quanto previsto dalle leggi istitutive¹⁴³ e specificato nei relativi Piani territoriali.
- 6.8. ~~(P)~~ Il progetto della cava deve i progetti di sistemazione finale delle aree di cava devono indicare l'assetto finale delle aree occupate dagli impianti temporanei, nel rispetto di quanto previsto dal PIAE e dal PAE, definendo gli interventi necessari per la riqualificazione delle aree occupate dagli impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti stesse al termine dell'attività di medesima estrattiva e le adeguate garanzie finanziarie.
- 7.9. ~~(P)~~ Al momento del collaudo della sistemazione finale della cava, gli impianti di lavorazione inerti dovranno temporanei devono essere completamente rimossi e l'area ripristinata secondo quanto definito dal PAE e dal progetto estrattivo.
8. ~~(P)~~ Gli impianti temporanei di prima lavorazione, connesse alle cave in esercizio, potranno essere utilizzati nelle porzioni di Poli estrattivi che ricadono all'interno dell'area contigua del Parco regionale fluviale del Trebbia, secondo quanto disposto dall'art 6, comma 10, della L.R. n. 19/2009.

Commentato [VAR.ADO.138]: NORME. Da "(D)" a "(P)".

Commentato [VAR.ADO.139]: NORME. Precisazione di raccordo con revisione Art. 20.

Commentato [VAR.ADO.140]: NORME. Precisazione di raccordo con le modifiche normative introdotte all'Art. 57.

Commentato [VAR.ADO.141]: NORME. Riformulazione di rinvio per le attività ammissibili nei Parchi (PIAE2011, art. 54, comma 9: "Gli Impianti temporanei di prima lavorazione, connesse alle cave in esercizio, potranno essere utilizzati nelle porzioni di poli estrattivi che ricadono all'interno dell'area contigua del Parco regionale fluviale del Trebbia, secondo quanto disposto dall'art 6, comma 10, della L.R. n. 19/2009").

Art. 55

Impianti fissi di lavorazione degli inerti

1. ~~(P)~~ Nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" individuato dal PIAE nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 o individuate, in zone non tutelate dal PTCP, dal PAE o dallo strumento urbanistico comunale, è consentito l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono inoltre ammessi gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali". Per impianti connessi si intendono quelli che utilizzano per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo. Il PIAE individua nella Tavola di Progetto P10 le Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con l'assetto

¹⁴³ Per il Parco regionale fluviale del Trebbia rif. L.R. n. 19/2009, art. 6 "Norme di salvaguardia", comma 10 (al momento della stesura delle presenti Norme: "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività").

fluviale. Il PAE e lo strumento urbanistico comunale possono individuare, ai sensi delle Norme del PTCP¹⁴⁴, ulteriori zone per impianti fissi, anche in ampliamento di quelle già individuate. Le nuove individuazioni possono essere localizzate solamente in aree non tutelate dagli strumenti di pianificazione e comunque valutate idonee ad esito delle verifiche di sostenibilità ambientale e territoriale cui è soggetta la procedura di individuazione. Per tali nuove individuazioni le fasce fluviali A e B del PTCP devono ritenersi comunque inidonee, potendo eventualmente ospitare solo attracchi, impianti di trasporto (nastri) e zone di stoccaggio temporaneo a servizio di impianti collocati esternamente a dette fasce.

2. (P) ~~Nelle zone di cui al precedente comma è consentito~~ Nelle zone per impianti fissi sono ammessi gli impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono ammessi gli impianti di lavorazione e taglio di pietre naturali e gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione degli inerti. Per impianti connessi si intendono quelli che per la produzione dei conglomerati utilizzano prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo. Sono ammesse ~~le~~ ~~l'insediamento delle~~ attrezzature di servizio, quali le incastellature, metalliche o ~~menonon~~, fisse o mobili, i manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, ~~nonché~~ le vasche di decantazione delle acque di lavaggio ~~le~~ ~~le aree di stoccaggio temporaneo dei fanghi sedimentati nelle vasche stesse, nonché~~ i serbatoi e i silos.
3. (P) ~~Non sono considerati impianti di fissi lavorazione degli inerti~~ Nelle zone per impianti fissi non sono ammessi:
- a. ~~le~~ fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
 - b. ~~gli~~ impianti di ~~confezione-produzione~~ dei conglomerati cementizi e bituminosi, non connessi agli impianti di lavorazione degli inerti ~~ai sensi del comma precedente~~;
 - c. ~~i~~ cementifici;
 - d. ~~i~~ fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
 - e. ~~gli~~ impianti di ~~produzione~~ ~~cottura, macinatura e confezione~~ delle ~~calci idrauliche~~ ~~(cottura, macinatura e confezionamento)~~;
 - f. ~~gli~~ altri impianti ~~similari analoghi~~, per funzione e/o destinazione, a quelli di cui sopra.
4. (DP) All'interno delle zone di cui al precedente comma 1 è ammessa la raccolta e il trattamento dei rifiuti inerti da demolizione secondo le disposizioni vigenti in materia. ~~Nelle zone per impianti fissi non sono ammesse attività diverse da quelle specificate nel presente articolo, salvo quanto previsto dall'Art. 57 delle presenti Norme.~~
5. (P) ~~Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della L.R. n. 19/2009, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di lavorazione di inerti nell'ambito del Parco regionale fluviale del Trebbia e nell'area contigua~~ Gli impianti fissi sono ammessi nell'ambito delle aree naturali protette secondo quanto previsto dalle leggi istitutive¹⁴⁵ e specificato nei relativi Piani territoriali.
6. (P) Gli impianti ~~presenti nelle Aree Contigue fissi già presenti o previsti nelle Aree contigue delle aree naturali protette (Parchi)~~ alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2009 ~~legge istitutiva del Parco~~, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in tali aree, se ritenuti compatibili dal PIAE,

¹⁴⁴ Rif. art. 116.

¹⁴⁵ Rif. per il Parco regionale fluviale del Trebbia: L.R. n. 19/2009, art. 6 "Norme di salvaguardia", comma 10 (al momento della stesura delle presenti Norme: "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività.")

Commentato [VAR.ADO.142]: NORME.

Razionalizzazione e precisazione relativamente alle aree idonee per l'individuazione di ulteriori impianti da parte dei Comuni (PIAE2011, art. 55:

- comma 1: "Nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" individuate dal PIAE nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 o individuate, in zone non tutelate dal PTCP, dal PAE o dallo strumento urbanistico comunale...";

- comma 8: "Ai sensi dell'art. 116 delle Norme del PTCP, non possono essere localizzati nuovi impianti fissi di lavorazione degli inerti in fasce di tutela fluviale A B e C individuate dal PTCP stesso.";

- comma 12: "Il PSC e il PAE possono modificare, previa acquisizione dell'intesa provinciale, nel caso di PSC, ovvero osservazioni o riserve nel caso del PAE, le zone individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, prevedendo eventuali ampliamenti solo all'esterno delle zone A1, A3, B1 del PTCP e delle aree demaniali. Nelle fasce A e B del PTCP potranno comunque essere realizzati attracchi, impianti di trasporto (nastri) e zone di stoccaggio temporaneo a servizio di impianti collocati in fascia C del PTCP."

Commentato [VAR.ADO.143]: NORME. Precisazione su attività ammesse nelle Zone per impianti fissi.

Commentato [VAR.ADO.144]: NORME. Specificazione restrittiva (PIAE2011: "calci idrauliche").

Commentato [VAR.ADO.145]: NORME. Precisazione di raccordo con le modifiche normative introdotte all'Art. 57.

Commentato [VAR.ADO.146]: NORME. Reformulazione di rinvio per le attività ammissibili nei Parchi (PIAE2011, art. 55, comma 5: "Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della L.R. n. 19/2009, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di lavorazione di inerti nell'ambito del Parco regionale fluviale del Trebbia e nell'area contigua.")

secondo quanto previsto dai successivi comma 9, 10 e 11, nelle Zone per impianti fissi individuate dal PIAE, e se subordinati a Programma di qualificazione ambientale sul quale, prima dell'approvazione, dovranno essere acquisite le valutazioni dell'Ente di gestione del Parco regionale fluviale del Trebbia. Al termine dell'attività le aree comprese nelle Zone per impianti fissi ricadenti nelle Aree contigue devono essere sistemate a carico del proprietario e incluse nella Zona B del Parco.

7. (P) Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.

7. (P) Entro 2 anni dall'approvazione del PIAE, gli esercenti delle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto P10 sono tenuti a presentare al Comune il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente PSQA) di cui all'Art. 56 delle presenti Norme. La mancata presentazione del PSQA impedisce il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o concessioni, ad eccezione di quelle necessarie per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

8. (P) Per assicurare l'attuazione dei contenuti del PSQA da parte del gestore dell'impianto, il Comune approva il PSQA previa stipula di apposita convenzione, assicurata da idonee garanzie finanziarie. Nel caso in cui le opere di mitigazione previste dal PSQA non siano realizzate nei tempi e nei modi previsti dal medesimo PSQA, il Comune può provvedere in via sostitutiva attingendo ai suddetti strumenti finanziari.

9. (P) A seguito dell'approvazione del PSQA, le Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto P10 sono recepite nello strumento urbanistico comunale e individuate come zone produttive speciali, per le quali non sono ammessi cambi di destinazione d'uso produttivo che non abbiano la specifica caratterizzazione e regolamentazione di impianto fisso di lavorazione degli inerti, secondo i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo.

10. (I) Nel corso dell'attività è ammesso il cambio del soggetto gestore della zona per impianti fissi e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme.

11. (P) Le aree occupate da impianti esterne alle zone per impianti fissi individuate dagli strumenti di pianificazione sono da ritenersi incompatibili e devono pertanto essere dismesse e riqualificate secondo quanto previsto dal programma concordato con il Comune, che deve definire tempi e modalità di cessazione delle attività e indicare l'assetto finale delle aree individuando i relativi interventi di riqualificazione. Nelle aree da dismettere non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni ambientali. Nelle more della dismissione degli impianti, possono essere effettuate migliorie e adeguamenti tecnologici solo in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dagli obblighi di legge.

12. (P) Gli impianti ubicati nelle fasce fluviali A o B del PTCP devono essere rimossi al termine dell'attività ripristinando tali aree alla naturalità tipica delle aree fluviali. Fino alla dismissione degli impianti, è ammesso il cambio del soggetto gestore e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme limitatamente all'adeguamento tecnologico, rimanendo comunque esclusi i cambi di destinazione urbanistica e d'uso che esulino dal campo delle attività di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.

8.13. (P) Ai sensi dell'art. 116 delle Norme del PTCP¹⁴⁶, non possono essere localizzati nuovi impianti fissi di lavorazione degli inerti in fasce di tutela fluviale A, B e C individuate dal PTCP, stessogli Enti con competenze territoriali promuovono e incentivano la dismissione volontaria degli impianti fissi esistenti nelle fasce fluviali A, B e C del PTCP, favorendo l'eventuale delocalizzazione in zone produttive idonee, non tutelate, e la rimozione degli impianti e delle attrezzature di servizio, con il contestuale recupero delle aree dismesse alle condizioni di naturalità tipiche delle pertinenze fluviali. Qualora detti impianti in via di dismissione insistano su tratti navigabili del corso d'acqua tutelato, possono essere mantenuti all'interno degli argini maestri solo gli attracchi e le attrezzature per il trasporto, rimanendo comunque escluso l'accumulo di materiale in area golenale.

¹⁴⁶ Rif. art. 116.

Commentato [VAR.ADO.147]: NORME.

Razionalizzazione e precisazione delle disposizioni che governano l'obbligo di predisposizione del PSQA (PIAE2011: "I Comuni che hanno l'obbligo di redigere il PAE, che alla data di adozione del PIAE 2011 non abbiano provveduto ad adeguarsi al PIAE 2001, devono definire la compatibilità ambientale delle "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti" individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, approvando il PAE, entro due anni dall'approvazione del PIAE 2011." e "La mancata presentazione del PSQA, entro i termini prescritti dal PAE o nell'Art. 55 delle presenti norme, comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.").

Commentato [VAR.ADO.148]: NORME.

Razionalizzazione e precisazione relativamente all'incompatibilità degli impianti esterni alle zone per impianti fissi e ai relativi obblighi (vd vari commi dell'art. 55 e 56 del PIAE2011).

Commentato [VAR.ADO.149]: NORME.

Razionalizzazione e precisazione su vincolo di destinazione (PIAE2011: "...non sono invece ammessi i cambi di destinazione d'uso produttivo che non abbiano la specifica caratterizzazione di impianto fisso di lavorazione inerti. È fatto inoltre divieto di utilizzo delle aree per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di lavorazione dei materiali estratti").

Commentato [VAR.ADO.150]: NORME.

Razionalizzazione e precisazione su attività sostenute dagli enti territoriali (PTCP: "La Provincia ed i Comuni perseguono l'obiettivo di incentivare la delocalizzazione volontaria degli impianti di trasformazione inerti siti in fasce A, B e C, prevedendone l'ubicazione in adeguate zone produttive, e di ripristinare le aree dismesse alla naturalità tipica delle zone fluviali."); PIAE2011: "In sede di elaborazione dei PSC o PAE, e loro varianti, i Comuni possono promuovere la delocalizzazione volontaria delle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" ubicate nelle fasce A, B e C del PTCP, prevedendone l'ubicazione in zone produttive in zone non tutelate e idonee a ricevere l'impianto delocalizzato. Le aree liberate dagli impianti devono essere riqualificate alla naturalità delle fasce di pertinenza fluviale.").

14. (I) Il PIAE prevede una riserva complessiva pari a 2.200.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali a disposizione degli operatori interessati alla delocalizzazione quale possibile incentivo alla dismissione volontaria degli impianti fissi ubicati nelle fasce fluviali A, B e C del PTCP, secondo i criteri definiti nelle specifiche direttive tecniche attuative del PIAE¹⁴⁷. La Provincia, sentito il Comune interessato, può assegnare detti volumi all'operatore tramite atto dell'organo gestionale provinciale. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli estrattivi individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente dal PAE.

9. (P) Sono ritenuti compatibili con l'assetto fluviale le "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti", individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, se confermato dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale.

10. (P) I Comuni che hanno l'obbligo di redigere il PAE, che alla data di adozione del PIAE 2011 non abbiano provveduto ad adeguarsi al PIAE 2001, devono definire la compatibilità ambientale delle "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti" individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, approvando il PAE, entro due anni dall'approvazione del PIAE 2011. In tali casi il PSQA di cui all'Art. 56 sarà approvato dalla Giunta comunale. Decorso inutilmente il predetto termine, l'esercente dovrà presentare al Comune, entro i successivi due anni, il PSQA che sarà depositato in Comune. Il PSQA, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale viene trasmesso alla Giunta Provinciale, la quale acquisiti i pareri delle Autorità con competenza in materia ambientale, esprime parere vincolante entro il termine di 60 gg. L'approvazione del PSQA da parte del Consiglio comunale e la sua successiva attuazione, conferisce la compatibilità di tali zone con l'assetto fluviale.

11. (P) Sono ritenuti compatibili con l'assetto fluviale le "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti", individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, ubicate nei Comuni esentati dall'obbligo della redazione del PAE, per le quali il Consiglio comunale, abbia approvato il PSQA secondo la procedura definita nel comma 10. In seguito all'approvazione del PSQA, le "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti" sono recepite nel PSC, anche attraverso il procedimento semplificato di Variante disciplinato dall'art. 32 bis della L.R. n. 20/2000.

12. (D) Il PSC e il PAE possono modificare, previa acquisizione dell'intesa provinciale, nel caso di PSC, ovvero osservazioni o riserve nel caso del PAE, le zone individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, prevedendo eventuali ampliamenti solo all'esterno delle zone A1, A3, B1 del PTCP e delle aree demaniali. Nelle fasce A e B del PTCP potranno comunque essere realizzati attracchi, impianti di trasporto (nastri) e zone di stoccaggio temporaneo a servizio di impianti collocati in fascia C del PTCP.

13. (D) In sede di elaborazione dei PSC o PAE, e loro varianti, i Comuni possono promuovere la delocalizzazione volontaria delle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" ubicate nelle fasce A, B e C del PTCP, prevedendone l'ubicazione in zone produttive in zone non tutelate e idonee a ricevere l'impianto delocalizzato. Le aree liberate dagli impianti devono essere riqualficate alla naturalità delle fasce di pertinenza fluviale.

14. (D) Il PIAE prevede una riserva complessiva pari a 2.200.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali a disposizione dei Comuni territorialmente interessati quale possibile incentivo, nei limiti indicati nell'Allegato 13, alla delocalizzazione volontaria delle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" ubicate nelle fasce A, B e C del PTCP. Tali volumi possono essere assegnati dalla Giunta provinciale come definito nell'Allegato n. 13 alle presenti Norme. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 del precedente Art. 5 o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE.

Commentato [VAR.ADO.151]: NORME. Precisione di corretta interpretazione dei soggetti beneficiari degli incentivi volumetrici (il PIAE2011 indica i Comuni).

Commentato [VAR.ADO.152]: NORME. Precisione connessa a quella precedente.

¹⁴⁷ Ex Allegato 13 alle Norme del PIAE2011.

15. (D) In caso di delocalizzazione di impianti ubicati in zone di tutela dei corsi d'acqua in tratti navigabili, è possibile mantenere all'interno degli argini maestri solo gli attracchi o le attrezzature per il trasporto, escludendo comunque l'accumulo di materiale nelle aree golenali.

16. (P) Gli impianti di lavorazione e le attrezzature di servizio, ubicati in fasce di tutela fluviale A e B del PTCP, devono essere rimossi al termine dell'attività estrattiva ripristinando tali aree alla naturalità, quali aree di pertinenza fluviale. È ammesso il cambio del soggetto gestore e l'installazione di nuovi impianti, limitatamente all'adeguamento tecnologico; non sono invece ammessi i cambi di destinazione d'uso produttivo che non abbiano la specifica caratterizzazione di impianto fisso di lavorazione inerti. È fatto inoltre divieto di utilizzo delle aree per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.

17.15. (D) Nelle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" sono consentiti, compatibilmente con i vincoli territoriali esistenti, interventi di nuova edificazione (effettuati anche attraverso o ampliamenti di edifici esistenti, in continuità degli stessi e/o attraverso o demolizioni e ricostruzioni), fino ad un massimo del 20% della Superficie complessiva coperta complessiva già esistente o del 5% della Superficie territoriale delle predette "Zone per impianti di lavorazione inerti". I suddetti parametri sono incrementati del 50%¹⁴⁸. Per per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della Superficie complessiva dell'area e di un ulteriore 50%¹⁴⁹ nel caso di intervento esterno alle fasce fluviali A e B del PTCP. Le superfici coperte già esistenti sono calcolate considerando anche le incastellature metalliche, calcolate misurate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo. La realizzazione degli interventi di nuova edificazione è comunque subordinata all'acquisizione del titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, dei pareri degli Enti competenti, delle autorizzazioni ambientali e dell'autorizzazione paesaggistica, dove necessaria.

18.16. (P) Qualsiasi modifica alle previsioni dei PSQA approvati, che abbia rilevanza rispetto alla sostenibilità ambientale, dovrà essere approvata dal Consiglio comunale, secondo la procedura disciplinata nel precedente comma 10. Nelle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto P10 gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono ammessi solo se previsti dal PSQA.

19. La Provincia aggiorna l'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 a seguito dell'approvazione del PSQA, o di sua Variante, da parte del Consiglio comunale solo se tale approvazione è conforme al parere formulato dalla Provincia.

20.17. Gli interventi di nuova edificazione afferenti il recupero degli inerti da demolizione, all'interno delle zone per impianti fissi di lavorazione, non concorrono nella determinazione delle superfici ammesse dal precedente comma 18(P). Al fine di favorire, nelle zone per impianti fissi, le attività di recupero di cui all'Art. 57 delle presenti Norme, le superfici interessate dai relativi impianti non sono soggette ai limiti di copertura previsti dalle presenti Norme.

Art. 56

Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA)

1. (D) Il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente PSQA) è finalizzato al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti di lavorazione degli inerti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi e dovranno specificare gli interventi previsti di lavorazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela ambientale. Nel PSQA devono essere descritti gli interventi previsti, strutturali e di processo (manutenzione, ammodernamento, ampliamento o riassetto funzionale, adeguamento igienico, ecc.), sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture e

¹⁴⁸ Ovvero fino al limite del 30% della Superficie coperta complessiva e 7,5% della Superficie territoriale.

¹⁴⁹ Ovvero fino al limite del 40% della Superficie coperta complessiva e 10% della Superficie territoriale.

Commentato [VAR.ADO.153]: NORME. Precisazione su verifiche di compatibilità edilizia.

Commentato [VAR.ADO.154]: NORME. Precisazione di raccordo con la legislazione edilizia in vigore (PIAE2011: "...interventi di nuova edificazione o ampliamenti di edifici esistenti, in continuità degli stessi e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni").

Commentato [VAR.ADO.155]: NORME. Correzione terminologica e ridefinizione premialità edilizie (nel PIAE2011 si contempla solo il caso di certificazione ambientale e solo concedendo che "la superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della Superficie complessiva dell'area").

Commentato [VAR.ADO.156]: NORME. Precisazione interpretativa su calcolo superfici.

Commentato [VAR.ADO.157]: NORME. Precisazione di raccordo con la legislazione edilizia in vigore.

Commentato [VAR.ADO.158]: NORME. Condizionamento dell'edificabilità delle Zone per impianti fissi del PIAE al PSQA.

Commentato [VAR.ADO.159]: NORME. Precisazione di raccordo con le modifiche normative introdotte all'Art. 57 e di chiarimento su disposizione già presente nel PIAE2011 ("Gli interventi di nuova edificazione afferenti il recupero degli inerti da demolizione, all'interno delle zone per impianti fissi di lavorazione, non concorrono nella determinazione delle superfici ammesse dal precedente comma 18.").

impianti tecnologici temporanei, compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni o obiettivi di sicurezza e tutela ambientale. Il PSQA deve essere supportato da adeguate considerazioni di compatibilità tecnica e ambientale in funzione degli elementi di tutela e di criticità presenti nell'area.

2. (P) Il PSQA deve prevedere l'abbandono delle aree non idonee, risolvendo le situazioni di incompatibilità rilevate nel censimento del PIAE¹⁵⁰ e garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (via alzaia, piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale). Oltre alle suddette situazioni di incompatibilità e fermi restando gli esiti del censimento del PIAE, devono essere considerati eventuali nuovi vincoli apposti dai piani territoriali prevedendo strategie di minimizzazione delle eventuali interferenze negative.

4.3. (P) Il PSQA deve comunque programmare la dismissione delle parti degli impianti ubicate nelle Zone fluviali A1, A3 e B1 del PTCP e nelle aree del demanio fluviale e lacustre. Il Comune può condizionare l'attuazione delle previsioni estrattive, eventualmente afferenti a tali impianti, all'effettiva dismissione dei medesimi in tali aree.

2.4. (P) Il PSQA è redatto a cura e spesa dell'esercente ed è approvato dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale secondo quanto disciplinato dall'Art. 55 approvato dal Comune e deve essere aggiornato con cadenza stabilita dal Comune stesso nell'atto di approvazione, comunque non superiore a 10 anni.

3.5. (P) Il PSQA deve essere corredato da Relazione di compatibilità ambientale, paesaggistica ed idraulica nella quale siano puntualmente valutati gli impatti e definite le idonee misure di mitigazione e compensazione⁽¹⁾. I contenuti del PSQA e gli indirizzi per le misure di mitigazione da mettere in atto sono precisati da specifiche direttive tecniche attuative del PIAE¹⁵¹ e possono essere ulteriormente specificati dai Comuni in sede di PAE.

4. (P) Nel PSQA devono essere descritti gli interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia.

5. (P) Il PSQA deve prevedere l'abbandono delle aree non idonee, garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (via alzaia, piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale).

6. (P) Il PSQA deve prevedere la delocalizzazione delle parti degli impianti collocate nelle zone A1, A3 e B1 del PTCP e nelle zone demaniali. Il Comune potrà condizionare l'attuazione delle previsioni estrattive, eventualmente afferenti a tali impianti, all'effettivo impegno alla delocalizzazione dei medesimi.

7. (P) Il PSQA deve essere redatto da tecnici laureati esperti in campo di sistemazione e qualificazione ambientale tenendo conto di quanto è contenuto nell'allegato 6 e 10.

8. (P) La mancata presentazione del PSQA, entro i termini prescritti dal PAE o nell'Art. 55 delle presenti norme, comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

9. (D) I contenuti minimi del PSQA sono indicati nell'allegato 10.

Commentato [VAR.ADO.160]: NORME. Precisazione su documentazione di supporto al PSQA (PIAE2011: "Il PSQA deve essere corredato da Relazione di compatibilità ambientale, paesaggistica ed idraulica nella quale siano puntualmente valutati gli impatti e definite le idonee misure di mitigazione e compensazione.").

Commentato [VAR.ADO.161]: NORME. Disposizione di cautela, che suggerisce di considerare le successive possibili variazioni delle fasce fluviali del PTCP e altri vincoli sopravvenuti, come il PGRA.

Commentato [VAR.ADO.162]: NORME. Precisazione su aree demaniali (PIAE2011: "Il PSQA deve prevedere la delocalizzazione delle parti degli impianti collocate nelle zone A1, A3 e B1 del PTCP e nelle zone demaniali").

Commentato [VAR.ADO.163]: NORME. Precisazione su condizionamento della dismissione, di coordinamento con la variazione di cui all'Art. 55, comma 8 (PIAE2011: "Il Comune potrà condizionare l'attuazione delle previsioni estrattive, eventualmente afferenti a tali impianti, all'effettivo impegno alla delocalizzazione dei medesimi.").

Commentato [VAR.ADO.164]: NORME. Precisazione su competenze e disposizione su obbligo di aggiornamento PSQA (il PTCP dispone l'approvazione con atto di Consiglio, mentre il PIAE2011 prevede un atto di Giunta o di Consiglio a seconda che il Comune sia tenuto o meno (casi di esonero) a predisporre il PAE e dispone comunque un atto di Consiglio per modifiche al PSQA già approvato che abbiano rilevanza rispetto alla sostenibilità ambientale; il PIAE2011 prevede infine pareri da parte della Provincia e dagli Enti con competenza ambientale: "Il PSQA, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale viene trasmesso alla Giunta Provinciale, la quale acquisiti i pareri delle Autorità con competenza in materia ambientale, esprime parere vincolante entro il termine di 60 gg").

Commentato [VAR.ADO.165]: NORME. Precisazione su possibilità di specificazione dei contenuti del PSQA da parte del Comune.

¹⁵⁰ Il censimento degli impianti è stato effettuato in sede di PIAE 2001 e completato in sede di PIAE2011 (vd Relazione tecnica, paragrafo 2.4).

¹⁵¹ Ex Allegato 10 ed ex Allegato 6 (capitolo 6.9) alle Norme del PIAE2011.

Art. 57

Arece di raccolta di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione/Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse naturali

1. (P) Al fine di incentivare il PIAE e il PAE favoriscono la raccolta e il recupero¹⁵² dei materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione (rifiuti da C&D), nonché delle terre e rocce di scavo definite dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alternativi alle risorse naturali oggetto di sfruttamento estrattivo (brevemente **materiali alternativi**), in particolare dei materiali provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (brevemente **materiali da C&D**) e dagli scavi per la realizzazione di opere (brevemente **terre e rocce da scavo o TRS**)¹⁵³; i Comuni devono, anche in forma associata, individuare sul proprio territorio specifiche aree in cui sia consentito lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (brevemente **PRGR**), come specificato nel PTCP e nel PIAE, in coordinamento con quanto stabilito dal PAI dell'Autorità di bacino, per quanto riferibile alla localizzazione di impianti e operazioni di gestione¹⁵⁴.
2. (P) Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto disposto dalle normative sovraprovinciali e dalle corrispondenti direttive attuative¹⁵⁵, i Comuni, anche in forma associata, devono individuare sul proprio territorio specifiche aree in cui sia consentito il deposito provvisorio ed eventuale recupero¹⁵⁶ dei materiali alternativi di cui al presente articolo. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e di gestione dei rifiuti, tali aree dovranno devono essere ubicate lontano da abitazioni e poste preferibilmente lungo la viabilità principale, al fine di favorire la raccolta degli inerti e il trasferimento dei materiali, e nonché la loro lavorazione, che può essere svolta nello stesso sito di raccolta, tramite idonei impianti autorizzati. In tali aree potranno essere collocati impianti mobili e fissi di lavorazione degli inerti raccolti.
3. (P) Congiuntamente Contestualmente all'individuazione delle aree di raccolta e stoccaggio deposito provvisorio ed eventuale recupero dei materiali provenienti da C&D alternativi di cui al presente articolo, e comunque preliminarmente alla loro entrata in funzione, i Comuni devono individuare i soggetti pubblici o privati abilitati a gestire dette aree e ad effettuare le operazioni di smaltimento, trattamento o/o messa in sicurezza degli stessi e connesse, sottoscrivere sottoscrivendo con questi apposite convenzioni/ apposti accordi/convenzioni per disciplinare le modalità di gestione svolgimento del servizio, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006. Le Tali iniziative di cui sopra dovranno devono rientrare in un contesto di azioni più ampio di azioni, da definire nell'ambito di un in accordo tra con le associazioni di categoria, i Comuni associati o confinanti, la Camera di commercio, gli Ordini e i Collegi professionali, al fine di finalizzate a favorire esperienze di demolizione selettiva e di ad aumentare la dotazione impiantistica per il le attività di recupero, (anche di qualità) di questi materiali, nonché a formare i tecnici

¹⁵² Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lettere o) e t).

¹⁵³ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettera b).

¹⁵⁴ I materiali alternativi indicati nel testo sono generalmente qualificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente. Si tratta infatti di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 (al momento della stesura delle presenti Norme: "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis"), salvo:

- i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 185 del Decreto stesso;
- i casi in cui i materiali siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del decreto;
- i casi di cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del decreto.

Per le TRS, si vedano anche l'art. 186 del Decreto e il DPR n. 120/2017, con le relative linee guida applicative (Delib. SNPA n. 54/2019 del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente).

¹⁵⁵ Rif. in particolare L.R. n. 16/2015, art. 3 "Prevenzione, raccolta differenziata, riuso".

¹⁵⁶ Il D.Lgs. n. 152/2006 contempla lo stoccaggio (art. 183, comma 1, lettera aa) e il deposito temporaneo (lettera bb). Lo stoccaggio comprende le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (D15 dell'Allegato B, precedente una delle operazioni da D1 a D14) e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di giacenza e/o messa in riserva (R13 dell'Allegato B, precedente una delle operazioni di recupero di materia da R2 a R12).

Commentato [VAR.ADO.166]: NORME. Precisazione su campo di applicazione (PIAE2011: "materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione (rifiuti da C&D), nonché delle terre e rocce di scavo definite dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.").

Commentato [VAR.ADO.167]: NORME. Precisazione su campo di applicazione (PIAE2011: "i Comuni devono, anche in forma associata, individuare sul proprio territorio specifiche aree in cui sia consentito lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti").

Commentato [VAR.ADO.168]: NORME. Precisazione su attività ammissibili (nel PIAE2011 si dice: "In tali aree potranno essere collocati impianti mobili e fissi di lavorazione degli inerti raccolti").

Commentato [VAR.ADO.169]: NORME. Precisazione su campo di applicazione, uniformemente ai termini generici utilizzati nel comma 2.

Commentato [VAR.ADO.170]: NORME. Precisazione su campo di applicazione (PIAE2011: "materiali provenienti da C&D").

che a diverso titolo si occupano della materia e di ~~ad~~ incentivare il recupero di ~~materiale idoneo~~ materiali idonei al ~~tembamento~~ riempimento dei vuoti di cava.

4. (P) Fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e di gestione dei rifiuti, la raccolta ~~degli inerti da demolizione e costruzione a livello~~ comunale dei materiali alternativi di cui al presente articolo deve ~~inoltre~~ essere ~~sottoposta~~ soggetta alle ulteriori seguenti condizioni:

a. le ~~aree di stoccaggio~~ zone di deposito provvisorio ~~dovranno~~ ed eventuale recupero ~~devono~~ essere ben segnalate, di facile accesso, delimitate, recintate e custodite;

b. le ~~aree di stoccaggio~~ zone di deposito provvisorio ed eventuale recupero ~~devono essere~~, per quanto possibile, ~~essere~~ mascherate rispetto all'esterno con adeguate opere di mitigazione (cortine alberate, siepi plurispecifiche, ecc.);

c. ~~la zona di stoccaggio vera e propria dovrà essere opportunamente~~ le zone di deposito ed eventuale recupero ~~devono essere adeguatamente~~ impermeabilizzate;

d. i materiali non provenienti da ~~interventi~~ attività di C&D, differenziati o differenziabili nelle categorie previste dai regolamenti in vigore (ad es. inerti ferrosi, rifiuti ingombranti di qualsiasi tipo, rifiuti organici, carte e cartoni, plastiche, ecc.), ~~dovranno~~ devono essere ~~oggetto di smaltimento~~ smaltiti in impianti appositi, in dipendenza funzione dei codici di appartenenza;

e. ~~all'interno dell'area sarà, inoltre, della zona di deposito provvisorio~~ ed eventuale recupero ~~è~~ consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio (incastellature metalliche o ~~meno~~ non, fisse o mobili, manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e ~~della delle~~ macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, vasche di decantazione delle acque di lavaggio, ecc.).

f.e. I comuni dovranno altresì formalizzare apposite convenzioni per la gestione dei siti stessi.

5. (P) Al fine di ~~incentivare il massimo ricorso possibile all'utilizzo di materiali provenienti da C&D, in sostituzione degli inerti naturali~~ massimizzare l'utilizzo dei materiali alternativi di cui al presente articolo, riducendo il consumo di risorse naturali non rinnovabili, nell'ambito dei capitolati d'appalto per l'esecuzione ~~le stazioni appaltanti per la realizzazione di lavori pubblici~~ devono essere ~~previste~~ prevedere nell'ambito dei capitolati d'appalto quote ~~obbligatorie~~ minime di tali materiali o meccanismi premianti in sede di aggiudicazione, ferme restando le misure obbligatorie già previste dalle normative vigenti¹⁵⁷. Il medesimo obbligo deve essere ~~introdotto~~ previsto nell'ambito delle convenzioni urbanistiche stipulate dai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

6. (D) Al fine di ~~incrementare la percentuale di reimpiego dei rifiuti inerti da demolizione prevista dal D.M. dell'ambiente~~ 8 maggio 2003, n. 203 e s.m.i., le stazioni appaltanti ~~devono favorire l'introduzione di meccanismi premiali~~

¹⁵⁷ Rif. D.M. n. 203/2003 e regime di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (brevemente CAM) di cui al PAN GPP approvato con D.M. 11/04/2008.

La disciplina dei CAM è stata introdotta dal Piano d'azione nazionale approvato con DM 11/04/2008 ("Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP – Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement)"), che mira a definire specifici obiettivi di sostenibilità ambientale per gli acquisti di prodotti/servizi delle Pubbliche Amministrazioni (cd "acquisti verdi"). Tali obiettivi si traducono, attraverso il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice Appalti", in requisiti obbligatori da inserire nei documenti progettuali e quindi nelle gare d'appalto (art. 34). Gli obiettivi specifici sono affidati a Decreti ministeriali che definiscono i CAM per ciascuna attività o categoria merceologica, comprendendo in vari casi quantità minime di utilizzo dei materiali di recupero. Ad es. nell'ambito dei CAM definiti nel 2017 per l'"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (Allegato 2 del DM 11/01/2017), l'Amministrazione Pubblica deve, tra altre cose:

- verificare che il progetto preveda l'uso di materiali composti da materie prime rinnovabili e una distanza minima per l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione;
- assicurare l'uso di materia recuperata o riciclata per almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati;
- utilizzare componenti edilizi di cui sia garantita la disassemblabilità, cioè la possibilità che, a fine vita, possano essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili;
- garantire che in cantiere almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici, escludendo gli scavi, sia avviata a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclo.

Al momento della stesura delle presenti Norme è in discussione l'obbligatorietà di tali requisiti nelle gare d'appalto, di cui si contesta un possibile effetto negativo in termini di rallentamento dello sviluppo economico, proponendo in alternativa un loro mantenimento solo come parametro premiante in sede di aggiudicazione.

Commentato [VAR.ADO.171]: NORME. Precisazione su campo di applicazione (PIAE2011: "degli inerti da demolizione e costruzione").

Commentato [VAR.ADO.172]: NORME. Precisazione su campo di applicazione, uniformemente ai termini generici utilizzati nel comma 2.

Commentato [VAR.ADO.173]: NORME. Precisazione su campo di applicazione, uniformemente ai termini generici utilizzati nel comma 2.

Commentato [VAR.ADO.174]: NORME. Precisazione su campo di applicazione, uniformemente ai termini generici utilizzati nel comma 2.

Commentato [VAR.ADO.175]: NORME. Precisazione su tipologie materiali.

Commentato [VAR.ADO.176]: NORME. Precisazione su campo di applicazione, uniformemente ai termini generici utilizzati nel comma 2.

Commentato [VAR.ADO.177]: NORME. Precisazione relativa alle misure incentivanti l'utilizzo dei materiali alternativi, con variazione da "P" a "I" e con più chiara distinzione tra obbligatorie e facoltative, anche per tener conto delle eventuali variazioni legislative in materia (PIAE2011: "(P) Al fine di incentivare il massimo ricorso possibile all'utilizzo di materiali provenienti da C&D, in sostituzione degli inerti naturali, nell'ambito dei capitolati d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici devono essere previste quote obbligatorie minime di tali materiali...").

~~nell'ambito delle procedure di affidamento dei lavori pubblici con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.~~

~~7. (P) Nei progetti sia pubblici sia privati, in cui si richiede l'impiego consistente di rifiuti inerti da demolizione deve essere dimostrato il relativo beneficio in termini ambientali non solo con riferimento al risparmio della risorsa ma anche agli impatti indotti per l'utilizzo della stessa.~~

~~8. (D) Al fine di incentivare la realizzazione di centri di raccolta e trattamento inerti da demolizione, la Provincia può assegnare un incentivo volumetrico, attingendo alla riserva di cui al comma 14 dell'Art. 55. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 4 dell'Art. 5 o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE, previa stipula di accordo, di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000, con la Provincia.~~

~~9.6. (P) Al fine di incentivare la raccolta degli inerti da demolizione l'utilizzo dei materiali alternativi di cui al presente articolo, i Comuni, in sede di rilascio dei titoli edilizi, sono obbligati a devono richiedere la preventiva quantificazione dei volumi che verrebbero materiali potenzialmente generati dall'attività edilizia prevista. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei relativi lavori "autorizzati" A inizio lavori l'interessato deve essere obbligatoriamente indicate comunicare al Comune il soggetto a cui detti materiali verranno conferiti gli inerti da demolizione, mentre a fine lavori deve comunicare l'avvenuto conferimento degli stessi. Qualora i lavori siano effettuati in economia e i quantitativi di inerti da demolizione materiali di cui sopra siano contenuti entro i 0,3 m³/giorno, si assume che siano riconducibili detti materiali possano ricondursi alla definizione riportata nella D.G.R. 2317/2009: "rifiuti misti di costruzioni e demolizioni di origine domestica", ed è di "rifiuti da C&D di origine domestica" ai sensi della normativa sovraprovinciale in materia di raccolta differenziata¹⁵⁸, essendo pertanto, consentito indicare, quale soggetto a cui verranno conferiti i volumi generati destinatario del conferimento, i centri comunali il centro comunale di raccolta, senza ulteriori formalità comunicazioni a fine lavori relative all'avvenuto conferimento. Negli altri casi, l'intestatario del titolo edilizio deve allegare alla comunicazione di fine lavori la documentazione attestante l'avvenuto conferimento degli inerti da demolizione prodotti. Qualora vi siano delle modifiche superiori al 15% (sia in aumento o sia in diminuzione), rispetto ai quantitativi previsti in sede di progettazione, è necessaria una preventiva comunicazione delle modifiche al Comune.~~

~~10.7. (l) Il Comune, con il supporto di ARPA dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale, effettua controlli a campione per verificare il rispetto di quanto indicato al precedente comma 9.~~

~~8. (l) Al fine di incentivare la realizzazione di centri di raccolta dei materiali alternativi di cui al presente articolo, la Provincia può assegnare agli operatori interessati un incentivo volumetrico, attingendo alla riserva di cui all'Art. 55 delle presenti Norme. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli estrattivi individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE, previa stipula di accordo con la Provincia ai sensi delle normative vigenti.~~

~~11. (l) La Provincia può intraprendere ulteriori azioni atte a Al fine di favorire la raccolta dei "rifiuti misti di costruzioni e demolizioni di origine domestica" materiali alternativi di cui al presente articolo, in particolare dei "rifiuti da C&D di origine domestica", nei Comuni ove non siano già presenti centri di raccolta in cui sia possibile conferire per il conferimento di tali rifiuti, tramite penalizzazioni o incentivi, in termini volumetrici o economici. I suddetti~~

¹⁵⁸ Rif. L.R. n. 16/2015, art. 3 "Prevenzione, raccolta differenziata, riuso" e relative direttive attuative. Al momento della stesura delle presenti Norme, rif. in particolare D.G.R. n. 2218/2016 "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016" (i rifiuti da C&D di origine domestica corrispondono ai rifiuti misti provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione).

Commentato [VAR.ADO.178]: NORME. Precisioni su campo di applicazione (PIAE2011: "inerti da demolizione").

provvedimenti possono essere assunti con atti dell'organo gestionale provinciale, tenendo conto delle misure già in atto a livello regionale o comunale¹⁵⁹.

— la Provincia (entro 1 anno dall'approvazione del Piano) avvierà un confronto con i Comuni (aventi una popolazione superiore a 1.000 abitanti) per i quali il PIAE non prevede l'assegnazione di volumi, per favorire la raccolta nei centri in cui sia possibile conferire tali rifiuti ovvero mediante la realizzazione di nuovi centri anche attraverso il relativo sostegno finanziario (attraverso l'impiego degli "oneri di cava" di cui alla L.R. 17/91);

— i comuni ai quali il PIAE assegna nuovi quantitativi sono obbligati, entro 1 anno dall'approvazione del Piano, ad effettuare la raccolta dei rifiuti inerti (realizzando nuovi centri di raccolta o nei centri di raccolta esistente o mediante convenzionamento con Ditte che fanno "messa in riserva"). Qualora non venga rispettato il citato termine le volumetrie indicate nella Tabella 4 dell'Art. 8 devono intendersi dimezzate.

9. La Provincia, preventivamente alla scadenza del citato termine, può concedere una motivata proroga, anche in relazione alla strategicità dei volumi estraibili assegnati al Comune.

12. (P) L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero degli inerti da demolizione ubicati nelle fasce A e B del PTCP già autorizzate (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di legge) alla data di entrata in vigore del PAI, è ammessa limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità idraulica validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.

13. (P) Per gli impianti che già trattano gli inerti da demolizione ubicati nelle zone C1 del PTCP dovranno essere realizzati, entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011, accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio idraulico e ambientale.

10. (I) Ai fini di cui al comma 1 e in virtù dei principi di autosufficienza e prossimità fissati dal PRGR, le attività di gestione dei materiali da C&D e delle TRS¹⁶⁰ possono essere ammesse anche presso gli impianti di lavorazione degli inerti, **fissi o temporanei**, nel rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti stabiliti dai contenuti prescrittivi e di indirizzo della pianificazione generale e di settore¹⁶¹ e comunque nell'osservanza degli esiti delle previste procedure di VIA o di Screening¹⁶², alle condizioni ivi stabilite, e secondo i provvedimenti autorizzativi richiesti dalle normative in materia.

¹⁵⁹ L.R. n. 16/2015, art. 3, e relative direttive attuative (azioni per l'individuazione dei centri di riuso comunali e non comunali).

¹⁶⁰ Il Capitolo 14 della Relazione del PRGR indica i "materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione", che tuttavia insieme alle TRS rientrano nella medesima categoria di rifiuti speciali (D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3, lett. b). Il PIAE tratta pertanto omogeneamente tale categoria ai fini del recepimento delle indicazioni del PRGR, anche tenendo conto della rinnovata regolamentazione delle TRS introdotta dal DPR n. 120/2017 (successivo al PRGR), con le relative linee guida applicative (Delib. SNPA n. 54/2019 del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente).

¹⁶¹ Relativamente ai criteri di idoneità per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, in particolare in relazione alle aree di tutela fluviale, occorre osservare quanto disposto dalle Norme del PTCP e del PAI (in particolare art. 10, comma 12-bis, e art. 38, comma 1, delle Norme PTCP e art. 29, comma 3, e art. 30, comma 3, delle Norme PAI) e dagli strumenti urbanistici comunali. Occorre osservare anche il PRGR e il relativo atto ricognitivo provinciale di rispondenza della pianificazione di competenza (Delib. C.P. n. 23/2016). Per quanto riguarda in particolare le aree di tutela fluviale, tali normative stabiliscono che, ferme restando le deroghe specificamente previste, le fasce fluviali A, B, C e I sono da ritenersi generalmente idonee per la localizzazione di impianti e operazioni di gestione dei rifiuti, ad eccezione della fascia C dove possono essere ammessi ad esito positivo di una specifica valutazione di compatibilità idraulica. Gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti alla data di entrata in vigore del PAI possono essere mantenuti nelle fasce fluviali A e B, esclusivamente alle condizioni stabilite dai suddetti piani, e nelle fasce fluviali C solo a fronte di opportuni accorgimenti tecnici in grado di mitigare il rischio idraulico e ambientale.

¹⁶² Rif. L.R. n. 4/2018. Da evidenziare che in base alla legislazione vigente la procedura di VIA/Screening relativa al trattamento dei rifiuti è di competenza regionale.

Commentato [VAR.ADO.179]: NORME. Semplificazione delle misure incentivanti (sostituisce art. 57, comma 11, del PIAE2011:

"(I) Al fine di favorire la raccolta dei "rifiuti misti di costruzioni e demolizioni di origine domestica" nei Comuni ove non siano già presenti centri di raccolta in cui sia possibile conferire tali rifiuti:

- la Provincia (entro 1 anno dall'approvazione del Piano) avvierà un confronto con i Comuni (aventi una popolazione superiore a 1.000 abitanti) per i quali il PIAE non prevede l'assegnazione di volumi, per favorire la raccolta nei centri in cui sia possibile conferire tali rifiuti ovvero mediante la realizzazione di nuovi centri anche attraverso il relativo sostegno finanziario (attraverso l'impiego degli "oneri di cava" di cui alla L.R. 17/91);

- i comuni ai quali il PIAE assegna nuovi quantitativi sono obbligati, entro 1 anno dall'approvazione del Piano, ad effettuare la raccolta dei rifiuti inerti (realizzando nuovi centri di raccolta o nei centri di raccolta esistente o mediante convenzionamento con Ditte che fanno "messa in riserva"). Qualora non venga rispettato il citato termine le volumetrie indicate nella Tabella 4 dell'Art. 8 devono intendersi dimezzate.

La Provincia, preventivamente alla scadenza del citato termine, può concedere una motivata proroga, anche in relazione alla strategicità dei volumi estraibili assegnati al Comune."

Commentato [VAR.ADO.180]: NORME. Disposizione ispirata ai criteri enunciati nel PRGR e rispondente, salvo limiti di applicabilità, alle esigenze manifestate in CdP. Volutamente non ristretta a impianti fissi o temporanei, tenendo presente che il PRGR non distingue (passaggio contenuto nel Cap. 14 della Relazione, richiamato dalle Norme: "Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che nei luoghi di cui al precedente paragrafo anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente."), mentre il PIAE2011 già ammette la gestione dei C&D negli impianti fissi ("All'interno delle zone di cui al precedente comma 1 è ammessa la raccolta e il trattamento dei rifiuti inerti da demolizione secondo le disposizioni vigenti in materia").

Il rinvio alle normative vigenti circa i criteri di idoneità localizzativa sostituisce anche l'indicazione del PIAE2011 che si limita, per gli impianti esistenti che già trattano tali materiali "non estrattivi", ad indicare la possibilità di mantenimento nella sola zona fluviale C1, imponendo un termine per mettere in atto misure di mitigazione ("Per gli impianti che già trattano gli inerti da demolizione ubicati nelle zone C1 del PTCP dovranno essere realizzati, entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011, accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio idraulico e ambientale.").

11. (P) Relativamente ai soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti connessi alle cave in esercizio di cui all'Art. 54 delle presenti Norme, l'ammissibilità delle attività di gestione dei materiali da C&D e delle TRS di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti condizioni:

- a. che siano esclusi materiali pericolosi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006;
- b. che l'impianto di trattamento sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava, anche al fine di favorire l'utilizzo del materiale estratto;
- c. che siano stabilite, in sede di procedura di VIA o di Screening e in sede di autorizzazione, adeguate quote massime di materiali estranei alla cava ammissibili nell'impianto rispetto a quelli oggetto di sfruttamento estrattivo, comunque inferiori al 50% dei volumi complessivi trattati dall'impianto su base annuale;
- d. che le autorizzazioni alla gestione dei materiali estranei alla cava siano ammesse fino all'esaurimento del volume estraibile della cava, con obbligo, alla scadenza, di effettuare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, come previsto dalla normativa vigente in materia¹⁶³ e dal progetto autorizzato;
- e. che sia valutata, preventivamente all'autorizzazione o ai relativi rinnovi o proroghe, l'eventuale disponibilità di aree a destinazione urbanistica produttiva potenzialmente più idonee in base alle direttive vigenti¹⁶⁴, provvedendo ai conseguenti trasferimenti di attività.

12. (I) Nell'osservanza dei criteri di localizzazione delle attività di gestione dei rifiuti stabiliti dalla pianificazione vigente, per i soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti **interni alle cave in esercizio** può ritenersi superabile, a fronte di specifiche valutazioni condotte in sede di PAE e in sede di procedura di VIA o di Screening dei progetti estrattivi, il fattore di idoneità indicato nel PTCP relativo alla presenza di elementi vegetazionali, qualora il PAE e il progetto estrattivo autorizzato prevedano la rimozione e il successivo ripristino e potenziamento delle componenti vegetali in sede di sistemazione finale.

Commentato [VAR.ADO.181]: NORME. Limitazione applicativa della disposizione di cui al comma precedente.

Commentato [VAR.ADO.182]: NORME. Specificazione, connessa al comma precedente, mirata a puntualizzare il fattore di idoneità al trattamento rifiuti relativo alle presenze vegetazionali, in caso di impianti temporanei interni alle cave in esercizio, in quanto la normativa delle attività estrattive può ammettere, salvo specifiche tutele, la rimozione delle presenze vegetali, con successivo ripristino e potenziamento delle stesse in sede di sistemazione finale.

TITOLO XIX – MINIERE E CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI E TERMALI ATTIVITÀ MINERARIE

Art. 58

Concessioni minerarieAttività minerarie

1. (D) Nella tavola contrassegnata dalla lettera P8, il PAE individua le aree suscettibili di sfruttamento minerario delle sostanze di cui all'art. 2 del R.D. n. 1443/1927, per le quali sono state rilasciate concessioni minerarieLe competenze, le procedure e gli adempimenti connessi alle attività minerarie sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, come richiamate dall'Art. 1 delle presenti Norme.
2. (P) Secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹⁶⁵, il PAE individua le aree suscettibili di sfruttamento minerario, nella Tavola di Progetto P7, corredata dall'indicazione delle modalità d'intervento e di sistemazione finale da osservare nell'esercizio delle attività. Dette individuazioni Le aree di concessione mineraria di cui agli artt. 14 e 18 del R.D. n. 1443/1927 conferite in virtù degli artt. 13, 14 e 16 del D.P.R. n. 382/1994 mantengono la loro validità nei termini riportati dalle concessioni medesimeindicati nella concessione mineraria e si intendono automaticamente aggiornate in caso di rinnovo o modifica della concessione, ferma restando la necessità di successivo adeguamento del PAE.

¹⁶³ Rif. D.Lgs. n. 152/2006.

¹⁶⁴ Secondo quanto disposto dall'art. 196, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come specificato dal PRGR, per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, ad esclusione delle discariche, sono da privilegiare le aree industriali, compatibilmente con le peculiarità delle stesse. La medesima localizzazione preferenziale è altresì prevista per i centri di raccolta, anche in aree contigue a quelle sopra indicate.

¹⁶⁵ Rif. L.R. n. 3/1999, art. 146, comma 2, lettera b.

3. (P) I Piani di lavoro delle coltivazioni annuali devono essere redatti con attenzione alle modalità di intervento e sistemazione finale definite nella tavola contrassegnata dalla lettera P7 (denominata Progetto – Miniere e poli estrattivi di calcari e marne da cemento) Le somme annue dovute quale canone di concessione mineraria sono introitate dal Comune e in parte devolute a Provincia e Regione secondo le tariffe e le ripartizioni definite dalla normativa vigente¹⁶⁶.
4. (DP) La Provincia ed i Comuni interessati esercitano le funzioni loro conferite dall'art. 146 della L.R. n. 3/1999 Relativamente al trasporto del materiale estratto devono essere rispettati gli obblighi di comunicazione previsti dalle normative vigenti in materia di legalità¹⁶⁷.
- 4.5. (P) L'uso di esplosivi, accessori detonanti e mezzi d'accensione deve essere limitato a quelli riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi della normativa vigente¹⁶⁸.

Commentato [VAR.ADO.183]: NORME. Rinvio a norme sull'uso degli esplosivi.

Art. 59

Concessioni di acque minerali e termali

1. (D) Le concessioni per l'estrazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, tenuto anche conto delle disposizioni dell'art. 146, comma 15, delle Norme del PTCP, sono attivabili sul territorio provinciale a meno che non sia espressamente verificato il contrasto con prescrizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali inerenti parchi o riserve o comunque zone di tutela, vincoli sovraordinati del PTCP o ambiti di tutela naturalistico-ambientali, storico-archeologici o di sicurezza del territorio.
2. (D) Lo sfruttamento delle acque minerali e termali è regolato dalla L.R. n. 32/1988. Ai sensi dell'art. 147, comma 1, lettera a), della L.R. n. 3/1999, la Provincia esercita le funzioni amministrative relative al rilascio dei permessi di ricerca, alle concessioni di sfruttamento e relativi rinnovi, alle decadenze e revoche e svolgono l'attività ispettiva inerenti lo sfruttamento delle acque minerali e termali.
3. (P) Il rilascio di permessi di ricerca e sfruttamento delle acque minerali e termali è sottoposta alle procedure di VIA.

TITOLO XII – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELLE AREE FLUVIALI E LACUSTRI

Art. 60

Monitoraggio degli interventi di sistemazione idraulica Attività estrattive nelle aree fluviali e lacustri

1. (D) Al fine di computare i quantitativi di materiali inerti resi disponibili da interventi di sistemazione idraulica o rinaturazione in zone demaniali, la Provincia consulta le Autorità idrauliche competenti (Servizio tecnico di bacino e Ufficio operativo dell'AIPO) entro il 31 dicembre di ogni anno per la determinazione dei volumi autorizzati Secondo

¹⁶⁶ Al momento della stesura delle presenti Norme:

- il canone è stabilito nel valore annuo di **41,60 €/ha** (ha = ettari dell'intera concessione mineraria), a cui si aggiunge l'imposta regionale pari a **3 volte il canone** (rif.);
- la **L.R. n. 18/2016** sulla legalità dà diritto, a compensazione dei nuovi adempimenti connessi alla comunicazione dei dati di trasporto del materiale scavato, a una riduzione del **10%** sugli oneri estrattivi a carico dei titolari, a valere sulle concessioni rilasciate dopo il 12/11/2016 (rif. artt. 41 e 47 della legge, come disciplinati dalla direttiva attuativa **D.G.R. n. 1783/2017**);
- la **L.R. n. 3/1999**, art. 146, comma 5, fissa le quote di ripartizione degli oneri introitati nella misura del **20%** a favore della Provincia e **5%** a favore della Regione, potendo quindi il Comune trattenerne solo il **75%** di quanto dovuto.

¹⁶⁷ Rif. **L.R. n. 18/2016**, artt. 41 e 47, e **D.G.R. n. 1783/2017**.

¹⁶⁸ Rif. **DM 6/02/2018** "Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo" e relativi provvedimenti attuativi (Decreti direttoriali delle strutture competenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico). Si veda in particolare art. 1, comma 2, e art. 9 del Decreto. Elenco aggiornato consultabile all'indirizzo <http://unmig.mise.gov.it/unmig/esplosivi/indice.asp>.

quanto disposto dalle normative sovraprovinciali¹⁶⁹, nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacustre l'estrazione dei materiali litoidi è consentita solo per interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, intrapresi o concessi dalle Autorità idrauliche competenti sul corso d'acqua¹⁷⁰ nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione assunti nelle forme di legge.

2. (D) La Provincia in sede di aggiornamento del PIAE considera tali quantitativi nella stima dei fabbisogni e nel dimensionamento del Piano Come stabilito dalla normativa vigente¹⁷¹, il PIAE deve tener conto, nella stima dei fabbisogni e nel dimensionamento del Piano, dei quantitativi di materiali resi disponibili dagli interventi di cui al comma 1. A tal fine, la Provincia consulta periodicamente le Autorità competenti per quantificare i volumi autorizzati o autorizzabili in base agli specifici programmi di intervento, ferme restando le consultazioni da effettuarsi ai fini del monitoraggio del PIAE ai sensi dell'Art. 61 delle presenti Norme.
3. (P) Per le attività di controllo, la Provincia deve utilizzare parte degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. n. 17/1994⁽¹⁾ La vigilanza delle attività di cui al presente articolo spetta alle Autorità idrauliche competenti sul corso d'acqua, agli organi di Polizia mineraria e ai corpi di polizia locale, eventualmente coadiuvati dalle Guardie ecologiche volontarie¹⁷², nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli accordi in essere.
4. (D) Nelle azioni di controllo, la Provincia e le Autorità idrauliche competenti possono coinvolgere anche le Guardie ecologiche volontarie.

Commentato [VAR.ADO.184]: NORME. Precisione su consultazione Autorità idrauliche competenti.

Commentato [VAR.ADO.185]: NORME. Precisione su competenze attività di vigilanza.

TITOLO XIII – MONITORAGGIO DEL PIANO PIAE

Art. 61 Monitoraggio del Piano PIAE

1. (D) La Provincia si impegna ad effettuare un monitoraggio ~~continuo~~ sistematico del PIAE, al fine di verificarne lo stato di attuazione, valutare il raggiungimento degli obiettivi assunti e rilevare eventuali criticità da risolvere.
2. (D) L'attività di ~~il~~ monitoraggio del Piano di cui al presente articolo deve essere effettuato considerando gli ~~basarsi~~ sugli indicatori di cui all'Allegato 9 alle presenti Norme contenuti nello specifico elaborato di ValSAT, eventualmente integrati con ulteriori indicatori concordati con ARPA^(A) Agenzia regionale competente per la protezione ambientale in ragione di aspetti rilevanti precedentemente non considerati, il cui controllo sia ritenuto non rinviabile a una procedura di Variante al PIAE. In sede di Variante al PIAE occorrerà comunque provvedere agli opportuni aggiornamenti del set di indicatori a partire da quelli integrativi introdotti in sede di monitoraggio.
3. (D) Ogni tre anni dall'approvazione del PIAE, la Provincia rende conto delle attività di monitoraggio del Piano redigendo la Relazione una Relazione sullo stato di attuazione del PIAE, evidenziando lo stato della pianificazione provinciale e comunale (brevemente Relazione di monitoraggio del PIAE), considerando le progettazioni e attuative, le procedure di VIA concluse o in corso, le attività estrattive escavazioni concluse o in corso come desumibili dalle comunicazioni annuali degli oneri estrattivi e dalle denunce d'esercizio, le realizzazioni degli interventi di sistemazione finale e le azioni di monitoraggio ulteriori analisi effettuate in relazione agli indicatori di cui al comma precedente e lo stato dei ripristini. Tale Dalla Relazione deve contenere lo stato di attuazione del piano, gli esiti del monitoraggio attraverso gli indicatori di cui all'Allegato n. 9 alle presenti Norme, deve emergere le

Commentato [VAR.ADO.186]: NORME. Specificazione su tempistica monitoraggio del PIAE (da "continuo" a "sistematico").

Commentato [VAR.ADO.187]: Precisione su adeguatezza e aggiornamento set di indicatori.

Commentato [VAR.ADO.188]: NORME. Specificazione su tempistica monitoraggio del PIAE.

¹⁶⁹ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 2.

¹⁷⁰ Per quanto riguarda il territorio regionale rif. L.R. n. 13/2015 e relative direttive attuative (es. D.G.R. n. 2363/2016).

¹⁷¹ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 2, comma 5, e art. 6, comma 6.

¹⁷² Rif. L.R. n. 23/1989.

problematiche emerse durante l'attuazione del Piano e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assunti nel Piano e una descrizione delle eventuali criticità riscontrate.

4. (D) In sede di redazione della Relazione sullo stato di attuazione del PIAE Per la stesura della Relazione di monitoraggio del PIAE, la Provincia consulta le Agenzie regionali e interregionali competenti in materia di Polizia mineraria e idraulica, sicurezza territoriale e protezione ambientale, i Comuni e gli altri Enti che detengono informazioni utili per le attività di monitoraggio del Piano, garantisce garantendo altresì un'attività di consultazione con le Associazioni di categoria, e con le Associazioni ambientaliste riconosciute e l'ARPA. La consultazione deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per le attività di monitoraggio. Particolare attenzione deve essere posta ai volumi estratti, alle modalità di sistemazione finale dei Poli, agli impatti indotti sui corsi d'acqua, agli impatti indotti dal trasporto dei materiali, al recupero di dei materiali alternativi, al costo dei materiali.
5. (D) La Relazione Relazione di monitoraggio del PIAE deve essere approvata dalla Giunta provinciale con provvedimento dell'organo gestionale provinciale e inviata a tutti i Comuni, alle Comunità montane, alla Regione, alle Associazioni di categoria e ambientaliste, nonché ad ARPA, nonché pubblicata sul sito web della Provincia, dandone tempestivo avviso alla Regione, ai Comuni e loro Unioni, alle Agenzie regionali e interregionali competenti in materia di Polizia mineraria e idraulica, sicurezza territoriale e protezione ambientale e ad altri organismi potenzialmente interessati.
6. (I) Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al presente Piano e comunque sempre incluse nel Quadro conoscitivo delle varianti allo stesso.
- 7.6. (P) Qualora gli esiti dell'attività delle attività di monitoraggio del PIAE indichino la presenza di effetti non preventivati o scostamenti significativi dei valori degli indicatori rispetto a quelli attesi (cfr. VALSAT – Allegato 6.A del Rapporto Ambientale), dovranno devono essere attivati approfondimenti specifici tematici per verificare le cause di tali scostamenti e adottate specifiche idonee misure correttive volte alla risoluzione delle problematiche criticità riscontrate, anche sulla base di secondo quanto specificato dalla ValSAT del Piano Rapporto Ambientale (Allegato 6.A) della ValSAT del PIAE.
7. (D) Gli esiti dell'attività di monitoraggio dovranno essere assunti quali elementi di base per la revisione generale del Piano. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio del PIAE costituiscono base conoscitiva di riferimento essenziale per le successive revisioni del Piano.
8. (I) Per le attività di monitoraggio del PIAE la Provincia può avvalersi della collaborazione di altri Enti territoriali, con priorità per quelli cui compete l'attività di Polizia mineraria, provvedendo a costituire le idonee forme di accordo.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62

Termini per l'adeguamento dei PAE e regime transitorio Disposizioni finali e transitorie

1. (D) Come disposto dalle normative vigenti¹⁷³, i Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle nuove previsioni del PIAE¹⁷⁴ entro due anni dall'entrata in vigore del dello stesso PIAE 2017, mentre i Comuni sprovvisti di PAE provvedono ad adottarlo entro un anno dall'entrata in vigore del PIAE, purché non siano esonerati dall'obbligo di predisporlo, secondo quanto disposto dal successivo comma. Sono esonerati da tale obbligo i Comuni per i quali il PIAE non formula alcuna previsione.

¹⁷³ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 9.

¹⁷⁴ L'obbligo di adeguamento riguarda tutti gli aspetti considerati dal PIAE per le parti innovative riguardanti i contenuti della pianificazione comunale.

Commentato [VAR.ADO.189]: NORME. Precisazione su soggetti da consultare in occasione del monitoraggio (il PIAE2011 indica "...le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste riconosciute e l'ARPA").

Commentato [VAR.ADO.190]: NORME. Specificazione su tempistiche consultazione in relazione alle scadenze del monitoraggio.

Commentato [VAR.ADO.191]: NORME. Precisazione su elementi oggetto di particolare attenzione (nel PIAE2011 è citato anche il "costo dei materiali").

Commentato [VAR.ADO.192]: NORME. Precisazione su soggetti da avvisare al termine del monitoraggio (nel PIAE2011 si indica "a tutti i Comuni, alle Comunità montane, alla Regione, alle Associazioni di categoria e ambientaliste, nonché ad ARPA").

Commentato [VAR.ADO.193]: NORME. Riformulazione che, a differenza del PIAE2011 (commi 6 e 8 dell'art. 61), non impone anche l'obbligo di trasferimento dei contenuti di monitoraggio nel Quadro Conoscitivo del Piano in sede di Variante ("le informazioni raccolte ... sono ... comunque sempre incluse nel Quadro conoscitivo delle varianti...").

Commentato [VAR.ADO.194]: NORME. Precisazione su collaborazione per attività di monitoraggio.

2. (P) In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui al precedente comma 1, il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/1991, assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.
- 3.2. (D) I Comuni non interessati da previsioni estrattive, con deliberazione del Consiglio comunale, possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE. La Giunta provinciale può concedere l'esonero sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive come previsto dalle normative vigenti¹⁷⁵, a fronte di espressa e motivata richiesta del Comune, assunta con deliberazione del Consiglio comunale. La Provincia, tramite provvedimento dell'organo gestionale provinciale, previo parere dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), può concedere l'esonero dall'obbligo di predisporre il PAE. I provvedimenti provinciali di esonero possono essere motivatamente revocati, tramite provvedimento del medesimo organo. Possono ritenersi implicitamente esonerati i Comuni per i quali il PAE non formula alcuna previsione.
3. (D) Le previsioni dei PAE vigenti mantengono piena efficacia per le parti non decadute e non contrastanti con norme, piani e altri atti cogenti sopravvenuti, fermi restando gli obblighi di adeguamento di cui al comma 1.
4. (I) In virtù dei principi di salvaguardia, i PAE adottati prima dell'adozione del PAE 2014 di nuove previsioni di PAE o di PTCP sono approvati e attuati secondo le disposizioni del PAE previgente e PTCP vigenti al momento dell'adozione del PAE, salvo diverse espresse disposizioni prescrittive contenute nei suddetti piani provinciali sopravvenuti e fermi restando gli obblighi di adeguamento di cui al comma 1 successivi all'approvazione del PAE. Resta nella facoltà del Comune provvedere a una riadozione del PAE per provvedere tempestivamente all'adeguamento alle nuove previsioni di PAE o di PTCP.
5. (I) Qualora il PAE introduca profili prestazionali più gravosi di quelli previsti da un PAE vigente, in sede di procedura di VIA o di Screening del progetto o in sede di autorizzazione convenzionata l'Ente che assume il provvedimento può disporre, per motivate ragioni connesse a particolari impatti o sensibilità ambientali, di attestare l'attività sui nuovi standard tecnico-operativi, ferma restando la facoltà per l'operatore di assumere i nuovi standard su base volontaria, in accordo con il medesimo Ente.
6. (I) Gli Allegati alle Norme del PAE 2011 (brevemente Allegati 2011) conservano efficacia come strumento di indirizzo per le parti non dichiarate decadute o non sostituite dalle direttive tecniche attuative del PAE di cui all'Art. 1, comma 1, delle presenti Norme o non implicitamente superate da contrastanti disposizioni contenute nei piani provinciali vigenti o in normative sopravvenute. La Provincia indica espressamente, nell'atto di approvazione delle Varianti al PAE o nel provvedimento di emanazione delle direttive tecniche, gli Allegati 2011 che cessano di avere efficacia. I riferimenti presenti negli Allegati 2011 relativi all'articolato normativo del PAE 2011 o a disposizioni di legge non più operanti devono essere interpretati tramite opportune riconduzioni alle normative vigenti.
7. (P) Le nuove previsioni volumetriche introdotte dalla Variante 2017, come individuate nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme, possono essere pianificate dai PAE nel Parco regionale fluviale del Trebbia solo se ammesse dal Piano Territoriale del Parco, a partire dalla sua entrata in vigore e alle condizioni ivi stabilite.
8. (I) Al fine di assicurare la corretta attuazione del PAE, in virtù dei principi di pubblicità e trasparenza, la Provincia deve consentire l'individuazione univoca degli elaborati del PAE vigenti o comunque operanti in via transitoria secondo quanto disposto dalle presenti Norme, provvedendo tramite puntuali aggiornamenti del sito web della Provincia e tempestive comunicazioni ai Comuni.

Commentato [VAR.ADO.195]: NORME. Precisazione su tacito esonero per l'elaborazione del PAE.

Commentato [VAR.ADO.196]: NORME. Precisazione su efficacia PAE vigenti.

Commentato [VAR.ADO.197]: NORME. Precisazioni su salvaguardia delle previsioni di PAE non adeguati al PAE (PIAE2011: "I PAE adottati prima dell'adozione del PAE 2011 sono approvati e attuati secondo le disposizioni del PAE previgente.").

Commentato [VAR.ADO.198]: NORME. Specificazioni su cogenza dei profili prestazionali connessi alla fase attuativa, in caso di PAE vigenti non adeguati al PAE sopravvenuto.

Commentato [VAR.ADO.199]: NORME. Salvaguardia efficacia degli Allegati alle Norme del PAE2011.

Commentato [VAR.ADO.200]: NORME. Disposizione di rinvio ai contenuti del costruendo Piano del Parco.

Commentato [VAR.ADO.201]: NORME. Precisazione su obblighi di pubblicità e trasparenza dei contenuti del PAE.

¹⁷⁵ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 10.